

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di coesione»

ART. 1.....
(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR).....	4
ART. 2.....
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni titolari delle misure PNRR).....	5
ART. 3
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR).....	11
ART. 4
(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo).....	15
ART. 5
(Misure in materia in materia di regimi amministrativi).....	17
ART. 6
(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori).....	20
ART. 7.....
(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità).....	22
ART. 8
(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese).....	26
ART. 9
(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale).....	27
ART. 10
(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione).....	27
ART. 11
(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali).....	30
ART. 12
(Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole).....	34
ART. 13.....
	35

ART. 14	
(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti).....	36
ART. 15	
(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare).....	38
ART. 16	
(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR).....	39
ART. 17	
(Disposizioni in materia di applicazione dei magistrati per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR).....	41
ART. 18	
(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR).....	43
ART. 14	
(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse all'attuazione alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito).....	45
ART.20	
(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR).....	46
ART. 16	
(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell'Investimento 1.7 «Borse di studio per l'accesso all'università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)...	47
ART. 22	
(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR).....	48
ART. 23	
(Istituzione di Asset Ferroviari Italiani S.p.A. – AFI in attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR).....	52
ART. 24	
(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR).....	56

ART 25	
(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR).....	60
ART. 26	
(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del delle misure di interesse del Ministero delle imprese e del made in Italy).....	62
ART. 27	
(Disciplina dei crediti di imposta relativi agli investimenti – attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR e dell'Investimento 1.5 «Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)» della Missione 5 – Componente 3 del PNRR).....	63
ART. 28	
(Misure urgenti in materia di mercato e concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR).....	65
ART. 29	
(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR).....	66
ART. 30	
(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione).....	69
ART. 31	
(Disposizioni finanziarie).....	71
ART. 32	
(Clausola di salvaguardia).....	72
ART. 33	
(Entrata in vigore).....	72

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Schema di decreto-legge recante «Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di coesione»

Il presente decreto – legge si compone di 33 articoli suddivisi in tre Parti.

La Parte I (rubricata “Disposizione in materia di PNRR”), articolata in due Titoli, reca le disposizioni urgenti finalizzate al conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, anche “Piano” o “PNRR”), quale risultante dalle modifiche apportate dalla decisione del Consiglio UE del 25 novembre 2025, nel rispetto delle condizionalità ivi previste, disciplinando, altresì, il regime applicabile agli investimenti non più finanziati dal medesimo Piano a seguito di detta revisione.

Il Titolo I (articoli da 1 a 3) reca disposizioni in materia di Governance del PNRR, con particolare riguardo alla disciplina in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR e di rafforzamento della capacità amministrativa sia delle Amministrazioni titolari, sia dei soggetti attuatori delle misure del PNRR.

Il Titolo II (articoli da 4 a 29) si compone di nove Capi e contiene le disposizioni necessarie al fine di assicurare la realizzazione degli investimenti previsti dal PNRR, nonché l’attuazione delle riforme contemplate dal medesimo Piano.

Il Capo I reca misure di semplificazione di carattere generale, finalizzate ad assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, nonché il completamento di quelli non più finanziati dallo stesso all’esito della revisione.

I Capi II, III, IV, V, VI, VII, VIII e IX recano, invece, misure, anche di semplificazione amministrativa, dirette ad assicurare il conseguimento di specifici obiettivi del PNRR rilevanti ai fini del pagamento della nona e della decima rata del PNRR. In particolare, il Capo II contiene disposizioni in materia di semplificazione e di digitalizzazione delle procedure amministrative in attuazione della Missione 1 - Componente 1 del PNRR. Trattasi di disposizioni funzionali al conseguimento degli obiettivi di cui all’Investimento 1.1 (Infrastrutture digitali), all’Investimento 1.3 (Dati e interoperabilità) e all’Investimento 1.4 (Servizi digitali e esperienza dei cittadini) e della Riforma 1.3 (Cloud first e interoperabilità) dell’Asse 1 “Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione”, nonché degli obiettivi della Riforma 1.9 (Riforma del Pubblico impiego e semplificazione) dell’Asse 3 “Pubblica amministrazione” con specifico riguardo al repertorio delle procedure semplificate e/o digitalizzate (milestone M1C1-63).

La Parte II (rubricata “Disposizioni in materia di politiche di coesione”) contiene misure finalizzate a consentire un più efficace ed efficiente utilizzo delle risorse della politica di coesione in coerenza con gli obiettivi di cui alla Riforma 1.9bis della Missione 1 – Componente 1 – Asse 3 del PNRR. La Parte III reca, infine, le disposizioni finali e di carattere finanziario.

Tanto premesso, si illustra, di seguito, il contenuto dei singoli articoli che compongono il decreto.

ART. 1 (D isposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

La disposizione in esame è volta a consentire il monitoraggio degli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e ad agevolarne l’attuazione e il definitivo completamento, anche in vista del superamento del termine finale di scadenza per i pagamenti dei contributi finanziari agli Stati membri fissato, dall’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, al 31 dicembre 2026.

Di conseguenza, la norma in rassegna provvede a chiarire le modalità per il tracciamento dello stato di avanzamento degli interventi e l'aggiornamento dei relativi cronoprogrammi.

Il **comma 1**, in particolare, stabilisce che i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi del PNRR provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS», entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma fisico, procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2025, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla medesima data.

Ai sensi del **comma 2**, poi, per i cronoprogrammi inseriti su ReGiS ai sensi del comma 1, continuano ad applicarsi i commi 1, 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2024, e dunque:

- le unità di missione per l'attuazione del PNRR (ovvero analoghe strutture di livello dirigenziale generale), incardinate presso le Amministrazioni centrali titolari di misure ricomprese nel Piano (anche laddove svolgono le funzioni di soggetto attuatore), alle quali sono demandati il coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di competenza di ciascuna Amministrazione titolare, continueranno ad attestare, tramite «ReGiS», che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurano il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR;
- la Struttura di missione PNRR operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri può attivare strumenti compulsori ovvero esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti od intempestivi nell'ipotesi in cui vengano riscontrati disallineamenti o incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma inserito sul sistema ReGiS;
- la predetta Struttura di missione PNRR è onerata della pubblicazione, sul sito istituzionale Italia Domani, dei cronoprogrammi degli interventi trasmessi dai relativi soggetti attuatori, con indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi.

Infine, in ordine ai cronoprogrammi resi disponibili ai sensi del comma 1, è prevista l'applicazione dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto-legge n. 19 del 2024, che prevede l'attivazione, nel caso di inadempienza accertata dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 24 RRF (Regolamento UE 2021/241), di strumenti sanzionatori, diretti al recupero degli importi percepiti e, in tutto o in parte, rimasti inutilizzati, nei confronti dei soggetti attuatori che non abbiano in tutto o in parte conseguito gli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR.

ART. 2 (Dis posizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle Amministrazioni titolari delle misure PNRR)

L'articolo in esame introduce misure funzionali ad assicurare l'efficace completamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza entro i termini fissati dalla normativa eurounitaria, nonché, in un'ottica prospettica e sulla scorta dell'esperienza maturata nel corso dell'attuazione del PNRR, a rafforzare le attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativa all'utilizzo dei fondi e dei programmi europei e al conseguimento dei relativi obiettivi.

Infatti, in vista della fase conclusiva di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, rileva l'esigenza di assicurare il tempestivo ed efficace conseguimento dei traguardi e degli obiettivi per i progetti di investimento e per le riforme inclusi nel Piano, particolarmente in seguito alla conclusione del processo di ulteriore revisione del Piano di cui alla Decisione del Consiglio del 27 novembre 2025. Le revisioni, previste dall'articolo 21 del Regolamento UE 2021/241, in questi anni hanno assicurato una adeguata flessibilità dello strumento, che hanno consentito di adeguare le riforme e gli investimenti al mutato contesto geopolitico e geoeconomico internazionale.

Sul punto, con Comunicazione del 4 giugno scorso, la Commissione europea ha quindi esortato gli Stati membri a rivedere complessivamente e modificare i Piani nazionali per assicurare il rispetto dei tempi e il massimo assorbimento delle risorse, mantenendo nei Piani stessi solo le misure delle quali si può prevedere il pieno conseguimento di traguardi e obiettivi entro il termine ultimo del 31 agosto 2026.

Al tempo stesso, gli Stati membri sono stati chiamati ad individuare soluzioni volte ad assicurare che le riforme e gli investimenti finanziati continuino a contribuire significativamente agli obiettivi finali di politica pubblica, in linea con le priorità europee.

Per definire la proposta seguendo le indicazioni della Comunicazione della Commissione europea, è stata condotta un'intensa attività di analisi finalizzata ad individuare le criticità nell'attuazione delle singole misure, portata avanti dalla Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con le Amministrazioni titolari e in costante confronto con i servizi della Commissione europea.

Questa attività collaborativa ha permesso di assicurare la condivisione del metodo di analisi e di verificare la fattibilità delle soluzioni nel rispetto dei vincoli europei.

Le attività legate all'efficace attuazione delle misure PNRR includono, altresì, la gestione delle operazioni di rendicontazione e di formalizzazione delle residue richieste di pagamento alla Commissione europea entro i termini fissati dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, ed individuati, rispettivamente, nel 31 agosto e nel 31 dicembre 2026. Tale tempistica è stata, confermata, da ultimo, anche nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025, che ha altresì indicato, la data del 30 settembre 2026 come termine per la presentazione dell'ultima richiesta di pagamento (con erogazione entro il 31 dicembre 2026), in coerenza con l'articolo 6 degli Accordi di finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza.

A tali fini, il **comma 1**, in primo luogo, proroga al 31 dicembre 2026 la durata di tutti gli incarichi dirigenziali di livello generale o non generale conferiti in relazione alla Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché in relazione alle unità di missione per il PNRR (ovvero alle analoghe strutture di livello dirigenziale) operanti presso ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano, La proroga in discorso avrà effetto, naturalmente, limitatamente a quegli incarichi la cui scadenza sia anteriore al 31 dicembre 2026.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 34 del decreto-legge n. 152 del 2021, al fine di prorogare, fino al 31 dicembre 2026, la durata degli incarichi conferiti agli esperti selezionati mediante *short list* dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai sensi delle disposizioni in materia di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

La misura risponde all'esigenza di assicurare la continuità delle attività di supporto tecnico, monitoraggio e rendicontazione relative alla fase conclusiva di attuazione del PNRR, fino all'orizzonte temporale del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza (RRF) attualmente previsto per il 31 dicembre 2026.

Gli esperti attualmente in servizio, in numero pari a 41 unità, svolgono funzioni operative di elevata specializzazione, strettamente connesse alle procedure di gestione dei progetti, al controllo dello stato di avanzamento finanziario e fisico, nonché al rispetto dei vincoli e delle milestone previste. La cessazione degli incarichi al 31 dicembre 2025 determinerebbe un vuoto operativo in una fase cruciale per il completamento delle attività PNRR, con il rischio di ritardi nella rendicontazione degli investimenti, nonché di dispersione della competenza acquisita e della cosiddetta "memoria istituzionale" necessaria al buon andamento dell'amministrazione.

La proroga consente dunque di consolidare i risultati conseguiti e di massimizzare l'efficienza dell'investimento già effettuato in termini di selezione, formazione e integrazione degli esperti nelle strutture ministeriali, senza incidere negativamente sulla finanza pubblica.

Il **comma 3** assicura la copertura finanziaria degli oneri recati dal comma 2.

Il **comma 4** interviene sulla disciplina relativa alla gestione delle risorse assegnate all'Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, estendendo l'ambito delle spese autorizzate anche ad attività ulteriori rispetto a quelle attualmente previste. In particolare, si propone di rendere ammissibili, nei limiti degli stanziamenti già autorizzati, oltre a quelle già destinate ai controlli sostanziali sull'avanzamento fisico e procedurale degli interventi PNRR anche le spese relative ad attività funzionali allo svolgimento dei compiti di verifica e monitoraggio, di indirizzo e supporto tecnico-amministrativo ai soggetti attuatori e ad attività di coordinamento istituzionale e relazionali.

L'attuale previsione normativa autorizza, infatti, una spesa limitata (euro 45.000 per il 2023 ed euro 180.000 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026) a consentire lo svolgimento dei controlli sostanziali a carico dell'Unità di Missione. Tuttavia, l'esperienza maturata nell'attuazione del PNRR ha messo in evidenza l'esigenza concreta di ampliare l'ambito operativo dell'Unità, anche in funzione della crescente complessità delle attività che vanno oltre i soli controlli "sostanziali".

Le funzioni assegnate all'Unità di Missione non si esauriscono, infatti, nei controlli (di cui quelli relativi all'avanzamento fisico e procedurale dei progetti costituiscono una delle diverse tipologie), ma comprendono anche attività di indirizzo, coordinamento, supporto tecnico-amministrativo ai soggetti attuatori, raccolta dati, gestione dei flussi informativi con la piattaforma ReGiS e gli organi di controllo nazionali ed europei, nonché la partecipazione a tavoli interministeriali, missioni ispettive, sopralluoghi, incontri e missioni presso soggetti attuatori e altri soggetti istituzionali e *stakeholder*. Tutte queste attività risultano strumentali all'esercizio del ruolo di Unità di coordinamento e controllo su una componente significativa del PNRR (40% per cento dell'ammontare delle risorse europee).

L'estensione in parola consente, quindi, di assicurare un utilizzo più flessibile e coerente delle risorse autorizzate, senza incremento di spesa, ma con una maggiore aderenza alle esigenze operative dell'Unità. Essa si pone in linea con gli indirizzi generali di rafforzamento della capacità amministrativa della pubblica amministrazione, richiamati anche nelle modifiche Piano nazionale per la pubblica amministrazione e nei documenti di programmazione economica e finanziaria.

La previsione in rassegna, pertanto, mira a garantire una maggiore efficacia dell'azione amministrativa nella fase cruciale dell'attuazione del Piano, rafforzando la capacità di presidio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e assicurando la continuità delle attività indispensabili per il rispetto degli impegni assunti a livello nazionale ed europeo.

Il **comma 5** consente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di utilizzare le economie di misura generate nell'ambito dell'Investimento 4.4.2 della Missione 2 – Componente 2 e dell'Investimento 11 della Missione 7 del PNRR fino a un massimo di 5 milioni di euro, al fine di avviare progetti sperimentali di digitalizzazione e innovazione dei procedimenti amministrativi relativi all'attuazione del decreto legislativo n. 36 del 2023 (Codice dei contratti pubblici). Le suddette economie, che riguardano procedure di forniture, si sono realizzate in virtù di ribassi di asta nelle relative procedure di affidamento e la finalizzazione di una quota di esse per l'utilizzo, in via sperimentale, dell'intelligenza artificiale (di seguito, anche "IA") per il supporto alla predisposizione degli atti di gara, alla verifica dei requisiti, al monitoraggio ed efficientamento delle fasi procedurali è funzionale all'implementazione dell'obiettivo di cui all'Investimento 1.10 "Sostegno alla qualificazione e eProcurement" della Missione 1 – Componente 1 del PNRR e, in particolare, della milestone M1C1-75bis (in scadenza al 31 dicembre 2024 e già rendicontata) e che prevede

l’istituzione di una funzione sostegno nel quadro della “Strategia professionalizzante degli acquirenti pubblici”

Come noto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha costituito un hub contratti pubblici con funzioni di sostegno alle stazioni appaltanti in materia di requisiti di qualificazione previsti nell’ambito del nuovo Codice dei Contratti Pubblici (cfr. all’allegato II.4, d.lgs. n. 36 del 2023), nonché di accompagnamento delle stazioni appaltanti nel processo di eProcurement, fornendo assistenza tecnica e supporto all’acquisizione di competenze digitali. Tale strumento nasce dall’esigenza di far fronte alla complessità gestionale della programmazione degli appalti pubblici, delle procedure di gara e delle fasi di esecuzione dei contratti pubblici, che richiedono strumenti più evoluti per garantire tempestività, controllo e rispetto dei principi di risultato e trasparenza.

Da questo punto di vista l’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale (IA) costituisce senz’altro una leva strategica per rafforzare la capacità amministrativa delle stazioni appaltanti, in piena coerenza con gli obiettivi della Misura 1, Componente 1, Investimento 1.10, nonché con gli indirizzi del nuovo Codice, con le politiche di digitalizzazione della pubblica amministrazione e con le raccomandazioni europee in materia di governance dei dati e procurement pubblico.

Le risorse individuate non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché derivano da economie rinvenienti dalla citata Misura PNRR. La riallocazione di tali risorse consente di valorizzarle in modo efficiente, destinandole a iniziative che producono benefici strutturali e duraturi in linea con gli obiettivi del PNRR.

In concreto, i progetti sperimentali che il Ministero potrà avviare riguarderanno l’introduzione di sistemi digitali avanzati con l’utilizzo dell’intelligenza artificiale. L’impiego di tecnologie di intelligenza artificiale nei procedimenti di attuazione del Codice dei contratti pubblici consente di innovare il modo in cui le amministrazioni predispongono, gestiscono e monitorano le gare. Gli strumenti di IA possono innanzitutto supportare la redazione degli atti di gara generando schemi di capitolato, disciplinari e determini basati su modelli conformi alla normativa, riducendo errori materiali e assicurando maggiore uniformità. Allo stesso tempo, sistemi di verifica automatica sono in grado di controllare i requisiti di partecipazione degli operatori economici, incrociando dati di banche dati pubbliche e segnalando eventuali incoerenze o dati mancanti.

I progetti di IA potranno riguardare il monitoraggio dei procedimenti, gestendo scadenze, responsabilità e adempimenti e producendo avvisi tempestivi per evitare ritardi o omissioni o coadiuvare analisi su fasi o eventi come ribassi anomali, varianti, revisione dei prezzi, scostamenti temporali.

L’avvio di una sperimentazione di tali tecnologie consentirà al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di testarne l’efficacia in proprio e nel confronto con gli operatori, misurandone l’impatto reale sulle procedure, definendo standard applicativi e predisponendo linee guida replicabili dalle altre amministrazioni. L’intervento, pertanto, non si limita a promuovere la digitalizzazione sic et simpliciter in un ambito rilevante di operatività della PA, ma apre la via alla sperimentazione di modelli di gestione delle procedure più moderni e orientati al risultato, contribuendo **ad** indirizzare sempre più le stazioni appaltanti verso una gestione più efficiente e trasparente della spesa pubblica, particolarmente importante nei settori infrastrutturali e in quelli finanziati dal PNRR.

Il **comma 6** prevede un rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica degli enti coinvolti nella realizzazione degli interventi previsti dal PNRR, con particolare riferimento al potenziamento e alla modernizzazione delle infrastrutture ferroviarie.

Per assicurare il rispetto delle stringenti tempistiche fissate dal PNRR, nonché la corretta gestione e rendicontazione degli investimenti, si rende infatti necessario prevedere un adeguato supporto tecnico per consentire il monitoraggio della attività del soggetto attuatore per la rilevazione dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale afferenti al conseguimento di milestone e target di

pertinenza degli interventi finanziati. L'assistenza tecnica richiesta fornirà supporto operativo e gestionale alle strutture competenti, contribuendo in modo determinante al coordinamento tra soggetti attuatori, nonché alla rilevazione di eventuali criticità riscontrate nel corso dell'attuazione dei progetti che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti.

L'Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU: il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) e il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d'Europa (REACT-EU). Il solo RRF mette a disposizione del nostro Paese risorse per 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel periodo 2021- 2026.

La componente M3C1 “Rete ferroviaria ad alta velocità/capacità e strade sicure” del PNRR, dedicata agli investimenti sulla infrastruttura ferroviaria in concessione a Rete Ferroviaria Italiana (RFI), interessa complessivamente 21,96 miliardi di euro di risorse PNRR di cui 10,80 miliardi di euro per “progetti in essere” e 11,16 miliardi di euro per “nuovi progetti”, tutti interventi inclusi nei Contratti di programmi tra il Ministero delle infrastrutture dei trasporti ed il gestore RFI.

Gli investimenti della componente M3C1 sono determinanti per il raggiungimento dei 67 milestone e target del PNRR assegnati al MIT.

Al fine di poter monitorare e dare attuazione al Piano il MIT ha sottoscritto con RFI una apposita convenzione che disciplina, nel rispetto delle procedure interne approvate dall'amministrazione e di quelle stabilite dal MEF o dai regolamenti europei, le modalità di presentazione da parte del soggetto attuatore RFI delle domande di rimborso (anticipazione, intermedia o saldo) riguardanti i 135 interventi ferroviari, nonché le verifiche formali finalizzate ad assicurare la completezza e correttezza dei dati e della documentazione amministrativa, tecnica e contabile inserita dal SA nel sistema informatico ReGis del MEF.

Alla luce di tali elementi, risulta essenziale garantire un efficace presidio tecnico e operativo delle attività connesse alla gestione dei Contratti di Programma tra MIT ed RFI, questo anche in considerazione delle ulteriori incombenze derivanti dall'attuazione del PNRR e delle stringenti tempistiche europee per il traguardo dei relativi target e milestones.

La disposizione proposta assicura pertanto la copertura finanziaria necessaria all'attivazione di un servizio di assistenza tecnica per il 2026 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e un ente tecnico specializzato finalizzato a fornire supporto operativo e gestionale e assistenza tecnica alla struttura ministeriale competente.

In particolare, tale supporto riguarderà:

- il monitoraggio dei cronoprogrammi e della spesa;
- la verifica della corretta trasmissione delle domande di rimborso e della corretta documentazione amministrativa e contabile;
- il monitoraggio dello stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dei singoli interventi;
- la verifica degli avanzamenti relativi al conseguimento dei milestone e target associati ai progetti.

Per quanto riguarda le modalità operative, l'accordo di servizio dovrà prevedere:

- la predisposizione di un piano operativo annuale con obiettivi specifici e indicatori di performance;
- un monitoraggio periodico dell'avanzamento delle attività;
- relazioni trimestrali sullo stato di attuazione dell'accordo.

L'adozione della presente disposizione è funzionale al raggiungimento dei milestone e target del PNRR assegnati al MIT e di competenza della DG Ferrovie, in considerazione dell'elevato numero di interventi da gestire, della loro complessità tecnica e del volume complessivo delle risorse assegnate al settore ferroviario. Sempre nell'ottica di agevolare il completamento degli interventi PNRR in vista della sua conclusione, al fine di assicurare continuità nell'erogazione di adeguato supporto tecnico-operativo, il **comma 7** proroga fino all'aggiudicazione delle nuove procedure di gara e, comunque, non oltre il termine di conclusione delle attività di rendicontazione e chiusura del PNRR, tutti gli accordi quadro, le convenzioni e i contratti quadro – aggiudicati sulla base dell'attuale o della previgente disciplina in materia di contratti pubblici – relativi all'affidamento di servizi applicativi in cloud nonché di servizi di Demand e Project Management Office (PMO) da erogare in favore delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR ovvero con altre risorse europee, che siano in corso, anche per effetto di precedenti proroghe, alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Tenuto conto che, attualmente, non risultano attivi strumenti Consip dedicati specificamente all'assistenza tecnica e al supporto tecnico-operativo da rendere alle Amministrazioni titolari per l'espletamento delle attività legate alla fase conclusiva di attuazione del PNRR, si rende necessaria la proroga di strumenti convenzionali relativi ad attività analoghe, nelle more dell'espletamento, da parte di Consip, di successivi accordi e convenzioni quadro aventi specificamente ad oggetto le sopra descritte attività (di cui si occupa il successivo comma **48**, al quale si rinvia).

La proroga avviene alle medesime condizioni materiali e finanziarie già oggetto dell'iniziale aggiudicazione e nel limite massimo del 50% del valore iniziale della convenzione o dell'accordo quadro.

In diretto collegamento con le previsioni di cui al comma precedente ed accelerare le fasi di rendicontazione e chiusura del PNRR, poi, il **comma 8** consente a Consip S.p.A. di indire nuove procedure di gara per la sottoscrizione di accordi quadro, di convenzioni e di contratti quadro finalizzati all'affidamento, da parte delle Amministrazioni centrali titolari di programmi o interventi finanziati con le risorse del PNRR, dei servizi già illustrati in relazione al comma 7 (cloud, Demand e PMO).

Nell'ambito delle attività necessarie a garantire un adeguato supporto tecnico-operativo alle amministrazioni centrali per accelerare le fasi di rendicontazione e chiusura del PNRR, infatti, la norma in esame destina un importo massimo pari a 100 milioni di euro per garantire un rafforzamento stabile, strutturale e duraturo della capacità amministrativa delle Amministrazioni centrali maggiormente coinvolte nell'attuazione del PNRR, quale presupposto imprescindibile per un'attuazione efficace, tempestiva e regolare del Piano, anche nella fase finale di rendicontazione e chiusura.

Le attività di supporto potranno riguardare gli ambiti della gestione finanziaria, rendicontazione e controllo e, precisamente, si sostanzieranno nel:

- a) supporto tecnico-operativo nella gestione e rendicontazione degli obiettivi europei e per le attività connesse ai flussi finanziari;
- b) coinvolgimento di esperti indipendenti per semplificare e accelerare gli adempimenti rendicontativi;
- c) supporto o svolgimento delle attività di controllo.

ART. 3

(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei soggetti attuatori delle misure PNRR)

Nell'ambito delle attività di attuazione del PNRR che il Dipartimento della funzione pubblica sta utilizzando, si è concretizzata la possibilità (data anche la richiesta pervenuta in tal senso dagli enti locali) di continuare ad utilizzare le risorse non fruite tra quelle destinate al Sub-investimento 2.2.1 "Assistenza tecnica a livello centrale e locale" della misura M1C1.

In tale contesto, l'articolo in commento è quindi finalizzato, con le previsioni di cui ai commi 1 e 2 a consentire l'aggiornamento di tale attività.

Pertanto, al **comma 1** si prevede che con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata si provveda all'aggiornamento del riparto delle risorse di cui all'Allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2021 recante "Riparto delle risorse per il conferimento di incarichi di collaborazione per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR", sulla base dei dati relativi allo stato di utilizzo delle risorse così come risultanti dal sistema informatico Regis, tenuto conto della percentuale di impegno delle risorse assegnate e delle richieste di risorse aggiuntive per il conferimento di ulteriori incarichi professionali, in coerenza con gli obiettivi della citata misura PNRR, da parte delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano trasmesse entro il 31 marzo 2026.

Il **comma 2** prevede che con il medesimo decreto di cui al comma 1, si provveda a definire le procedure finanziarie, di monitoraggio, rendicontazione e controllo, coerenti con la disciplina applicabile al PNRR.

Il **comma 3** reca un intervento in materia di spesa per il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali.

Il comma 6 dell'art. 3 del decreto-legge n. 44 del 2023, recante "*Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche*", prevede che, per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del provvedimento, la spesa per il segretario non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa.

L'effetto generato dallo scomputo della spesa del segretario dal calcolo dei limiti di spesa per il personale previsti dalla vigente normativa è quello di consentire ai comuni di incrementare la propria capacità assunzionale, consentendo a questi ultimi l'arricchimento e l'implementazione dei propri organici.

L'attuale formulazione della disposizione in esame, tuttavia, determina altresì la costituzione di un regime di calcolo della spesa per il personale degli enti locali a doppio binario, con il risultato di penalizzare in maniera irragionevole gli enti che, a parità di condizioni, sono già provvisti di segretario comunale e che vedono ridotta la propria capacità assunzionale proprio in virtù del computo della spesa per il segretario comunale all'interno della complessiva spesa del personale.

Il comma in esame, pertanto, mira da un lato a rendere "strutturale" detta previsione, attraverso l'eliminazione del limite temporale previsto, dall'altro ad ampliare l'applicazione della disposizione a tutti i comuni, indipendentemente dalla circostanza che siano provvisti o meno del segretario comunale alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di eliminare tale disparità di trattamento.

In tal modo si persegue la duplice finalità di favorire l'immissione di nuovi segretari comunali presso comuni di piccole dimensioni, i quali non vedono incidere la spesa del segretario comunale sulla propria capacità assunzionale e di liberare spazio assunzionale per i comuni già provvisti di segretario,

i quali, non dovendo più considerare la relativa spesa all'interno della spesa del personale, potranno impiegare le corrispondenti somme, nel rispetto dei limiti vigenti, per procedere a nuove assunzioni.

Le disposizioni di cui ai **commi 4, 5 e 6**, al fine di sopperire con urgenza alla grave carenza di segretari comunali iscritti nella fascia iniziale di accesso in carriera, sono volte a incrementare il numero delle iscrizioni (340) da effettuare in relazione al concorso pubblico indetto con decreto del Capo Dipartimento per gli Affari interni e territoriali prot. n. 28269 del 18 novembre 2024.

In particolare, la normativa vigente (articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997) prevede che l'abilitazione per l'iscrizione all'Albo venga rilasciata al termine di un articolato procedimento nel cui ambito è previsto, dapprima, un concorso pubblico e, successivamente, un corso-concorso selettivo di formazione (della durata di 6 mesi cui segue un tirocinio pratico di 2 mesi presso uno o più comuni).

Il comma 6 del citato articolo 13 del d.P.R. n. 465 del 1997 prevede, peraltro, che al predetto corso-concorso selettivo di formazione siano ammessi un numero di borsisti pari a quello delle iscrizioni all'Albo maggiorato di una percentuale del 30 per cento.

Tanto premesso, al corso-concorso selettivo di formazione richiamato nel comma 5 potranno partecipare un massimo di n. 441 borsisti. Di essi, tuttavia, solo i primi n. 340 risulteranno vincitori e conseguiranno, pertanto, il diritto all'iscrizione all'Albo; le restanti n.101 unità, invece, anche laddove avessero conseguito il punteggio minimo di idoneità previsto dal bando, resteranno comunque escluse dall'iscrizione.

In ragione delle richiamate carenze, con il **comma 4** del presente articolo si intende derogare alla disciplina del citato comma 6 dell'articolo 13 del d.P.R. n. 465 del 1997 in modo da consentire - *una tantum* e in via eccezionale - che l'iscrizione possa riguardare anche i borsisti idonei non vincitori.

Il **comma 5** prevede, invece, che, ai fini dell'iscrizione delle citate 101 unità aggiuntive di segretari, risulti applicabile la disciplina prevista dal comma 8 dell'articolo 16-ter del decreto-legge n.162 del 2019.

Il **comma 6** chiarisce, infine, che le modalità di svolgimento del corso-concorso selettivo di formazione oggetto della disposizione restano disciplinate dal comma 1 del sopra citato articolo 16-ter. Difatti, la diversa modulazione di tale corso-concorso - tra periodo di formazione e di tirocinio - prevista dall'articolo 12-bis, comma 2, lett. a), del decreto-legge n. 4 del 2022, risulta applicabile alle procedure di reclutamento che verranno bandite a partire dal 2023 e fino al termine del PNRR.

I successivi commi da 7 a 9 introducono alcune misure di particolare rilievo al fine di consentire agli enti locali il raggiungimento degli obiettivi stabiliti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Nello specifico, l'intervento di cui al **comma 7** si rende necessario per prorogare, ed estendere temporalmente per tutta la durata del PNRR, la misura già prevista, ma per il solo anno 2023, dall'art. 3, comma 2, del D.L. n. 44 del 2023.

L'art. 3, comma 2, del D.L. n. 44 del 2023 ("Disposizioni per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche"), prevede che: "Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della

legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.”.

Il richiamato art. 31-bis, comma 5, del D.L. n. 152 del 2001, dispone che “*Al fine del concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti per le assunzioni previste dai commi 1 e 3 (ossia assunzioni a tempo determinato per attuazione interventi PNRR), è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali. A tale fine i comuni interessati comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, entro il 30 luglio 2022, le esigenze di personale connesse alla carenza delle professionalità strettamente necessarie all'attuazione dei predetti progetti il cui costo non è sostenibile a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”.*

Tanto premesso, con la disposizione in esame si consente che il contributo erogato ai piccoli Comuni per procedere alle assunzioni di personale a tempo determinato da destinare all'attuazione dei progetti del PNRR per una determinata annualità, dal 2022 al 2026, possa essere impiegato anche nelle annualità successive, ma comunque entro il 31 dicembre 2026.

Il **comma 8** introduce una serie di interventi necessari con riferimento al fondo di cui all'articolo 42 del decreto-legge n. 50 del 2022, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte dei comuni con popolazione superiore a cinquecentomila abitanti, per le ragioni che di seguito si espongono nel dettaglio.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 42 è stato disciplinato che le modalità di monitoraggio del contributo avvengano attraverso il sistema di cui al decreto legislativo n. 229 del 2011 (BDAP-MOP), tuttavia, al successivo comma 4 è previsto che per gli interventi finanziati con il Fondo si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR. Per tale ragione, all'interno del decreto interdipartimentale di assegnazione delle risorse del 31 agosto 2022, è stata stabilita una modalità di monitoraggio differenziata a seconda delle opzioni selezionate dagli Enti all'interno delle schede progettuali.

La gestione del fondo attraverso il sistema BDAP-MOP presenta tuttavia significative limitazioni operative che impediscono un adeguato controllo dei flussi finanziari e delle attività di controllo in capo al Ministero dell'interno. Il sistema BDAP-MOP, infatti, è concepito esclusivamente come strumento di monitoraggio e non consente di acquisire informazioni dettagliate relative ai pagamenti effettivamente sostenuti dagli attuatori degli interventi. Tale carenza informativa risulta particolarmente critica in quanto alcuni dati essenziali per la corretta gestione del fondo attengono specificamente alla rendicontazione di spesa, che richiede un livello di dettaglio e tracciabilità non garantito dal sistema di monitoraggio attualmente previsto.

Considerate le oggettive difficoltà legate alla simultanea gestione dei contributi su diverse banche dati (BDAP-MOP/REGIS) e la necessità di disporre di informazioni complete e dettagliate sui pagamenti

effettuati, tenuto altresì conto del fatto che il Fondo in parola è stato istituito per rafforzare gli interventi del PNRR, per ragioni di semplificazione amministrativa e di efficacia gestionale, si rende necessario uniformare le modalità di monitoraggio, gestendo unicamente attraverso la piattaforma informatica ReGiS tutte le progettualità oggetto di finanziamento.

L'integrazione al comma 4 operata con la proposta emendativa in esame è volta a consentire l'utilizzo delle economie di progetto derivanti da interventi ultimati e collaudati per il completamento di altri interventi della medesima stazione appaltante, purché ricompresi nel Piano e cofinanziati dal PNRR o dal Piano Nazionale per gli investimenti Complementari al PNRR (PNC). La modifica normativa persegue l'obiettivo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili e garantire il completamento degli interventi strategici previsti dai Piani nazionali. L'introduzione di questa misura risponde all'esigenza di superare le rigidità procedurali che potrebbero compromettere la realizzazione degli investimenti programmati, particolarmente rilevanti nel contesto del raggiungimento degli obiettivi e traguardi stabiliti a livello europeo.

L'esperienza maturata nell'attuazione dei progetti finanziati con fondi PNRR e PNC ha evidenziato come la generazione di economie di progetto rappresenti un fenomeno ricorrente nel processo di realizzazione delle opere pubbliche. Tali economie derivano tipicamente da ribassi d'asta superiori alle previsioni, ottimizzazioni progettuali in corso d'opera, variazioni tecniche migliorative o dalla conclusione anticipata dei lavori rispetto ai cronoprogrammi stabiliti.

Il meccanismo proposto consente di recuperare e reinvestire queste risorse residue nell'ambito dello stesso Piano, evitando la perdita di fondi già assegnati e contribuendo al completamento di interventi che potrebbero altrimenti risultare sottofinanziati. La previsione dell'autorizzazione ministeriale garantisce il necessario controllo centrale sulla redistribuzione delle risorse, assicurando coerenza con gli obiettivi strategici del Piano e compatibilità con i vincoli di bilancio.

L'applicazione della disposizione è subordinata al rispetto di specifiche condizioni che garantiscono la corretta gestione delle risorse pubbliche. In primo luogo, le economie devono derivare esclusivamente da interventi formalmente ultimati e collaudati, assicurando così la definitiva quantificazione delle risorse disponibili per la redistribuzione.

La competenza deve rimanere nell'ambito della medesima stazione appaltante, elemento che facilita la gestione amministrativa e contabile delle risorse e mantiene la responsabilità gestionale in capo al soggetto già individuato come attuatore. Gli interventi beneficiari devono necessariamente essere ricompresi nel Piano di riferimento e risultare cofinanziati dai fondi PNRR o PNC, garantendo così la coerenza programmatica dell'operazione.

L'autorizzazione del Ministero dell'interno rappresenta il presidio di controllo che assicura la valutazione preventiva della congruità dell'operazione rispetto agli obiettivi generali del Piano e la verifica della sussistenza delle condizioni normative per il trasferimento delle risorse. L'implementazione di questo meccanismo produce diversi benefici strategici per l'attuazione dei Piani. Dal punto di vista dell'efficienza allocativa, consente di massimizzare l'utilizzo delle risorse disponibili, evitando che eventuali economie rimangano inutilizzate. Sul piano operativo, facilita il completamento di interventi strategici che potrebbero altrimenti subire ritardi o riduzioni di portata per insufficienza di fondi.

La misura contribuisce inoltre al rispetto dei cronoprogrammi stabiliti a livello europeo, riducendo il rischio di perdita di finanziamenti per mancato raggiungimento dei milestone e target previsti. La flessibilità introdotta consente di adattare la programmazione finanziaria alle effettive esigenze emerse durante l'attuazione, migliorando la capacità di risposta del sistema alle variazioni dei fabbisogni.

L'intervento di cui al **comma 9** si rende necessario al fine di consentire l'impiego delle risorse non utilizzate nell'anno 2025 per garantire un servizio di supporto tecnico specialistico per la gestione,

attuazione, monitoraggio e controllo dei contributi PNRR assegnati dalla Direzione Centrale per la Finanza Locale del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (DAIT) del Ministero dell'Interno.

In particolare, si fa riferimento alla garanzia di un supporto strategico nell'attuazione dei seguenti interventi:

- M5C2 - Investimento 2.1, inerente investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale per un totale di € 2.000.000.000,00;
- M5C2 - Investimento 2.2, inerente i Piani Urbani Integrati (general project) per un totale di € 900.000.000,00;
- M5C2 – Investimento 2.2 b), inerente i Piani urbani integrati – Fondo dei Fondi della BEI per un totale di € 272.000.000,00.

La necessità di rafforzare la capacità della Direzione Centrale per la Finanza Locale è dovuta anche ai fini dell'efficace ed efficiente gestione, attraverso il sistema ReGiS, delle procedure di monitoraggio delle informazioni e dei dati, nell'individuazione delle relative criticità e nella proposta di eventuali azioni correttive.

Ai commi 10, 11 e 12 si dettano disposizioni tese a garantire la necessaria continuità ai progetti di trasformazione digitale avviati nell'ambito dei progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e più in generale a dotare il Presidente del Consiglio dei ministri di una struttura adeguata ad assicurare supporto per l'efficace espletamento delle attività necessarie all'esercizio delle funzioni, di cui alla lettera b-bis) del comma 3 dell'articolo 5 della legge 400/1988, di promozione, indirizzo e coordinamento dell'azione del Governo nelle materie dell'innovazione tecnologica, dell'attuazione dell'agenda digitale italiana ed europea, della strategia italiana per la banda ultralarga, della digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese, nonché della trasformazione, crescita e transizione digitale del Paese, in ambito pubblico e privato, dell'accesso ai servizi in rete, della connettività, delle infrastrutture digitali materiali e immateriali e della strategia nazionale dei dati pubblici, e per quelle di supporto ad ogni altra ulteriore funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei ministri nell'area funzionale dell'innovazione tecnologica e della transizione digitale.

A tal fine **al comma 10** si prevede di incrementare la dotazione organica dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri di una posizione di livello generale e di cinque posizioni di livello non generale, da assegnare alla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale. Si prevede, altresì, che, in considerazione della specificità delle professionalità necessarie e dell'urgenza di coprirle, per lo svolgimento delle funzioni attribuite alla struttura di cui al presente comma, in sede di prima applicazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, o dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche in deroga ai relativi limiti percentuali vigenti nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 11**, inoltre, per le medesime finalità nonché al fine di garantire la più efficace azione di coordinamento del processo di digitalizzazione del Paese, sia a livello centrale sia a livello territoriale e di mantenere le migliori professionalità attratte al Dipartimento per la trasformazione digitale nel corso delle attività PNRR, autorizza un incremento della dotazione organica dei funzionari di categoria A F1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri di centotrenta unità. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla [legge 12 marzo 1999, n. 68](#), è previsto che il bando possa consentire l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo all'esperienza maturata nello svolgimento di attività similari presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito del contingente di esperti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80. Infatti, il contingente di esperti di cui al citato articolo 10, specializzato nella standardizzazione

dei programmi di digitalizzazione, garantendo coerenza tra le policy nazionali e le attività a livello locale, ha consentito il raggiungimento dei target e milestone del PNRR. Nello specifico ha supportato la gestione di oltre 66.000 progetti delle oltre 17.000 pubbliche amministrazioni beneficiarie, centrali e locali, per un valore complessivo degli investimenti di oltre 11 miliardi di euro. Pertanto, tale personale, avendo maturato specifica esperienza nel monitoraggio dei progetti e nel supporto alle amministrazioni centrali e locali, nonché nell'implementazione dei suddetti programmi, rappresenta un patrimonio di competenze che deve essere necessariamente valorizzato e non disperso, per garantire la prosecuzione dell'azione di digitalizzazione e di recupero del divario digitale che sta consentendo al Paese di consolidare il proprio posizionamento nei principali indicatori europei.

Il **comma 12** quantifica gli oneri in euro 11.551.995,7 e stabilisce che vi si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito in legge con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

ART. 4

(Misure di semplificazione per l'attuazione degli interventi previsti dal PNRR e per la realizzazione di quelli non più finanziati con risorse del medesimo)

La presente disposizione è finalizzata ad agevolare il tempestivo conseguimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, come modificato a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, nonché ad assicurare la loro rendicontazione e la formalizzazione delle richieste di pagamento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, secondo la tempistica indicata nella comunicazione della Commissione europea COM(2025) 310 final del 4 giugno 2025.

A tal fine il **comma 1** prevede (in linea con quanto stabilito, in occasione della revisione del PNRR di cui alla decisione del Consiglio UE dell'8 dicembre 2023, dall'articolo 12, comma 9, del decreto – legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56) che qualora si renda necessario, a seguito della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, procedano all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferme restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti, e l'applicazione delle previsioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 in materia di riduzione dei termini procedurali. Al contempo, si impone alle Amministrazioni centrali di comunicare, immediatamente, detti provvedimenti alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 e alla Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.

Il **comma 2** prevede, a beneficio degli interventi finanziati con risorse PNRR, la non applicabilità fino al 31 dicembre 2026:

- dell'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge n. 36 del 2022, che prevede il preventivo parere del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE) della Presidenza del Consiglio dei ministri e della Ragioneria Generale dello Stato sui progetti di partenariato pubblico-privato di importo superiore a 10 milioni di euro;

- dell'articolo 175, comma 3, del codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36 del 2023), che prevede il parere, non vincolante, del Nucleo di consulenza per l'Attuazione delle linee guida per la Regolazione dei Servizi di pubblica utilità (NARS) sui progetti di partenariato pubblico-privato di importo superiore a 50 milioni di euro.

Il **comma 3** contiene previsioni finalizzate ad accelerare gli interventi di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023, volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico.

Attualmente, l'articolo 29 del decreto-legge n. 13 del 2023 prevede l'applicazione, per tali interventi, della disciplina prevista dagli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018. L'articolo 4 di tale ordinanza, dedicato alle deroghe, prevede la possibilità di provvedere, sulla base di apposita motivazione, tra l'altro, in deroga agli articoli 2-bis, 7, 8, 9, 10, 10-bis, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 14-quinquies, 16, 17, 19 e 20 della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni.

La presente disposizione, apportando deroghe all'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, prevede la riduzione, rispettivamente, a dieci giorni e a trenta giorni dei termini di trenta giorni e di novanta giorni previsti dal predetto articolo 17-bis ai commi 1 e 3, operanti per l'acquisizione – in funzione dell'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento – degli assensi, concerti, nulla osta comunque denominati o delle proposte di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici.

La disposizione, che conduce ad una riduzione di un terzo dei termini generali regolati dall'articolo 17-bis della legge n. 241 del 1990, è giustificata non soltanto dalla necessità di consentire il conseguimento degli obiettivi PNRR, ma anche dalla natura tipicamente urgente degli interventi di protezione civile (posti a presidio di beni primari ex articolo 1 del decreto legislativo n. 1 del 2018), quali sono quelli di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La disposizione, inoltre, regola la responsabilità del dirigente o del funzionario inadempiente per l'ipotesi in cui, formatosi *per silentium* l'atto di assenso occorrente ai fini della conclusione del procedimento, il provvedimento espresso non venga adottato nei termini. A tale riguardo, si prevede, infatti, che, decorsi i termini di formazione tacita dell'atto di assenso comunque denominato, il procedimento è concluso senza ritardo e la mancata o tardiva adozione del provvedimento costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

Il **comma 4** introduce una disposizione tesa a semplificare il peculiare meccanismo di superamento del dissenso previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 31 n. 77 del 2021, attivabile nell'ipotesi di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente manifestato da un organo statale che sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR. In tale eventualità, la citata norma onera l'Autorità politica delegata in materia di PNRR ovvero il Ministro competente di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi cinque giorni, della sottoposizione della questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni. Ora, la disposizione in commento intende completare il descritto meccanismo di superamento del dissenso, stabilendo che le determinazioni così adottate in sede di Consiglio dei ministri siano idonee a comporre, in via definitiva, il contrasto precedentemente insorto tra Amministrazioni dello Stato, tenendo luogo di tutti i pareri, nulla osta, autorizzazioni o provvedimenti necessari all'efficace prosecuzione della fase attuativa degli interventi PNRR.

Il **comma 5**, al fine di agevolare la tempestiva attuazione degli interventi non più finanziati, integralmente o parzialmente, dal PNRR in forza della decisione del Consiglio del 27 novembre 2025, dispone la proroga dell'applicazione delle misure di semplificazione in materia di affidamento dei

contratti pubblici e in materia di procedimenti amministrativi previste dall'articolo 12 del decreto-legge n. 19 del 2024. A tal riguardo giova, infatti, precisare che, con la citata decisione del Consiglio ECOFIN, si è concluso l'iter di approvazione dell'ulteriore revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, per effetto di tale modifica, taluni interventi e misure non sono più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, con conseguente disapplicazione, in relazione agli stessi, della disciplina acceleratoria all'uopo prevista dalla normativa di settore (di cui al citato articolo 12). Si tratta, in particolare, delle seguenti previsioni:

- applicazione della disciplina acceleratoria e semplificata prevista per gli interventi PNRR e contenuta nei decreti-legge n. 77 del 2021 e n. 13 del 2023 nonché dalle ulteriori, specifiche disposizioni legislative volte a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR;
- applicazione delle disposizioni in materia di rafforzamento e supporto della capacità amministrativa, reclutamento di personale, conferimento di incarichi, semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili contenute negli atti normativi richiamati nell'articolo 12, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2024, oltre alle ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali;
- obbligo, per le Amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, di ricorrere al sistema informatico ReGiS per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- conferma del contributo del Fondo per l'avvio opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022, in favore degli interventi definanziati dal PNRR e dal PNC già beneficiari di risorse del predetto Fondo, al fine di non compromettere la realizzazione di tali interventi.

ART. 5

(Misure in materia in materia di regimi amministrativi)

L'intervento ha ad oggetto modifiche alla legge sul procedimento amministrativo (l. n. 241 del 1990) e disposizioni di coordinamento della stessa con il permesso di costruire (DPR n. 380 del 2001), nonché previsioni volte ad assicurarne l'attuazione, anche attraverso disposizioni transitorie.

In particolare, il **comma 1, lett. a) e b)** rispettivamente modifica l'articolo 14-*bis* e introduce, dopo l'articolo 14-*quinquies*, l'articolo 14-*sexies* della legge n. 241 del 1990, con l'obiettivo di rafforzare e sistematizzare l'istituto della conferenza di servizi "accelerata", già sperimentato con successo in via transitoria a partire dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020 (c.d. "Decreto Semplificazioni"), e oggetto di successive proroghe e modificazioni fino all'ultima, intervenuta con l'articolo 10, comma 4, del decreto-legge n. 25 del 2025. La norma rende strutturale una modalità di svolgimento della conferenza di servizi che si affianca alle altre previste dalla normativa vigente (modalità asincrona semplificata e modalità sincrona), ampliando gli strumenti a disposizione delle amministrazioni per una gestione più efficiente dei procedimenti autorizzativi. La disposizione introduce altresì, nuovo comma 7-*bis* all'articolo 14-*bis*, al fine di esplicitare che, in ogni caso, l'amministrazione procedente può scegliere di indire direttamente la conferenza decisoria in forma accelerata, ai sensi del nuovo articolo 14-*sexies*, fatti salvi i casi in cui in cui disposizioni di legge prescrivano la convocazione della conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'articolo 14-*ter*. Tale previsione ha lo scopo di favorire una maggiore flessibilità procedurale e di accelerare i tempi decisionali nei procedimenti amministrativi.

L'articolo 14-*sexies*, di nuova introduzione, disciplina in via strutturale la conferenza di servizi accelerata, definendone le modalità operative.

Le modifiche introdotte determinano e rendono strutturali la riduzione dei tempi della conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona, in quanto:

- a) le amministrazioni coinvolte sono tenute a rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute o dell'incolumità pubblica il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell'Unione europea;
- b) lo svolgimento della conferenza avviene con modalità esclusivamente telematiche: anche l'eventuale riunione della conferenza si svolge in modalità telematica e, quindi, non è necessaria la presenza fisica dei rappresentanti unici delle amministrazioni;
- c) viene rafforzato l'obbligo di motivazione per le amministrazioni partecipanti, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale, che, in caso di dissenso o non completo assenso, devono indicare le modifiche, le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, con la quantificazione, laddove possibile, dei relativi costi. Le prescrizioni dovranno essere determinate in conformità ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato.

La disposizione, al **comma 1, lett. c)**, modifica l' articolo 20, comma 1 con a finalità di assicurare certezza alla formazione del silenzio assenso. In particolare, con la modifica proposta, si chiarisce, in linea con l'orientamento giurisprudenziale prevalente del Consiglio di Stato, che il silenzio assenso non si forma quando l'istanza non è ricevuta dall'amministrazione competente o sia priva degli elementi indispensabili per definire il contenuto del provvedimento richiesto.

Il **comma 2** prevede che la collocazione di insegne di esercizio di cui all'articolo 23 decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della strada, è subordinata alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del Comune ove è svolta l'attività, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 del predetto articolo 23 nonché dei requisiti e criteri previsti dai regolamenti comunali o dell'ente proprietario della strada. La SCIA deve essere corredata da un'asseverazione del tecnico abilitato e, qualora l'ente proprietario della strada non sia il Comune, il SUAP del Comune deve inviare immediatamente la SCIA agli enti interessati, al fine di consentire il controllo sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti per lo svolgimento dell'attività e la presentazione, almeno cinque giorni prima della scadenza del termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA da parte del SUAP, di eventuali proposte motivate per l'adozione dei provvedimenti ivi previsti. Sono fatte salve le prescrizioni specifiche per le aree sottoposte a vincolo storico-artistico o paesaggistico, per le quali permane il vincolo dell'autorizzazione. In tale contesto, il **comma 3** prevede altresì che, al fine di garantire l'omogeneità delle procedure su tutto il territorio nazionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, è predisposta, previa intesa in Conferenza unificata, una modulistica unica standardizzata per la collocazione delle predette insegne. Entro il medesimo termine di 120 giorni, è prevista anche l'adozione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, di un apposito regolamento di modifica del d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, recante "*Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*", al fine di consentire la semplificazione della disciplina vigente e di adeguarla alle novità introdotte. Resta fermo, per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari, il regime dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della strada.

ART. 6

(Misure di semplificazione in favore dei cittadini e dei consumatori)

L'articolo in commento contiene disposizioni di semplificazione e in favore dei cittadini e dei consumatori. In particolare, il **comma 1**, prevede che le scuole, le università, i Comuni e le altre amministrazioni pubbliche competenti alla concessione di prestazioni sociali agevolate, siano tenute ad acquisire d'ufficio, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati (PDND), i dati ISEE dall'INPS. Per fruire dei benefici economici e delle agevolazioni, ad esempio, nel campo del diritto allo studio (libri testo, gite scolastiche) o di agevolazioni nel pagamento di mense e tasse universitarie e in molti altri settori, le famiglie sono costrette a predisporre la dichiarazione sul portale dell'INPS o a richiederla al CAF e, successivamente, a presentarla all'amministrazione competente. L'acquisizione d'ufficio ha, quindi, finalità di semplificazione, in quanto i cittadini non dovranno presentare personalmente l'ISEE, ma saranno le amministrazioni ad acquisirlo direttamente con la modalità suindicata. Ciò rende, altresì, più cogente ed efficace anche un'attività di controllo tesa ad evitare che si possano ottenere benefici a cui non si ha diritto.

I **commi 2, 3 e 4** sono diretti a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica a soggetti ultrasettantenni.

In particolare, il **comma 2**, in conformità con le modalità tecniche di emissione della Carta d'identità elettronica (CIE) previste dal decreto del Ministro dell'interno del 23 dicembre 2015, stabilisce, per i soggetti che abbiano compiuto i settanta anni d'età al momento della richiesta di rilascio, che la carta d'identità così rilasciata sia soggetta ad obbligo di rinnovo cinquantennale (determinando, pertanto, una validità sostanzialmente illimitata) e sia altresì valida per l'espatrio.

La previsione in rassegna è in linea con quanto previsto dal Regolamento UE 2019/1157, che consente agli Stati di stabilire una durata del documento superiore a 10 anni per coloro che hanno più di settanta anni e, in tal senso, una simile previsione è già presente nell'ordinamento spagnolo.

Resta comunque ferma la facoltà dell'interessato di richiedere, dopo dieci anni dal rilascio, il rinnovo del documento qualora ciò sia necessario per esigenze connesse alla validità del certificato di autenticazione.

Il **comma 3**, sempre nell'ottica di semplificare gli adempimenti amministrativi connessi al rilascio della carta d'identità elettronica per gli ultrasettantenni, prevede che le carte d'identità elettroniche già rilasciate a soggetti aventi almeno settant'anni d'età al momento del rilascio siano utilizzabili anche oltre il termine di validità decennale attualmente previsto per i soggetti maggiorenni, sebbene soltanto a fini di riconoscimento sul territorio nazionale e nei rapporti con amministrazioni pubbliche, non potendo, di conseguenza, essere utilizzate per l'espatrio.

Il **comma 4**, infine, consente ai soggetti che abbiano almeno compiuto il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto di richiedere, a partire dal 1° novembre 2026, il rinnovo della propria carta d'identità elettronica anche prima della data di scadenza.

Le previsioni ora illustrate mirano a semplificare gli adempimenti amministrativi a carico dei cittadini anziani e delle amministrazioni comunali, intendendo ridurre oneri e disagi per i soggetti più anziani, che sono oltre dieci milioni dei quali oltre quattro milioni hanno difficoltà di deambulazione, e consentire una razionalizzazione delle risorse amministrative, in linea con i principi di semplificazione e proporzionalità dell'azione amministrativa.

Tali previsioni sono coerenti con l'evoluzione normativa, riducendo l'esigenza di aggiornamenti frequenti del documento cartaceo o elettronico, laddove non vi siano modifiche sostanziali dei dati identificativi, e, allo stesso tempo, consentiranno di ridurre il carico di lavoro degli uffici comunali, con conseguente maggiore possibilità organizzativa di ridurre i tempi di attesa per il rilascio delle CIE.

Il **comma 5** intende introdurre una ulteriore modalità di rilascio della tessera elettorale personale in aggiunta al rilascio da parte del Comune. In particolare, con l'introduzione alla legge 30 aprile 1999, n. 120, dell'articolo 13-bis si prevede nel **comma 1** del citato articolo 13-bis, che ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) renda disponibile la tessera elettorale ai cittadini che vi sono iscritti.

Al **comma 2** sempre del citato articolo 13-bis si prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'interno, da adottare entro dodici mesi, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Dipartimento della trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, siano definite, le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo della tessera digitale, nonché la sua eventuale confluenza nel c.d. Sistema IT-Wallet. In particolare, i decreti dovranno disciplinare le modalità di utilizzo digitale della tessera e prevedere la possibilità di impiegare la copia analogica della stessa solo nel seggio di appartenenza dell'elettore. Si intende così prevenire il rischio del "doppio voto", escludendo dalla possibilità di impiego della copia analogica le categorie di elettori ammesse a votare in un seggio diverso da quello di appartenenza (componenti dell'ufficio elettorale di sezione, rappresentanti di lista. Nello specifico, le attività propedeutiche al rilascio della tessera elettorale in modalità telematica tramite ANPR, saranno sviluppati dalla Società Sogei S.p.A., incaricata, ai sensi dell'art. 1, comma 306, della L. n. 228/2012, della realizzazione, implementazione e gestione dell'ANPR e trovano copertura a valere sul sub-investimento 1.4.4 "Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale (SPID, CIE) e dell'anagrafe nazionale digitale (ANPR)" della Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 del PNRR, già oggetto di specifico Accordo tra il Ministero dell'Interno e il Dipartimento per la trasformazione digitale per disciplinare le modalità di collaborazione tra le due amministrazioni al fine di garantire la realizzazione del potenziamento dei servizi erogati dalla medesima banca dati, incluso l'adeguamento e l'evoluzione delle caratteristiche tecniche della piattaforma di funzionamento dell'ANPR.

Il **comma 6** introduce una modifica all'articolo 98-*quaterdecies*, comma 1, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche", al fine di rafforzare gli obblighi di tutela e trasparenza attualmente previsti in favore dei consumatori nella fase di attivazione dei servizi di connettività da postazione fissa (c.d. accesso a internet). L'intervento si rende necessario per garantire che l'utente finale possa beneficiare della migliore tecnologia disponibile presso la propria unità immobiliare, evitando pratiche atte a pregiudicare l'effettiva fruizione delle infrastrutture di nuova generazione. Il servizio di accesso a internet, infatti, può essere fornito mediante diverse tecnologie di rete di accesso: FTTH, FTTC, ADSL, FWA e FWA su rete 5G. Nella scelta del servizio il consumatore riceve normalmente l'informazione circa la velocità di connessione ma non viene informato delle tecnologie disponibili al suo indirizzo. Nella pratica è emerso infatti che taluni operatori di connettività, pur in presenza di copertura con tecnologia a prestazioni più elevate, procedono all'attivazione dei servizi mediante soluzioni alternative con capacità inferiori, senza fornire al consumatore una completa informazione sul miglior livello tecnologico raggiungibile al proprio indirizzo. Sebbene l'articolo 98-*quaterdecies* del Codice delle comunicazioni elettroniche e la deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) n. 156/23/CONS stabiliscano obblighi di informazione e trasparenza in relazione alle caratteristiche tecniche e qualitative dei servizi offerti, l'ordinamento non prevede attualmente alcun obbligo per l'operatore di riferire all'utente le tecnologie disponibili. Il comma in esame è quindi volto a colmare tale lacuna, introducendo l'obbligo a carico degli operatori di comunicazioni elettroniche di comunicare all'utente le tecnologie disponibili per l'attivazione del servizio di accesso a internet, con le relative prestazioni misurate in base ai parametri di capacità rilevati tramite la *Broadband Map* dell'AGCOM, strumento pubblico e gratuito che consente di verificare, su tutto il territorio nazionale, le tecnologie di accesso e i relativi livelli di velocità.

ART. 7

(Misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità)

L'articolo contiene misure di semplificazione per l'attuazione della riforma in materia di disabilità, concorrendo, in tal modo, al raggiungimento sia degli obiettivi di cui alla milestone PNRR M1C1-63 (in scadenza al 30 giugno 2026) sia all'attuazione (mediante l'implementazione della sperimentazione prevista dall'articolo 33 del decreto legislativo 3 maggio 2024, n.62) della riforma 1 (“legge quadro sulle disabilità”) di cui alla Missione 5 – Componente 2 del PNRR.

Nel dettaglio, il **comma 1, primo periodo** estende le attività di sperimentazione previste dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ad ulteriori 40 province.

È utile rammentare che l'articolo 9 del decreto-legge n. 71 del 2024 aveva inizialmente previsto che riguardassero un primo nucleo di 9 province, poi incrementato di ulteriori 11, per un totale di 20 province, dal 30 settembre 2025 ai sensi dell'art. 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024.

Con la nuova disposizione, la sperimentazione riguarderà, dal primo marzo 2026, ulteriori 40 territori, tra province e città metropolitane italiane, distribuite in tutte le Regioni. Rimane ferma la data – il 1° gennaio 2027 – dalla quale la riforma di cui al menzionato decreto legislativo n. 62 del 2024 si applicherà in tutta l'Italia. A tale traguardo si giungerà, a seguito della nuova disposizione, in maniera più graduale, poiché l'inserimento nella sperimentazione di ulteriori 40 province e città metropolitane consente di limitare a soli 47 i territori nei quali l'attuazione della riforma partirà dal primo gennaio 2027.

Il **comma 1, secondo periodo** risolve un problema di coordinamento normativo tra il regolamento n. 94 del 2025 e la disposizione di cui all'art. 19-*quater* del decreto-legge n. 202 del 2024. Tale ultima disposizione è sopraggiunta durante l'iter del regolamento che, pertanto, non ha potuto tener conto dell'avvenuta estensione territoriale della sperimentazione di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 62 del 2024 ad ulteriori 11 province, né dell'estensione prevista dalla presente disposizione. Inoltre, occorre tener conto del fatto che anche negli ulteriori territori non interessati dalla sperimentazione, in vista dell'entrata in vigore a regime della riforma, occorrerà procedere ad attività di formazione.

Il **comma 2** regola le modalità di svolgimento della formazione nazionale e regionale a supporto della progressiva applicazione sul territorio della riforma di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024, prevedendo che avvenga sulla base della disciplina recata dal regolamento n. 30 del 2025, ancorché quest'ultimo sia riferito soli territori della prima versione della sperimentazione, come definiti dall'art. 9 del decreto-legge n. 71 del 2024. Ciò consente sin da subito di assicurare la formazione nei territori aggiunti alla fase sperimentale solo in seguito.

Il **comma 3** apporta modifiche al decreto legislativo n. 62 del 2024.

In particolare, la **lettera a)** introduce modifiche all'articolo 9, comma 3, capoverso 4 del citato decreto, che ha modificato l'articolo 4, della legge n. 104 del 1992.

Come noto, nel corso dell'anno 2024 è stata approvata la riforma sulla disabilità di cui al decreto legislativo n. 62 del 2024 che, tra l'altro, modifica la composizione delle Commissioni mediche di accertamento, ora denominate Unità di Valutazione di base (UVB), anche in ragione della nuova logica di accertamento della disabilità fondato sul modello bio-psico-sociale.

Nel 2024, l'INPS, in qualità di soggetto unico accertatore della condizione di disabilità e al fine di garantire l'avvio della sperimentazione della riforma e la successiva entrata in vigore a regime, ha indetto alcuni concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato di:

- 1.069 professionisti medici di prima fascia funzionale. In attesa di espletamento della procedura di selezione dei medici, l'Istituto ha contrattualizzato medici e medici specialisti con contratto di lavoro autonomo;

- 781 unità di figure professionali appartenenti alle aree psicologiche e sociali;
- 138 funzionari sanitari.

L'avvio della fase sperimentale in alcuni territori ha già offerto risultati positivi, come emerge anche dal recente ampliamento delle altre province coinvolte, avvenuto con il recente decreto-legge n. 202 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2025.

In vista della attivazione a regime, a partire dal 1° gennaio 2027, di circa 1.000 unità di valutazione di base su tutto il territorio nazionale e tenuto conto dell'attuale fase di sperimentazione, utile, tra l'altro, proprio ad assicurare il progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento e a valutare eventuali modifiche alla disciplina in oggetto, sono adottate delle modifiche all'articolo 9 del d.lgs. n. 62 del 2024, in materia di composizione della UVB.

Più nel dettaglio, **al numero 1**, in materia di valutazione di base rispettivamente degli adulti e dei minori, anche al fine di ottimizzare i processi organizzativi e logistici di INPS, prevedono:

- che il Presidente dell'UVB può essere specializzato, oltre che in medicina legale, anche in medicina del lavoro o specializzazioni equipollenti o affini;
- in caso di indisponibilità di un medico in possesso delle citate specializzazioni, che l'INPS nomini come Presidente un medico che abbia svolto attività per almeno un anno (in luogo di tre) in organi di accertamento in materia assistenziale o previdenziale.

Viene, quindi, eliminato l'obbligo della presenza di un componente specializzato in medicina legale.

Analoga modifica (**numero 2**) è proposta per le UVB afferenti ai minori. Inoltre, alle medesime UVB si prevede la possibilità di partecipazione, anche in modalità a distanza mediante video-collegamento da parte del medico specializzato nella patologia che connota la condizione di salute del minore. Tale modalità partecipativa potrebbe soppiare alla carenza, in alcuni territori, di medici specializzati nella specifica patologia oggetto di accertamento, permettendo di assicurare la funzionalità delle commissioni sull'intero territorio nazionale/regionale e di garantire la partecipazione in tutti i territori regionali alle commissioni da attivare sulla base del numero di domande pervenute e non pregiudicare il buon andamento dei risultati della sperimentazione.

La lettera b) introduce alcune semplificazioni nelle modalità di trasmissione documentale tra gli enti coinvolti nei processi di valutazione di base e multidimensionale.

In particolare, nella lettera si prevede che la trasmissione dell'istanza di avvio del procedimento per la formazione del Progetto di vita individuale personalizzato e partecipato avvenga previa presentazione, da parte dell'interessato, di apposita istanza per il tramite di un apposito servizio messo a disposizione dall'INPS, che si interfaccia con eventuali piattaforme regionali e che opera secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento del medesimo Istituto. Per mezzo di tale piattaforma, il certificato che attesta la condizione di disabilità viene quindi trasmesso dall'INPS agli enti di cui all'articolo 23 ovvero agli ATS.

Inoltre, si introduce una modifica imposta dalla necessità di garantire la comunicazione di determinate informazioni alle Regioni, che in mancanza della compiuta interoperabilità del FSE, rimarrebbe carente.

Pertanto, in attesa dell'attuazione dell'interoperabilità con il fascicolo sanitario elettronico e, in tutti quei casi in cui è necessaria la condivisione di banche dati e informazioni con le autonomie locali che forniscono prestazioni assistenziali o sanitarie alle persone con disabilità, l'INPS può concludere specifiche convenzioni con le Regioni e le Province autonome per la condivisione delle informazioni necessarie a garantire l'erogazione delle prestazioni assistenziali a favore dei disabili di competenza dei suddetti enti (**lettera c)**.

Il **comma 4** ha la finalità di semplificare le disposizioni in materia di utilizzo del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e di ovviare alle criticità che sono emerse in fase di attuazione e che, di fatto, hanno lasciato la stessa inattuata con riferimento al primo periodo del comma 214, in ragione delle concrete difficoltà di definire con un decreto ministeriale i criteri generali per l'attuazione di tutte le misure previste nel comma 213 che, seppur tra loro connesse si riferiscono a progetti di diversa natura, quali turismo accessibile, lavoratori e tempo ricreativo sociale, inclusione, ipoacusia, autonomia e comunicazione, e altri. La modifica normativa in esame attribuisce al Ministro per le disabilità la competenza ad adottare un decreto di riparto per le materia a legislazione concorrente e a utilizzare poi il fondo con propri provvedimenti. In tal modo, fatta salva la competenza regionale costituzionalmente garantita per le materie relative ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità e al trasporto scolastico, si semplificherebbe la procedura di utilizzo delle risorse, riducendo i tempi necessari per il la conclusione dell'*iter* di adozione dei decreti ministeriali, al fine di gestire meglio le risorse e garantire risposte efficaci sulle varie tematiche per l'inclusione delle persone con disabilità, nel rispetto delle finalità istitutive del fondo stesso, di cui al comma 210 che espressamente richiamano l'obiettivo di assicurare un'efficiente programmazione delle politiche per l'inclusione, l'accessibilità e il sostegno a favore delle persone con disabilità. Le modalità di utilizzo del Fondo così semplificate mutuano dall'efficiente esperienza ultradecennale di altri Fondi istituiti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri quali il Fondo per le politiche della famiglia di cui al comma 1250 e seguenti, articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Lo strumento del decreto ministeriale consente, inoltre, di attribuire certezza giuridica in merito all'applicabilità della disciplina normativa pubblica, ad esempio in materia di limiti di spesa. Resta ferma la disciplina in materia di controlli preventivi di regolarità amministrativo contabile e di legittimità. Il Fondo è altresì soggetto al controllo concomitante della Corte dei conti.

Quanto al **comma 5**, si osserva che il decreto legislativo n. 222 del 2023 è stato il primo provvedimento adottato in attuazione della legge, n. 227 del 2021, che all'art. 2, comma 2, lett. e) prevedeva, quale criterio di delega, la riqualificazione dei servizi pubblici all'insegna dell'accessibilità e dell'inclusione, intese rispettivamente come diritto all'accesso e come concreta partecipazione alla vita sociale, economica e istituzionale. Il provvedimento si colloca in linea di continuità con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (ratificata con legge n. 18 del 2009), che impegna gli Stati a garantire, su base di uguaglianza, l'accesso all'ambiente fisico, ai trasporti, all'informazione e ai servizi digitali. In tale contesto, il d.lgs. 222 del 2023 ha delineato un impianto normativo coerente e integrato, volto a promuovere un modello di accessibilità by design come criterio strutturale nella progettazione e gestione dei servizi digitali pubblici.

Successivamente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo è stata istituita con decreto legislativo n. 20 del 2024 l'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità con compiti di vigilanza, tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità.

Pertanto, nell'ottica di rafforzare concretamente l'obiettivo della piena accessibilità e inclusione delle persone con disabilità e in coerenza con il ruolo proprio dell'Autorità Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità vengono riconosciute a quest'ultima delle specifiche funzioni che consentono di monitorare e agire per l'attuazione delle norme sull'accessibilità e sull'inclusione.

In particolare:

- la lettera a) modifica l'articolo 3, comma 1, del d.lgs. n. 222 del 2023, che ha inserito il comma 2-*bis* all'articolo 6 del decreto-legge n. 80 del 2021.

La disposizione introdotta dall'articolo 3 del d.lgs. n. 222 del 2023 prevede che le pubbliche amministrazioni sono tenute a designare, tra il personale in servizio, un dirigente amministrativo o un dipendente ad esso equiparato con esperienza documentata, o comprovata formazione, in materia di inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità cui spettano i seguenti compiti:

- definire le modalità e le azioni finalizzate a garantire la piena accessibilità dei servizi e degli ambienti amministrativi ai cittadini con disabilità e alle persone ultrasessantacinquenni (art. 6, co. 2, lett. f, del D.L. n. 80 del 2021);
- proporre gli obiettivi programmatici e strategici della performance, la strategia di gestione del capitale umano e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali (lett. a e b del medesimo articolo);

I nominativi dei referenti designati devono essere comunicati al Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.

La lettera a) in esame prevede che i nominativi siano comunicati anche all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità;

- la lettera b) introduce una modifica all'articolo 5, comma 2, del d.lgs. n. 222 del 2023 estendendo all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità la possibilità di partecipare al processo di formazione del Piano integrato di attività ed organizzazione di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), del decreto-legge n. 80 del 2021 e alla predisposizione delle proposte che il dirigente nominato ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, del medesimo decreto formula per l'elaborazione delle parti del Piano nella parte relativa alla definizione degli obiettivi programmatici e strategici della performance e della relativa strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo e degli obiettivi formativi annuali e pluriennali [comma 2, lettere a) e b) del citato articolo 6];

- la lettera c), infine, prevede l'inserimento, all'articolo 8, di un comma 1-bis, che attribuisce all'Autorità Garante Nazionale dei diritti delle persone con disabilità la facoltà di promuovere ricorsi ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 198 del 2009, nei casi di mancata attuazione o violazione dei livelli di qualità dei servizi essenziali per l'inclusione sociale e l'accessibilità.

Il **comma 6**, attraverso un'integrazione alla legge di ratifica della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (legge n. 18 del 2009), che ha istituito l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, chiarisce che il programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, che l'Osservatorio è tenuto ad attuare, è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le disabilità e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Il **comma 7**, secondo la medesima tecnica normativa utilizzata in relazione ai contenziosi di cui è parte l'Ispettorato Nazionale del Lavoro mediante l'articolo 13, comma 2, del decreto – legge 31 ottobre 2025, n. 159, chiarisce che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, di cui all'articolo 158 del d.P.R. n. 115/2002, compreso il contributo unificato, già prevista per le amministrazioni pubbliche si applica anche al Garante nazionale dei diritti delle persone con disabilità. All'uopo, si evidenzia che il Garante, istituito dal d.lgs. 5 febbraio 2024, n. 20 e operativo dal 1° gennaio 2025, è un'autorità amministrativa indipendente, partecipata nel sistema istituzionale volto alla promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità e che la disposizione in esame, oltre a rispondere all'esigenza di evitare un'ingiustificata disparità con altre autorità pubbliche in analoghe situazioni, rafforza l'efficacia operativa del Garante nella tutela dei diritti delle persone con disabilità.

Il **comma 8** dà atto che dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 8

(Semplificazioni in materia di obblighi amministrativi e di obblighi di pubblicazione per amministrazioni ed imprese)

L'articolo si inserisce nel contesto delle misure volte a semplificare e razionalizzare gli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n. 33 del 2013, in materia di trasparenza. In particolare,

la misura prevede, al **comma 1**, l'eliminazione dell'obbligo, per cittadini e imprese, di conservazione delle ricevute cartacee diverse dalle fatture, scontrini o ricevute fiscali, generate dai terminali abilitati ad accettare pagamenti con carta di credito, debito e prepagata. L'obbligo di conservazione per dieci anni delle ricevute cartacee, emesse dai terminali POS, al momento del pagamento con moneta elettronica è un onere non sempre di agevole assolvimento per le imprese e per i cittadini a cui potrebbe essere richiesta, in tal modo, la prova di pagamenti. Le ricevute emesse dai POS, infatti, rappresentano una mera prova di avvenuto pagamento e non costituiscono un documento contabile, necessario alla redazione del bilancio o alla dichiarazione fiscale, per cui il loro obbligo di conservazione per il periodo stabilito dal citato art. 2220 del codice civile, risulta oneroso e non strettamente necessario in relazione agli scopi per cui sono emesse. La misura rappresenta una semplificazione per cittadini e imprese. Le finalità di controllo possono essere sempre perseguitate sui documenti aventi valore fiscale.

Il successivo **comma 2** prevede la possibilità, per i soggetti i cui dati sui pagamenti sono già presenti nella banca dati che alimenta il portale “Soldi pubblici”, di adempiere agli obblighi di cui all’art. 4-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013 mediante la pubblicazione, nella sezione “Amministrazione trasparente”, di un collegamento al portale stesso, evitando duplicazioni informative.

Al **comma 3**, si stabilisce che i soggetti che trasmettono i propri dati alle banche dati nazionali di cui all’articolo 9-bis del decreto legislativo n. 33 del 2013, elencate nell’Allegato B del decreto, possano considerare assolti gli obblighi di pubblicazione relativi a numerosi articoli del decreto (tra cui quelli su incarichi, consulenze, enti controllati, bilanci, ecc.), semplicemente pubblicando un link alle banche dati interessate.

Al successivo **comma 4**, poi, vengono apportate modificazioni all’articolo 1 della legge n. 124 del 2017, in materia di obblighi di trasparenza per le aziende. Le pubbliche amministrazioni, come noto, ai sensi del d.lgs. n. 33 del 2013, sono tenute a pubblicare le informazioni relative a contributi e le sovvenzioni superiori a 1.000 euro. La legge n. 124 del 2017, come successivamente modificata, impone alle imprese l’obbligo di pubblicare le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, ricevuti da pubbliche amministrazioni, qualora l’importo totale superi i 10.000 euro annui. Le imprese assolvono tale obbligo inserendo le informazioni sulle sovvenzioni pubbliche all’interno della nota integrativa al bilancio oppure sul proprio sito internet o sul portale web delle associazioni di categoria. Sono previste sanzioni per il mancato adempimento, che ammontano all’1% delle somme ricevute, con un minimo di 2.000 euro, o, in caso di mancata regolarizzazione entro 90 giorni, nell’obbligo di restituzione integrale delle somme ricevute.

Tale obbligo costituisce una duplicazione, trattandosi di dati già disponibili sui siti delle amministrazioni, e un onere ridondante, in particolare per le microimprese che non dispongono di un sito web, tenuto conto anche che le medesime informazioni sono già oggetto di obbligo di comunicazione da parte delle PA. Si dispone, pertanto, la soppressione degli obblighi di comunicazione che gravano sulle imprese di cui all’art. 2195 c.c. (produzione beni e servizi, circolazioni beni, trasporto, attività ausiliarie) che ricevono sovvenzioni.

Le imprese, dunque, non dovranno più pubblicare le informazioni su sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, erogati dalle pubbliche amministrazioni, che l’amministrazione è già tenuta a pubblicare.

ART. 9

(Semplificazioni in materia di opere in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale)

L’articolo in commento introduce alcune semplificazioni la disciplina dei divieti di edificare in prossimità della c.d. “linea doganale”.

In particolare, la disposizione, a **comma unico**, sostituisce l'articolo 7, dell'allegato I del decreto legislativo n. 141 del 2024. Quest'ultimo, suddiviso in due commi, prevede, al **comma 1**, che per la realizzazione, modifica o spostamento di opere realizzate o da realizzarsi in prossimità della linea di vigilanza doganale e nel mare territoriale, è necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata dall'Ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, all'uopo stabilendo un termine di 30 giorni dalla richiesta per il rilascio del provvedimento di autorizzazione e prevedendo, nell'ipotesi di vano decorso del predetto termine, l'operatività del silenzio-assenso.

Al **comma 2**, poi, si precisa che il rilascio dell'autorizzazione ai sensi del comma 1 costituisce presupposto di legittimità di ogni altra autorizzazione relativa all'esecuzione delle attività ivi previste ed esclude dalla necessaria autorizzazione le opere interne agli edifici già esistenti. Infine, viene riconosciuto all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il potere di adottare atti interni volti a definire i presupposti di valutazione delle istanze, nonché ad individuare eventuali ulteriori fattispecie di esclusione dall'ambito applicativo della norma, in funzione dell'evoluzione tecnica e operativa delle esigenze di vigilanza.

ART. 10

(Misure urgenti di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione)

L'articolo reca misure di semplificazione in materia di circolazione stradale e di abilitazione alla guida e di navigazione.

In particolare, il **comma 1** è volto a superare le criticità riscontrate nel contesto ordinamentale vigente legate all'esame di idoneità professionale degli autotrasportatori. Mediante il presente intervento con cui si modifica l'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, i cittadini potranno sostenere l'esame di idoneità in una provincia diversa da quelle di residenza, eliminando, per l'effetto, un vincolo che ostacola l'accesso alla professione, in considerazione del fatto che non tutte le province hanno attivato la commissione di esame.

Il **comma 2** incide sull'articolo 14 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che sancisce che tra i compiti degli enti proprietari delle strade rientra la manutenzione e la pulizia delle stesse. Il successivo articolo 15 sanziona il getto o deposito di rifiuti e l'insudiciare e l'imbrattare la strada, prevedendo la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione al ripristino dei luoghi a proprie spese. Per altro verso, l'articolo 161 prevede una sanzione amministrativa pecunaria a carico di colui il quale non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento di materie viscide, infiammabili o comunque atte a creare pericolo o intralcio alla circolazione, stabilendo, altresì, l'obbligo di provvedere ad adottare senza ritardo le cautele necessarie per rendere sicura la circolazione e libero il transito, nonché di informare l'ente proprietario della strada o un organo di polizia. Il quadro regolatorio è completato dall'articolo 211 del codice della strada, il quale chiarisce quale sia il soggetto tenuto a far fronte agli oneri derivanti dalla pulizia della strada (anche successivamente a un incidente) e dal ripristino delle condizioni di sicurezza della strada nel caso di una violazione, come nella fattispecie prevista dal richiamato articolo 15 del codice della strada, da cui deriva la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dei luoghi. In particolare, si prevede che il prefetto ordini al trasgressore l'adempimento dell'obbligo di ripristino dei luoghi, specificando che l'esecuzione delle opere si effettui sotto il controllo dell'ente proprietario o concessionario della strada. Ciò posto, occorre rammentare che ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Testo unico ambientale – TUA) sono espressamente qualificati come rifiuti urbani, tra l'altro, "*i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade*" e "*i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade*". La ragione dell'inclusione di tali rifiuti nella categoria dei rifiuti urbani si rinviene nella volontà di facilitare la gestione dei rifiuti provenienti dalle strade da parte del servizio municipale, al fine di

garantire l'igiene pubblica, la salvaguardia ambientale, collocando i costi dell'attività all'interno del servizio pubblico. In tale contesto, significativo rilievo è assunto dai rifiuti derivanti da incidente stradale, i quali, anche se qualificabili quali rifiuti urbani, sono interessati da alcuni profili problematici relativi agli obblighi di gestione, discendenti dall'importanza di analizzarne la composizione al fine di individuare la presenza di eventuali sostanze pericolose quali idrocarburi o oli rilasciati dagli autoveicoli. Trattasi dei casi in cui, a seguito di un incidente, la strada sia ingombrata da materiali solidi e liquidi difficilmente rimovibili e il compito di liberare la carreggiata compete all'ente proprietario, il quale affida i lavori di rimozione dei rifiuti a imprese terze specializzate, con oneri a carico dei conducenti, non essendo possibile per costoro attivarsi per rimuovere eventuali resti di veicoli o della merce trasportata. Al riguardo, si evidenzia come, ai sensi dell'articolo 184, comma 1, del TUA, i rifiuti siano classificati non soltanto, secondo l'origine, in rifiuti urbani e speciali, ma anche, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Ne discende che, qualora i rifiuti derivanti da incidente stradale siano qualificabili non solo come rifiuti urbani, in quanto rientranti nella definizione fornita dal citato articolo 183, comma 1, lettera b-ter), TUA, ma anche come rifiuti pericolosi (e.g. sversamenti di oli minerali o di liquidi refrigeranti, caduta di accumulatori al piombo), queste tipologie di rifiuti, ancorché individuati fra i rifiuti solidi urbani, debbono essere gestiti nel rispetto di particolari modalità operative e di specifiche autorizzazioni previste per le loro particolari pericolosità. E invero, l'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del TUA, nell'inserire tra i rifiuti urbani i rifiuti *"di qualunque natura o provenienza"* giacenti su strade o aree pubbliche, ha il solo scopo di garantire la pulizia delle aree e delle strade pubbliche a cura del comune (cui compete, appunto, la gestione dei rifiuti urbani), il quale deve, quindi, provvedere alla raccolta, trasporto e stoccaggio di tutti i rifiuti giacenti in aree e strade pubbliche, a prescindere dalla loro natura, provenienza e classificazione. L'articolo in questione non intende, viceversa, derogare alle norme che presiedono alla fase recupero o smaltimento, che devono, quindi, avvenire in conformità alla natura equalità del rifiuto raccolto. In altri termini, il citato articolo 183, comma 1, lettera b-ter) sancisce la potestà regolatoria, in ordine alle competenze amministrative in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati su suolo pubblico, senza tuttavia consentire alcuna deroga alle regole di caratterizzazione e classificazione dei rifiuti fondate, ai sensi del menzionato articolo 184, comma 1 del TUA, sia sull'origine che sulle caratteristiche di pericolo. Nonostante il quadro normativo su delineato, la prassi consente di rilevare che sovente, a cagione di un'interpretazione errata, non vengano effettuate, in seguito a sinistro, le necessarie bonifiche dei rifiuti speciali sversati, che sono il più delle volte riconducibili a detriti solidi frantumati nonché liquidi oleosi e chimici il cui sversamento comporta ulteriori rischi per la sicurezza della circolazione. Al fine di porre rimedio a quanto rappresentato, la disposizione in esame interviene sull'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice della strada al fine di chiarire il corretto regime di gestione dei rifiuti e delle conseguenti operazioni di bonifica nel caso di spargimento di rifiuti sulle strade, anche ove trattasi di sostanze pericolose sversate a seguito della verificazione di incidenti. In tal senso, la disposizione assume carattere necessario e urgente per evitare che, in caso di sinistro o perdita accidentale di prodotti, la sicurezza della circolazione e l'ambiente siano messi a rischio dalla presenza di rifiuti.

Il **comma 3** introduce una disciplina transitoria finalizzata ad ampliare, fino al 31 dicembre 2026, nelle more della revisione organica della materia, il novero delle professionalità che possono far parte delle commissioni mediche locali, ricomprensandovi i medici in quiescenza già appartenenti ai summenzionati corpi e amministrazioni indicati all'articolo 119, comma 2, del codice della strada, previa comunicazione all'Azienda sanitaria locale (ASL) della disponibilità degli stessi a proseguire nell'incarico. Ciò, al fine di ridurre l'attesa per il rinnovo o per la verifica del titolo di guida, a vantaggio di coloro che hanno l'obbligo di sottoporsi a visita medica collegiale. L'ampliamento dei medici componenti delle CML con i medici in quiescenza è necessità ineludibile per continuare ad assicurare livelli adeguati di servizio in termini di controllo psico fisico dei conducenti, funzionale a tutelare la sicurezza della circolazione stradale ed il diritto costituzionale alla mobilità dei cittadini. A tale figura, coperta dal trattamento pensionistico, verrà corrisposto esclusivamente il compenso

previsto dalla normativa di settore regionale, autoalimentato dai diritti che i richiedenti la vista medica collegiale versano per tale finalità e che, con partita di giro, ritorna ai componenti della commissione medesima corrisposto dalla struttura di appartenenza (ASL, Amministrazioni varie). Nel caso di personale medico in quiescenza, si tratterà di regolare, da parte delle ASL sede di CML il pagamento delle somme entrate nel proprio bilancio ma aventi destinazione specifica. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n 4 (principio di onnicomprensività e non cumulabilità delle somme riconosciute ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico).

Il **comma 4** apporta modifiche all'articolo 1, comma 733, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 prevedendo l'inserimento di un periodo aggiuntivo. La citata disposizione, al fine di prevenire l'uso fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento e il rinnovo dei titoli abilitativi alla guida e dei titoli professionali connessi, e garantire elevati livelli di sicurezza informatica, assicurando il regolare svolgimento degli esami medesimi, ha autorizzato il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'utilizzo di dispositivi atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. In tale contesto, al fine di rendere omogenee le modalità di svolgimento delle sedute di esame e assicurare su tutto il territorio nazionale il corretto svolgimento degli esami di guida, la disposizione in esame autorizza anche gli uffici della motorizzazione civile delle regioni e le provincie autonome all'utilizzo di detti dispositivi (c.d. *jammer*) atti all'analisi e all'inibizione delle frequenze. Si rende, infatti, necessario, al fine di prevenire eventuali episodi di utilizzo fraudolento di apparecchiature di ricetrasmissione durante lo svolgimento degli esami di teoria per il conseguimento della patente di guida, adottare soluzioni volte a rilevare in tempo reale le eventuali sorgenti radio presenti nell'aula di esame e, in caso di presenza di segnali radio anomali, azionare i sistemi di oscuramento.

Il **comma 5** apporta modifiche all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2025, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2025, n. 105, al fine di intervenire sul limite massimo di passeggeri previsto nei casi in cui le autorizzazioni alla circolazione di targhe prova siano rilasciate ad aziende per attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli ovvero di loro componenti. In particolare, si prevede che alle predette aziende non si applichi il limite relativo al trasporto, oltre al conducente, di un solo passeggero, individuato nella persona del titolare dell'autorizzazione ovvero selezionato tra i dipendenti del titolare dell'autorizzazione o tra gli addetti titolari di rapporti di collaborazione funzionale con il medesimo. Detto limite rischia, infatti, di comportare rilevanti criticità operative nell'ambito delle attività di R&D dal momento che, per motivi tecnici, le attività di ricerca, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli e/o loro componenti necessitano della presenza a bordo del veicolo di più specialisti contemporaneamente per monitoraggi e valutazioni simultanei ed analisi dati in tempo reale, con potenziale impatto sulla competitività.

Il **comma 6** reca l'interpretazione autentica dell'articolo 172-bis del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 disponendo che il trasbordo del personale imbarcato tra unità dello stesso armatore, entrambe regolarmente armate, non comporta la messa in disarmo dell'unità di provenienza, purché essa rimanga ormeggiata e non impiegata nella navigazione e vengano osservati gli obblighi di custodia eventualmente disposti ai sensi dell'articolo 74 del codice della navigazione.

ART. 11

(Misure urgenti in materia di interoperabilità delle banche dati pubbliche e in materia di trasparenza e controllo degli strumenti digitali)

L'articolo in esame apporta modifiche al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, recante il “*Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*”.

In particolare il **comma 1, lett. a)** introduce nel Codice dell'amministrazione digitale il nuovo articolo 3-ter, che riconosce in capo al cittadino un diritto soggettivo alla trasparenza e al controllo sugli strumenti digitali a lui riferibili (identità digitali SPID e CIEid; Carta nazionale dei servizi; portafogli digitali; firme elettroniche; deleghe; posta elettronica certificata e servizi elettronici di recapito qualificato, che garantiscono con un elevato livello di sicurezza l'identificazione del titolare dello strumento o servizio, rientrando in tale categoria i futuri servizi di posta elettronica certificata adeguati ai requisiti del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 65, comma 7, del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217).

L'articolo istituisce, tramite i servizi resi disponibili da un'apposita sezione dedicata dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), un servizio di consultazione unitaria degli strumenti digitali del cittadino, con integrazioni veicolate mediante la Piattaforma digitale nazionale dati (PDND).

L'attuazione si fonda sulle infrastrutture nazionali già previste dal Codice:

- ANPR (art. 62) quale punto di accesso unitario per il cittadino;
- Piattaforma digitale nazionale dati – PDND (art. 50-ter) per l'allineamento costante e l'interoperabilità con i registri dei gestori degli strumenti digitali;
- Punto di accesso telematico “IO” (art. 64-bis) e Piattaforma digitale per le notifiche (art. 1, comma 402, legge n. 160 del 2019) per informare il cittadino in caso di nuove attivazioni o variazioni.

L'intervento persegue altresì finalità di tutela dell'utente e di prevenzione delle frodi e, infatti è previsto che:

- prima del rilascio di una nuova identità digitale, i gestori di SPID verificano, per il tramite della PDND, l'eventuale preesistenza di identità già associate alla medesima persona, avvalendosi gratuitamente dei dati resi disponibili da ANPR (comma 6); per l'identità digitale associata alla carta di identità elettronica (CIE) le modalità di emissione della CIE già prevedono tale verifica;
- previa manifestazione del consenso dell'interessato, i gestori degli altri strumenti digitali possono effettuare analoga verifica di tipo quantitativo (comma 7), con esito limitato al numero degli strumenti esistenti e senza ulteriori dettagli (comma 8), in conformità al principio di minimizzazione dei dati.

Sono quindi definite:

- la base giuridica e l'assetto delle responsabilità del trattamento presso ANPR (titolare sotto i soli profili della conservazione, della comunicazione e dell'adozione delle relative misure di sicurezza: Ministero dell'interno; responsabile del trattamento: Sogei S.p.A.; titolari del trattamento di registrazione e aggiornamento dei dati di propria competenza: gestori che possono avvalersi di società nominate responsabili del trattamento);
- le misure di sicurezza, con rinvio all'Allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, recante le regole tecniche di ANPR, nonché alle Linee guida adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale ai sensi dell'articolo 50-ter;
- il termine di adeguamento (30 aprile 2026) e il relativo meccanismo sanzionatorio in caso di inadempimento, mediante rinvio all'articolo 32-bis o 18-bis del Codice dell'amministrazione digitale. L'AgID assicurerà il coordinamento dei gestori degli strumenti digitali.

Infine, con un successivo decreto, potranno essere previsti ulteriori gestori di strumenti o dati non previsti dall'attuale formulazione.

In particolare, il **comma 1, lett. b)** modifica l'articolo 6-ter del predetto Codice, rubricato “*Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi*” (IPA), al fine di rendere tale indice funzionale a un miglior utilizzo della Piattaforma Digitale Nazionale Dati

(PDND), disciplinata all'articolo 50-ter del medesimo Codice, prevedendo sia la riorganizzazione dello stesso sia l'iscrizione al suo interno anche delle società a controllo pubblico, che si aggiungono ai soggetti rispetto ai quali è attualmente già contemplata l'iscrizione. Ciò al fine di garantire una maggiore efficienza nell'interoperabilità e nella trasparenza amministrativa e nei procedimenti di adesione alla PDND, rafforzando altresì l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche, in linea con il principio dell'unicità dell'invio, anche denominato “*once only*”.

Nel dettaglio, il **comma 1, lett. b), n.1**, modifica la rubrica dell'articolo 6-ter, al fine di ricoprendere nella denominazione dell'Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi anche le società a controllo pubblico.

Con il **comma 1, lett. b), n.2** si sostituisce integralmente il comma 1 dell'articolo 6-ter, prevedendo che nell'Indice in questione, come rideonominato, si iscrivono anche le società a controllo pubblico.

Con la modifica di cui al **comma 1, lett. b), n.3**, si introduce, dopo il comma 1, il comma 1-bis, volto a prevedere che per ogni pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio nonché per le società a controllo pubblico, l'Indice *de quo* garantisce, a richiesta del soggetto, l'inserimento dei dati utili per la gestione della fattura elettronica ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148.

La modifica introdotta al **comma 1, lett. b), n.4** è volta a prevedere che, nella realizzazione e gestione dell'Indice, l'AgID può utilizzare anche l'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il **comma 1, lett. b), n.5** prevede l'introduzione, dopo il comma 2, del comma 2-bis, volto a prevedere che l'iscrizione all'Indice di cui al presente articolo avviene a richiesta del soggetto interessato o d'ufficio da parte di AgID e non è incompatibile con l'iscrizione nell'Indice di cui all'articolo 6-bis, concernente il c.d. “*Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti*”. Si prevede altresì che, ai fini di garantire l'univocità dei domicili digitali nei pubblici elenchi, l'Indice di cui al presente articolo e quello di cui all'articolo 6-bis garantiscono il costante allineamento dei domicili digitali, tramite i servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter del Codice.

Il **comma 1, lett. b), n. 6**, coerentemente con le innovazioni finora apportate, sostituisce integralmente il comma 3, al fine di includere le società a controllo pubblico tra i soggetti tenuti ad aggiornare gli indirizzi e i dati dell'Indice tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale, secondo le indicazioni dell'AgID. Si prevede altresì che la mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'Indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. Si prevede, infine, che per la violazione delle disposizioni ivi previste e concernenti gli obblighi di comunicazione e di aggiornamento dei dati si applica l'articolo 18-bis del CAD in materia di “*Violazione degli obblighi di transizione digitale*”.

Il **comma 1, lett. b), n.7** prevede l'introduzione, dopo il comma 3, del comma 3-bis, volto a prevedere che l'anagrafe di cui all'articolo 62 del CAD rende, mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del medesimo CAD, immediatamente, ovvero automaticamente, disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici che ne facciano richiesta, i servizi di accertamento delle informazioni anagrafiche, della residenza e dell'esistenza in vita.

Il **comma 1, lett. c)** dell'articolo in esame apporta anch'esso modifiche al Codice dell'amministrazione digitale (CAD), finalizzate a garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'Investimento 1.3 della Missione 1, Componente 1, del PNRR.

In particolare, con il **comma 1, lett. c), n.1**, si modifica l'articolo 50 del Codice, rubricato “*Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni*”, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 2-ter, del comma 2-quater, secondo il quale le pubbliche amministrazioni, in attuazione del principio dell'unicità dell'invio, non richiedono ai cittadini e alle imprese dati e informazioni già detenuti da

un'amministrazione e assicurano la circolarità delle informazioni mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter fin dalla progettazione dei servizi e mediante l'identificativo univoco di cui all'articolo 62, integrato nei loro sistemi. Si tratta del principio c.d. del “*once only*”, parte integrante, a livello europeo, delle strategie di digitalizzazione. Sebbene tale principio sia già presente nel nostro ordinamento, se ne ritiene necessaria una esplicita formalizzazione nel Codice dell'amministrazione digitale, al fine di rafforzare la portata dello stesso. Sulla base di tale principio, le pubbliche amministrazioni devono garantire la circolarità delle informazioni mediante la Piattaforma Nazionale Digitale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter e l'uso dell'identificativo univoco di cui all'articolo 62 del CAD. La disposizione in esame introduce, altresì, un'esplicita previsione sulla rilevanza pubblica della consultazione diretta delle banche dati da parte delle amministrazioni, in conformità all'articolo 43 del DPR 445/2000. Ciò consentirà di efficientare l'accesso ai dati per le finalità istituzionali e di migliorare l'efficacia dei servizi digitali. Si prevede, inoltre, che la vigilanza sugli accessi è garantita secondo le previsioni di cui alle nuove Linee Guida sull'infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l'interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati adottate dall'AgID il 19 giugno 2025 ai sensi degli articoli 50-ter e 71 del CAD che prevedono, tra gli altri, l'obbligo per i soggetti titolari delle banche dati di effettuare controlli a campione sugli accessi, con la collaborazione obbligatoria dei soggetti che fruiscono delle informazioni.

Il **comma 1, lett. c), n. 2**, modifica integralmente il comma 3-ter del medesimo articolo 50 del CAD, al fine di prevedere che, oltre all'inadempimento dell'obbligo di rendere disponibili i dati, anche il ritardo nell'abilitazione dell'accesso ai servizi della piattaforma di cui all'articolo 50-ter costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi nell'ambito delle medesime strutture. Si introduce, altresì, un meccanismo di monitoraggio annuale da parte dell'AgID, che dovrà verificare tramite controlli annuali il rispetto degli obblighi di interoperabilità. Per la violazione di tali obblighi viene coerentemente richiamata la sanzione di cui all'articolo 18-bis, aumentando così il livello di responsabilizzazione delle amministrazioni coinvolte.

Il **comma 1, lett. d)**, introduce modifiche all'articolo 62, comma 3 del CAD, in materia di Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR, al fine di chiarire che l'interoperabilità basata sull'ID ANPR (il codice identificativo univoco attribuito a ogni individuo) non è un rapporto bilaterale tra ANPR e ciascuna banca dati, ma un paradigma valido tra tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici che contengono i dati dei cittadini. L'intervento di valorizzazione dell'ID ANPR è fondamentale per garantire e mantenere la piena interoperabilità realizzata tra le banche dati delle pubbliche amministrazioni in fase di realizzazione dei progetti PNRR.

Il **comma 1, lett. e)**, reca misure urgenti per il rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche nel settore marittimo, in coerenza con gli obiettivi dell'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella Pubblica Amministrazione”, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

L'intervento è finalizzato in particolare alla digitalizzazione integrale dei procedimenti e delle informazioni relative alla carriera, ai titoli e agli imbarchi del personale appartenente alla gente di mare, nonché alla realizzazione di un'infrastruttura interoperabile con le principali banche dati pubbliche, al fine di assicurare maggiore efficienza amministrativa, tracciabilità e semplificazione dei rapporti tra amministrazioni, lavoratori e operatori del settore marittimo.

Tanto premesso, la predetta **lettera e)** introduce, nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione - CAD), un nuovo articolo 62-sexies, il quale, al **comma 1**, istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'Anagrafe nazionale digitale della Gente di Mare (ANGEMAR), quale sistema informativo unico per la gestione digitale e interoperabile dei dati

relativi ai titoli professionali, agli imbarchi, alle abilitazioni e alle carriere del personale marittimo, assicurando l'interoperabilità con le principali anagrafi pubbliche tramite la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter del medesimo Codice. Si prevede che l'ANGEMAR, una volta raggiunta la piena operatività, sostituisca le anagrafi, registri e archivi previsti a legislazione vigente, ivi inclusi quelli di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 2006, n. 231.

Il predetto articolo 62-sexies, al comma 2, specifica che l'ANGEMAR è integrata con i servizi della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del CAD e consente l'alimentazione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati da parte degli Uffici d'iscrizione della gente di mare, del personale appartenente alla gente di mare, degli armatori e dei centri di formazione autorizzati nonché dei soggetti internazionali convenzionati per le parti di rispettiva competenza. L'ANGEMAR, per il tramite dei servizi della piattaforma di cui al citato articolo 50-ter, sarà aggiornata al fine di assicurare la coerenza dei dati ivi contenuti con l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) di cui all'articolo 62 del CAD, con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione (ANIST) di cui all'articolo 62-quater del CAD, con l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del CAD, con i servizi di assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), nonché, per le informazioni di competenza, con le anagrafi e le basi dati detenute da altre amministrazioni.

Il medesimo articolo aggiuntivo 62-sexies, al comma 3, prevede, inoltre, entro 180 giorni dalla piena operatività dell'ANGEMAR, la digitalizzazione del libretto di navigazione, che sarà generato e aggiornato sulla base dei dati contenuti nell'ANGEMAR stesso. In particolare, il libretto sarà dotato di un microprocessore elettronico per la memorizzazione sicura delle informazioni necessarie alla verifica dell'identità del titolare e sarà reso disponibile anche tramite il Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet, ai sensi dell'articolo 64-quater del CAD. Si precisa che il libretto è carta valore ai sensi della legge 13 luglio 1966, n. 559 e la produzione e fornitura del supporto fisico sono affidate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

Il comma 4 del nuovo articolo 62-sexies demanda ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'Autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica, la definizione dei seguenti aspetti: a) i dati contenuti nell'ANGEMAR, nonché le modalità di alimentazione, aggiornamento e conservazione degli stessi, con particolare riguardo alle misure di sicurezza informatica e alle specifiche tecniche e organizzative per la gestione e il trattamento dei dati personali, in conformità al Regolamento (UE) 2016/679; b) le caratteristiche del libretto di navigazione nonché le modalità di verifica e consultazione dello stesso.

Infine, il comma 5 del nuovo articolo 62-sexies, con una disposizione di carattere transitorio, prevede che, nelle more della piena operatività dell'ANGEMAR, sarà possibile l'utilizzo di un servizio provvisorio messo a disposizione dalla stessa ANGEMAR, secondo le modalità e lo schema dati definiti con decreto direttoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della raccolta e dell'inserimento dei dati, che confluiranno successivamente nell'anagrafe definitiva previa validazione.

Il **comma 1. lett. f)** reca modifiche all'articolo 64, estendendo ai gestori dei servizi pubblici le previsioni attualmente contenute nel comma 2-quater (“*l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID, nonché tramite la carta di identità elettronica. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni nei tempi e secondo le modalità definiti con il decreto di cui al comma 2-sexies. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01*” e nel comma 3-bis, relativamente alle modalità di identificazione dei cittadini che accedono ai servizi in rete da essi erogati. Ciò, al fine di salvaguardare l'obiettivo quantitativo di “*42.300.000 persone con identità digitali valide registrate sulla piattaforma nazionale di identità digitale (CIE)*” di cui all'Investimento 1.4.4 della Missione 1-Componente 1 del PNRR rendicontato alla data del 31 dicembre 2025 (milestone M1C1-145) e di

garantire la massima diffusione degli strumenti di identità digitale in coerenza con gli obiettivi del citato Investimento.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che elenca le amministrazioni che possono avvalersi di Sogei S.p.A. per la realizzazione e la gestione di sistemi informativi strategici, in coerenza con le finalità di digitalizzazione, interoperabilità e razionalizzazione delle infrastrutture pubbliche previste dal Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione. In particolare, al citato articolo 51, comma 2, viene inserita una nuova lettera d-bis), al fine di consentire al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avvalersi di Sogei S.p.A. per la realizzazione dell'ANGEMAR, in linea con l'Investimento 1.3 "Dati e interoperabilità" del PNRR, che mira a creare piattaforme digitali condivise e interoperabili tra le banche dati pubbliche.

Il **comma 3** individua le risorse e le relative fonti di copertura, in ordine alla progettazione, lo sviluppo, la messa a disposizione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica e del libretto di navigazione.

ART. 12 (Misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole)

L'articolo in esame reca misure urgenti in materia di microimprese e di imprese agricole.

In particolare, al **comma 1**, si prevede la modifica del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, mediante l'introduzione del nuovo articolo 2-quaterdecies.1, rubricato "*Procedura di notifica delle violazioni di dati personali da parte di microimprese*".

Nel dettaglio, il nuovo articolo 2-quaterdecies.1 introduce, ai commi 1 e 2, una misura di semplificazione per le microimprese che si avvalgono di meno di cinque dipendenti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) n. 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" o GDPR. Il citato articolo 33 del GDPR prevede infatti che, in caso di violazione dei dati personali, il titolare del trattamento deve notificare la violazione all'autorità di controllo competente senza ingiustificato ritardo e, ove possibile, entro 72 ore dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, a meno che sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Al riguardo, **il comma 1** della disposizione in esame prevede che le imprese con meno di cinque dipendenti si avvalgono, per l'adempimento di tale obbligo, di una specifica procedura di notifica.

Al **comma 2** si prevede che la procedura di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimento del Garante della privacy, prevedendo il ricorso a strumenti di autovalutazione guidata e un canale di assistenza semplificata che forniscano supporto ai soggetti tenuti alla notifica.

Al **comma 3** dell'articolo in commento, poi, si prevede che dall'attuazione della disposizione di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

I **commi 4 e 5** recano disposizioni volte ad agevolare le attività delle imprese del comparto dell'estetica e dell'acconciatura. In particolare, si modificano l'articolo 3, comma 01, della legge 4 gennaio 1990, n. 1, nonché l'articolo 3, comma 5-bis, della legge 17 agosto 2005, n. 174, al fine di prevedere l'introduzione della figura del responsabile tecnico temporaneo. La disciplina attualmente

vigente per i settori dell'estetica e dell'acconciatura prevede, infatti, che a ricoprire il ruolo del responsabile tecnico sia esclusivamente un soggetto in possesso dell'abilitazione professionale, senza tuttavia disciplinare l'ipotesi in cui quest'ultimo si assenti dal lavoro per brevi periodi, qualora all'interno del salone non vi sia un soggetto provvisto dell'abilitazione professionale. Per ovviare a tale problematica, si prevede che, per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili fino a un massimo di novanta giorni per comprovati motivi di salute, l'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Ciò consente di evitare interruzioni dell'attività derivanti da un vuoto manageriale temporaneo e, in caso di malattia, il titolare non è più costretto alla nomina onerosa di un responsabile tecnico al di fuori di chi già opera nell'impresa. Si prevede inoltre che il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato allo sportello unico dell'attività produttive (SUAP) e alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.

ART. 13

(Misure urgenti di semplificazione in materia di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di installazione di impianti e reti)

L'articolo in esame contiene misure di semplificazione in materia di qualificazione degli installatori di impianti a fonti rinnovabili, nonché in materia di installazione di impianti e reti

In particolare, il **comma 1** introduce modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante “*Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE*”.

In particolare, il **comma 1, lett. a**) prevede l'inserimento, dopo il comma 4, del comma 4-bis, volto a uniformare sul territorio nazionale le ore di formazione dei tecnici “FER” (Fonti Energetiche Rinnovabili). Nel dettaglio, la disposizione in esame prevede che, nelle more della definizione di un nuovo accordo approvato in Conferenza Stato-regioni, i corsi di aggiornamento professionale sono fissati in almeno 24 ore obbligatorie. Inoltre, si stabilisce che le modalità di erogazione e i contenuti dei suddetti corsi siano determinati mediante accordo approvato in Conferenza Unificata tra il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le regioni e le province autonome e che le regioni adeguino i corsi alle nuove disposizioni adottate nell'ambito di tale accordo entro dodici mesi. Infine, si attribuisce al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, in collaborazione con le regioni, il compito di provvedere al monitoraggio periodico dell'attuazione delle disposizioni in esame, al fine di verificare il rispetto dei requisiti formativi e la qualità dell'offerta formativa sul territorio nazionale.

Il **comma 1, lett. b**) prevede l'introduzione di modalità semplificate di aggiornamento dei titoli di qualificazione FER, mediante l'integrale sostituzione del comma 7 del medesimo articolo 15. Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che gli attestati rilasciati agli installatori d'impianti a seguito di corso di formazione certificano la qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici, di sistemi geotermici e di pompe di calore. La pubblicità dei titoli di qualificazione FER nella visura camerale delle imprese delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) è prevista dall'articolo 15, comma 7, che nella formulazione attualmente vigente prevede quanto segue: “*A decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione di cui al presente articolo sono inseriti nella visura camerale delle imprese dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, che li ricevono dai soggetti che li rilasciano.*” Tuttavia, in assenza di indicazioni operative, la modalità di gestione degli attestati FER risulta, allo stato, alquanto diversificata nell'ambito delle singole CCIAA, creando diseconomie ed incertezza fra le imprese

interessate. La disposizione normativa in esame, al fine di garantire uniformità e tracciabilità della formazione e dell'aggiornamento professionale dei responsabili tecnici delle imprese operanti nel settore dell'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, introduce, quindi, l'obbligo per gli enti di formazione di utilizzare una modulistica *standard* e di trasmettere l'attestato entro dieci giorni dalla conclusione del corso. Si prevede inoltre l'adozione, in sede di Conferenza Unificata, di un *modulo unico digitale* interoperabile per la trasmissione degli attestati da parte degli enti di formazione accreditati alle Camere di commercio competenti, in modo da garantire l'aggiornamento automatico delle qualifiche professionali.

Il **comma 2** introduce modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il Codice delle comunicazioni elettroniche.

In particolare, con la **lett. a)**, si modifica l'articolo 30 del Codice, in tema di sanzioni, al fine di superare le criticità derivanti dall'inciso presente nel comma 14, per effetto del quale il Ministero delle imprese e del made in Italy può irrogare la sanzione ivi prevista solo in seguito alla segnalazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Tuttavia, dal momento che tale Autorità non ha competenza in merito all'autorizzazione delle attività o al rilascio delle autorizzazioni generali, nonché nelle ipotesi di mancato pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi di cui agli articoli 16 e 42 del medesimo Codice, nei termini previsti dall'allegato n. 12, l'espunzione dell'inciso operato dalla disposizione in esame è volto a consentire al Ministero di agire autonomamente in tutti i casi in cui siano state riscontrate gravi irregolarità nei pagamenti dei diritti amministrativi e dei contributi di cui ai richiamati articoli 16 e 42.

La **lett. b)** interviene sull'articolo 56 del medesimo Codice, al fine di aggiornare e precisare la disciplina relativa alla posa e alla gestione delle infrastrutture di comunicazione elettronica in prossimità di condutture e impianti sotterranei. In particolare, la **lett. b) n. 1)** è volta a limitare l'ambito di applicazione della norma in esame alle condutture di terza classe, in coerenza con la classificazione tecnica stabilita dalle norme UNI e CEI in materia di impianti elettrici e di distribuzione. Tale modifica mira a chiarire il campo di applicazione della disposizione e ad evitare interpretazioni estensive che potrebbero generare oneri tecnici o amministrativi non necessari per impianti di diversa tipologia o classe. La **lett. b) n. 2)** modifica il comma 2 del predetto articolo 56 del Codice, al fine di specificare la tipologia di tubazioni interessate dalle misure di tutela previste, circoscrivendo l'obbligo di adozione di particolari precauzioni ai soli impianti dotati di sistemi di protezione catodica, che sono quelli effettivamente soggetti a interferenze elettrochimiche potenzialmente dannose.

ART. 14

(Misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti)

L'articolo in esame reca misure urgenti di semplificazione in materia di bonifiche e di industria insalubre, nonché in materia di rifiuti.

In particolare, il **comma 1, lett. a)** apporta modifiche all'articolo 216, comma 8-septies del Codice dell'ambiente, al fine di precisare che i rifiuti che possono essere utilizzati negli impianti industriali autorizzati ai sensi della disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto del relativo *BAT References*, sono quelli individuati nell'allegato III del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024.

Il **comma 1, lett. b)** modifica l'articolo 241, comma 1, del medesimo Codice, al fine di specificare che per l'individuazione delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, per le quali occorre adottare il regolamento di bonifica con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, si deve fare riferimento alle aree previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

Il **comma 1, lettera c)**, introduce modifiche all'articolo 242, comma 13 del Codice dell'ambiente, al fine di prevedere che i permessi, le autorizzazioni e le concessioni acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di approvazione della caratterizzazione e del progetto di bonifica sono efficaci per un periodo pari a quello previsto nel progetto approvato per la realizzazione degli interventi, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento o delle modifiche progettuali che richiedano una nuova valutazione.

Il **comma 1, lettera d)** modifica l'articolo 242-ter del Codice, in materia di interventi e opere nei siti oggetto di bonifica.

In particolare, al punto 1), si introduce il riferimento ai progetti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ora possono essere realizzati nei siti oggetto di bonifica, anche di interesse nazionale, laddove in precedenza il riferimento era ai soli progetti del PNRR. Si precisa inoltre che tali progetti si riferiscono agli interventi previsti dall'allegato I-bis - Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 laddove, nella formulazione che si intende novellare, il riferimento è a opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7-bis.

Al punto 2) si modifica il comma 3, al fine di prevedere che, nelle more dell'adozione da parte delle regioni di propri criteri, procedure di valutazione e modalità di controllo dei siti oggetto di bonifica, trovano applicazione le procedure definite dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica anche per le aree ricomprese nei siti di competenza regionale.

Al punto 3) si modifica il comma 4, lett. c) dell'articolo 242-ter del Codice, al fine di prevedere che i terreni e i materiali provenienti dallo scavo possano essere gestiti nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, laddove in precedenza il riferimento alla disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo era tassativo.

Il **comma 1, lett. e)** introduce modifiche all'articolo 265 del Codice, in materia di trasporto marittimo, prevedendo l'integrale sostituzione del comma 2. Il trasporto via mare dei rifiuti - diversi da quelli prodotti dalle navi - è assoggettato agli obblighi di tracciabilità previsti dalla Parte IV del Codice dell'ambiente, relativi al regime autorizzatorio per la raccolta e il trasporto dei rifiuti, che è già tutelato dalle Convenzioni internazionali. Nel resto dell'Unione europea, per il trasporto dei rifiuti via mare non è presente alcun tipo di vincolo, né alcuna autorizzazione specifica. Con la modifica in esame si intende assimilare i rifiuti trasportati per via marittima, sia in acque nazionali che internazionali, alle merci. Per l'effetto, vengono eliminate le duplicazioni nelle autorizzazioni per il trasporto dei rifiuti per mare (quelle previste dal Codice dell'ambiente e quelle previste dalle Convenzioni internazionali). Si prevede pertanto che, fermo restando quanto previsto dall'art. 193-bis e dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197, ai fini del regime normativo in materia di trasporti via mare, i rifiuti trasportati per via marittima in acque nazionali ed internazionali, compresi i rifiuti prodotti dalle navi, i residui di carico e i rifiuti prodotti da piattaforme offshore, sono assimilati alle merci. Si prevede inoltre che i rifiuti pericolosi sono assimilati alle merci pericolose.

Il **comma 2** prevede che la disposizione di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo si applica a decorrere dal 22 maggio 2026.

Il **comma 3** chiarisce che non sono classificate come insalubri, ai sensi dell'articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e del decreto del Ministro della sanità 5 settembre 1994, le imprese in possesso di autorizzazione integrata ambientale (AIA), di autorizzazione unica ambientale (AUA) o di autorizzazioni relative alle emissioni in atmosfera e agli scarichi idrici, rilasciate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La disposizione si rende necessaria in quanto la predetta qualificazione risale ad un'epoca in cui non erano previste le

autorizzazioni ambientali (scarichi delle acque, emissioni in atmosfera, smaltimento dei rifiuti) e le altre autorizzazioni, segnalazioni e comunicazioni, nonché la pianificazione urbanistica.

Il **comma 4** introduce modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*”. In particolare, si modifica l’articolo 11, che disciplina il ritiro di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) secondo i sistemi “uno contro uno” e “uno contro zero”, al fine di abrogare la previsione di cui al terzo periodo del comma 1 secondo cui, contestualmente al ritiro dell’apparecchiatura usata, i distributori possono effettuare il ritiro presso il domicilio dell’acquirente di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) provenienti dai nuclei domestici a titolo gratuito e senza obbligo di acquisto di AEE di tipo equivalente.

Il **comma 5** prevede l’abrogazione dell’articolo 70 della legge 2 dicembre 2025, n. 182, integralmente riproduttivo delle previsioni già contenute nell’articolo 1-bis, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto - legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147. Trattasi, conseguentemente, di disposizione finalizzata ad un mero coordinamento normativo.

ART. 15

(Misure urgenti di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare)

L’articolo in esame reca disposizioni urgenti in materia di semplificazione a favore dei malati cronici e delle persone affette da patologie rare.

In particolare, il **comma 1** interviene a modificare l’articolo 9, comma 1-bis, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, al fine di prevedere l’aumento da 6 a 12 del numero massimo di pezzi di farmaci prescrivibili per ricetta dal medico e destinati a malati cronici. Si prevede, inoltre, l’aumento della durata della prescrizione medica in questione, che passa dagli attuali 180 giorni di terapia a 360 giorni di terapia. Si modifica, infine, l’articolo 9, comma 1-bis, del citato d.l. n. 347 del 2001, al fine di prevedere che, al momento della dispensazione, per la prescrizione che ha una validità di 360 giorni, il farmacista consegna periodicamente un numero di confezioni sufficiente a coprire novanta giorni di terapia.

Il **comma 2** prevede che, al fine di garantire adeguata continuità terapeutica, per l’approvvigionamento dei farmaci coperti da brevetto in indicazioni d’uso esclusive, ivi inclusi i farmaci per il trattamento di malattie rare e i farmaci innovativi, forniti sul mercato da un unico operatore detentore dell’autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), le regioni possono procedere ai sensi dell’articolo 76, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante la disciplina della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando.

ART. 16

(Disposizioni per l’attuazione della Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

La ratio sottessa alla presente disposizione attiene alle finalità insite negli obiettivi PNRR, riferiti alla Riforma 1.7 «Giustizia tributaria» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR e relativi alla professionalizzazione dei giudici tributari, la deflazione del contenzioso, soprattutto con riferimento a quello di legittimità, la riorganizzazione dell’amministrazione della giustizia tributaria e il riordino della geografia giudiziaria.

In particolare, il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.

La **lettera a)** incide sulla disciplina che riguarda la nomina di giudici e magistrati tributari a presidente di corte, modificando la decorrenza del termine di quattro anni antecedenti alla cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età, al fine del conferimento dell'incarico direttivo. Nello specifico, si precisa che il presidente non potrà essere nominato tra i soggetti che raggiungeranno "l'età pensionabile" entro i quattro anni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda per partecipare all'interpello, e non più entro i quattro anni successivi alla loro nomina.

La **lettera b)** modifica l'articolo 4-quater, comma 2, primo periodo, prevedendo la possibilità per il presidente di una corte di giustizia tributaria di primo grado di presiedere la commissione di concorso per l'assunzione dei magistrati tributari, in alternativa a un presidente di una corte di giustizia tributaria di secondo grado.

La **lettera c)** interviene sul comma 1 dell'articolo 4-quinquies, stabilendo che il tirocinio dei magistrati tributari, reclutati tramite le relative procedure concorsuali, possa essere svolto – oltre che presso i magistrati tributari - anche presso i giudici tributari che esercitano le funzioni direttive di cui all'articolo 3; ciò al fine di garantire una effettiva attività di formazione a tutti i magistrati tributari nominati a seguito delle nuove procedure concorsuali.

Il **comma 2** interviene sull'articolo 4-bis, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, aumentando il valore delle controversie di competenza del giudice monocratico di primo grado, da 5.000 euro a 10.000 euro, al fine di ridurre i tempi del processo tributario di merito. Tale modifica, in continuità con il precedente ampliamento della competenza per valore del giudice tributario in composizione monocratica, da 3.000 euro a 5.000 euro, disposto dall'art. 40, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, persegue l'obiettivo di accelerare la definizione del contenzioso delle Corti di giustizia tributaria di primo grado, sottraendo al giudice collegiale la decisione su controversie di modico valore.

Il **comma 3** reca alcune disposizioni di coordinamento, che intervengono sul Testo Unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, entrato in vigore il 29 novembre 2024, con effetti dal 1° gennaio 2026, al fine di allineare:

- la disciplina dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera a), della presente disposizione, con il corrispondente art. 3, comma 1, del Testo Unico della giustizia tributaria (**lettera a)**;
- la disciplina dell'art. 4-quater, comma 2, del D.Lgs. n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera b), della presente disposizione, con il corrispondente art. 8, comma 2, del Testo Unico della giustizia tributaria (**lettera b)**;
- la disciplina dell'art. 4-quinquies, comma 1, del D.Lgs. n. 545/1992, oggetto di intervento con il comma 1, lettera c), della presente disposizione, con il corrispondente art. 9, comma 2, del Testo Unico della giustizia tributaria (**lettera c)**;
- la disciplina dell'art. 4-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, oggetto di intervento con il comma 2 della presente disposizione, con il corrispondente art. 49, comma 1, del Testo Unico della giustizia tributaria (**lettera d)**.

Il **comma 4** interviene sulla disciplina del concorso straordinario di cui all'articolo 1, comma 10-bis della legge n. 130/2022, modificando l'oggetto delle prove scritte del citato concorso previsto dall'articolo 1, comma 10-ter, al fine di assicurare che il primo elaborato consista nello svolgimento di un tema sul diritto tributario mentre il secondo elaborato verta sul diritto civile o sul diritto commerciale con profili di carattere tributario. Inoltre, si prevede che le prove e gli elaborati siano estratti mediante sorteggio pubblico.

Il **comma 5** interviene sulle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 358, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplina l'assegnazione delle entrate derivanti dal riversamento al bilancio dello

Stato degli avanzi di gestione conseguiti dalle Agenzie fiscali, ad esclusione dell’Agenzia del demanio, eccetto quelli destinati alla incentivazione del personale, e dagli utili conseguiti a decorrere dall’anno 2007 dalle società di cui all’articolo 59, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Nello specifico, l’intervento di modifica contenuto nella lettera a), introduce tra le finalità volte al potenziamento delle strutture dell’amministrazione finanziaria, un ulteriore scopo di destinazione di dette entrate, ossia quello del potenziamento dei servizi digitali della giustizia tributaria, ivi inclusi quelli relativi al processo tributario telematico. La successiva lettera b) modifica la previsione relativa ai destinatari del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Economia e delle Finanze, dal momento che le entrate destinate alle nuove finalità sono riassegnate ai competenti Dipartimenti delle Finanze e della Giustizia Tributaria.

Il **comma 6** prevede che le disposizioni recate dal comma 2 e dal comma 3, lett. d) si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° marzo 2026.

Il **comma 7** prevede l’istituzione di tre direzioni territoriali, con sede in Milano, Roma e Napoli, rispettivamente, presso gli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, del Lazio e della Campania. Si prevede che a ciascuna delle tre direzioni sia preposto un dirigente di livello generale e che le stesse siano articolate in due uffici dirigenziali non generali, con un corrispondente incremento della dotazione organica del Dipartimento della Giustizia Tributaria. Ad ogni direzione territoriale è attribuito, altresì, un contingente di 20 unità di personale amministrativo, di cui 12 unità di area funzionari e 8 unità di area assistenti.

Si prevede, altresì, che nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze, allo scopo di assicurare l’immediato funzionamento delle direzioni territoriali, il contingente di personale amministrativo di ciascuna direzione territoriale è costituito assegnando le unità presenti presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado delle sedi di Milano, Roma e Napoli che svolgono le attività di cui al successivo comma 2 e utilizzando le vacanze della dotazione organica delle aree del personale degli uffici di segreteria delle Corti di giustizia tributaria aventi sede nei rispettivi ambiti territoriali.

Il **comma 8** stabilisce le competenze amministrativo-contabili e di coordinamento dei direttori con funzioni dirigenziali di livello generale di cui al precedente comma 1.

Nello specifico, agli stessi sono attribuite, nell’ambito territoriale di competenza individuato nella tabella di cui all’allegato 2 del presente decreto, le funzioni concernenti:

- la vigilanza sulla qualità e l’efficienza delle attività e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria al fine di segnalarne risultanze e criticità ai competenti uffici del Dipartimento della giustizia tributaria; lo studio delle questioni di maggiore rilevanza che insorgono nello svolgimento delle attività istituzionali e dei servizi degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria; la formulazione al Dipartimento della giustizia tributaria di proposte in materia di fabbisogni delle risorse umane e dei profili professionali degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, ivi compresa la formazione del relativo personale, nonché di proposte in materia di lavori, di fabbisogni di beni e servizi, anche informatici, funzionali allo svolgimento delle attività di supporto alla funzione giurisdizionale da parte dei medesimi uffici;
- il supporto al Dipartimento della giustizia tributaria per la definizione, l’attuazione e il monitoraggio delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione e della illegalità; la corretta attuazione delle linee di indirizzo e di coordinamento del Dipartimento della giustizia tributaria nell’ambito delle attività e dei servizi istituzionali resi dagli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria;
- la gestione delle procedure di liquidazione degli stipendi dei magistrati tributari e dei compensi dei giudici tributari; la gestione delle procedure di programmazione, progettazione, affidamento,

stipula ed esecuzione dei contratti per l'acquisizione di beni e servizi; la gestione unificata del congegnatario dei beni mobili;

- il supporto al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per la gestione della logistica delle corti di giustizia tributaria, d'intesa con i competenti uffici del Dipartimento della giustizia tributaria; l'assunzione delle funzioni di datore di lavoro per quanto attiene agli obblighi previsti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il **comma 9** attribuisce, altresì, ai dirigenti generali di cui al comma 2, nell'ambito delle rispettive Direzioni territoriali, oltre alle attività e alle funzioni ivi indicate, le ulteriori attività istituzionali di indirizzo degli affari generali e di segreteria, di gestione delle risorse umane e strumentali e della gestione del relativo contenzioso, di gestione della logistica e della salute e sicurezza sul lavoro e della gestione delle relazioni sindacali.

Il **comma 10** assegna a ciascuno dei due uffici dirigenziali non generali presenti nelle direzioni territoriali, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione organica ivi individuata. La disposizione de qua, inoltre, distingue le attribuzioni di ciascuno dei due uffici dirigenziali non generali, assegnando all'ufficio I le attività e le funzioni elencate nelle lettere da a) a e) del comma 2 e quelle indicate alle lettere a) e c) del comma 3 e all'ufficio II le attività e le funzioni indicate nelle lettere da f) a j) del comma 2 e quelle indicate nella lettera b) del comma 3.

Con riguardo alla copertura finanziaria degli interventi in oggetto, il **comma 11** prevede che agli oneri si provveda a regime mediante la soppressione di 20 posti in organico nel ruolo del personale appartenente all'area dei funzionari e di 21 posti in organico nel ruolo del personale appartenente all'area degli assistenti assegnati al Dipartimento della Giustizia Tributaria, con una corrispondente riduzione di ammontare delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.

Infine, la disposizione di cui al **comma 12** autorizza il Ministero dell'Economia e delle Finanze a provvedere all'immediato conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale previsti nei commi precedenti. Ciò al fine di assicurare il corretto funzionamento delle direzioni territoriali di cui al comma 7, nelle more del perfezionamento dei provvedimenti di riorganizzazione del medesimo Ministero.

ART. 17

(Disposizioni per l'attuazione della Riforma 1.4 «Giustizia civile» della Missione 1 - Componente 1 del PNRR)

La disposizione interviene sul decreto-legge n. 117 del 2025, recante “*Misure urgenti in materia di giustizia*”, al fine di incentivare ulteriormente il ricorso ad alcune delle misure ivi previste per assicurare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla Riforma 1.4 della Missione 1 - Componente 1 del PNRR relativi ai tempi di definizione del procedimento come definiti dalla milestone M1C1-45 (riduzione del 40 % dei tempi di trattazione di tutti i procedimenti dei contenziosi civili e commerciali rispetto al 31 dicembre 2019) in scadenza al 30 giugno 2026.

In particolare, il **comma 1, lettera a)**, interviene sull'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 117 del 2025, aggiungendovi un ultimo periodo al fine di prevedere che i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo applicati alle sezioni della Corte di cassazione per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità in materia civile hanno diritto a un'indennità in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998, corrisposta al termine del periodo di applicazione. La misura dell'indennità è parametrata a quella già attribuita, dall'articolo 3, comma 11, del medesimo decreto-legge n. 117 del 2024, ai magistrati applicati a distanza.

Il **comma primo, lettera b)**, sopprime l'ultimo periodo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 117 del 2025 al fine di consentire anche ai magistrati collocati fuori ruolo in sedi situate al di fuori del territorio nazionale di partecipare all'interpello finalizzato a raccogliere le domande di applicazione a distanza (n. 1). Interviene altresì sul comma 6 al fine di prevedere la possibilità per il magistrato applicato da remoto che abbia definito sia i primi cinquanta che i secondi cinquanta procedimenti a lui assegnati di essere assegnatario, previa manifestazione di disponibilità, di ulteriori cinquanta procedimenti, da definirsi improrogabilmente entro il 30 giugno 2026 (n. 2), stabilendo inoltre, attraverso la modifica al comma 11, che gli venga corrisposta un'ulteriore indennità pari a quella di cui al primo periodo del medesimo comma 11 (ovvero in misura corrispondente al triplo dell'indennità mensile prevista dall'articolo 2, commi 1 e 2, della legge n. 133 del 1998) a condizione che abbia definito, entro il termine dell'applicazione, gli ulteriori cinquanta procedimenti civili a lui assegnati (n. 3).

Il **comma 2** contiene le disposizioni finanziarie relative alle modifiche contenute al comma 1.

Il **comma 3** interviene sugli articoli 696 e 696-*bis* del codice di procedura civile, in materia di accertamento tecnico preventivo e consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, dettagliando un meccanismo di sospensione e successiva definizione del processo. La disciplina della sospensione riprende quella introdotta all'articolo 445-*bis* del codice di rito dal decreto-legge n. 117 del 2025 (a sua volta ispirata a quella previsto dall'articolo 296 c.p.c. per la sospensione su istanza delle parti) ed è anch'essa giustificata – come per l'articolo 445-*bis* c.p.c. - dall'assenza di attività giurisdizionale nelle more dell'espletamento della consulenza. Considerare tali procedimenti come pendenti durante lo svolgimento dell'attività del consulente determina pertanto una inesatta rappresentazione dei tempi del processo, posto che successivamente al conferimento dell'incarico al CTU non è più prevista alcuna attività giudiziaria. L'intervento è connotato da necessità ed urgenza in quanto la pendenza di tali procedimenti è ingiustificatamente computata – pur in assenza di attività giudiziaria - al fine della verifica del raggiungimento degli obiettivi PNRR, compromettendone pertanto il conseguimento.

In particolare, la **lettera a) del comma 3** aggiunge due commi (che divengono i nuovi quarto e quinto comma) all'articolo 696 c.p.c. prevedendo, al nuovo quarto comma, che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito della consulenza tecnica di ufficio. Al fine di evitare dubbi interpretativi, nonché per omogeneità con l'articolo 445-*bis* c.p.c., è espressamente chiarito che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza; sono quindi possibili anche tutte le eventuali interlocuzioni tra consulente e giudice, nel caso insorgano difficoltà o incidenti nel corso delle attività peritali.

Il quinto comma specifica che il procedimento è definito con il deposito della consulenza tecnica di ufficio e dispone che il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario. Tale ultima precisazione è necessaria per evitare dubbi interpretativi in ordine alla possibilità per il giudice di procedere alla liquidazione in un momento successivo rispetto alla definizione del procedimento.

La **lettera b)** del medesimo comma 3 aggiunge due commi (che divengono il settimo e l'ottavo) all'articolo 696-*bis* c.p.c., che regola la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite. Trattandosi di accertamento *ante causam* che persegue uno scopo deflattivo del contenzioso, la sospensione si giustifica in questo caso anche in ragione della possibilità per le parti di addivenire ad una conciliazione nel corso dell'espletamento dell'attività peritale.

Il settimo comma prevede che il conferimento dell'incarico al consulente o, se successivo, il giuramento di quest'ultimo determina la sospensione del procedimento fino al deposito del processo verbale della conciliazione previsto dal secondo comma, o, in caso di mancata conciliazione, della consulenza tecnica di ufficio. Con una modifica analoga a quella dell'articolo 696 c.p.c. si dispone inoltre che la sospensione non impedisce l'espletamento della consulenza.

L'ottavo comma chiarisce che il procedimento è definito con il decreto che attribuisce efficacia di titolo esecutivo al processo verbale della conciliazione o con il deposito della consulenza tecnica di ufficio. Anche in questo caso, per evitare dubbi interpretativi è previsto che il giudice provvede successivamente alla liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario.

Il **comma 4**, infine, prevede che all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ART. 18

(Misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR)

L'articolo in esame reca misure urgenti per l'attuazione della Riforma 1.1 «Riforma degli istituti tecnici e professionali», della Riforma 1.4 «Riforma del sistema di orientamento», della Riforma 2.1 «Reclutamento dei docenti» e della Riforma 2.2 «Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo» previste dalla Missione 4 - Componente 1 del PNRR e di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito.

Con riguardo all'attuazione della riforma del sistema di orientamento, si evidenzia che, con Decreto Ministeriale n. 328 del 22 dicembre 2022, sono state adottate le Linee guida che hanno introdotto le nuove figure professionali del docente tutor e del docente orientatore, per favorire negli studenti scelte consapevoli per la prosecuzione del percorso di studi.

Per valorizzare l'impegno professionale di queste figure, con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 561, è stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione del merito, con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2023, demandando la definizione dei criteri di utilizzo di tali risorse ad un decreto ministeriale. Il citato Fondo è stato incrementato di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 con la legge 30 dicembre 2023, n. 213, art. 1, comma 330, che ha demandato la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo di tali risorse alla contrattazione collettiva nazionale.

Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, art. 14-bis, comma 7 (convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106) ha previsto che, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e, comunque, per l'anno scolastico 2024/2025, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico con funzioni di tutor e orientatore come definite dalle Linee guida per l'orientamento, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

Infine, il decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, art. 5, comma 4-bis (convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 2025, n. 15) ha incrementato il citato Fondo con ulteriori 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026.

Tanto premesso, alla luce del quadro normativo sopra ricostruito, la determinazione dei criteri di utilizzo delle citate risorse per l'anno scolastico 2025/2026 dovrebbe avvenire in sede di contrattazione collettiva nazionale (art. 1, comma 330, secondo periodo, della citata legge n. 213/2023).

Al riguardo, posto che la contrattazione collettiva nazionale non è ancora intervenuta, l'intervento normativo in oggetto, al fine di consentire un celere impegno delle risorse finanziarie nazionali, e tenuto conto delle stringenti tempistiche dei finanziamenti europei, prevede, al **comma 1**, che, nelle more dell'avvio della contrattazione collettiva nazionale e comunque per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, le modalità e i criteri di utilizzo delle risorse del fondo per la valorizzazione del personale scolastico con funzioni di tutor e orientatore come definite dalle Linee guida per l'orientamento, sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, sentite le organizzazioni sindacali.

Il **comma 2** apporta modifiche all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al fine di razionalizzare e semplificare il quadro normativo relativo all'accreditamento degli enti responsabili della formazione dei docenti, allineando quanto previsto per gli enti responsabili della formazione "incentivata", introdotta dal PNRR, con la disciplina già vigente per gli enti responsabili della formazione continua. Alla luce delle modifiche proposte, si sostituisce la rubrica del citato articolo 16-ter, al fine di inserirvi anche il riferimento alla formazione continua.

Il **comma 3** reca modifiche al comma 3-ter dell'articolo 399 del testo unico in materia di istruzione, prevedendo che l'ordine dei candidati nei neo-istituendi elenchi regionali segua l'ordine del punteggio ottenuto nelle prove scritte e orali dei concorsi per i quali è prevista, ai sensi del medesimo comma 3-ter, la possibilità di iscriversi all'elenco regionale. La specifica mira ad escludere dall'ordine del punteggio la valutazione dei titoli. La misura si rende necessaria in quanto a livello territoriale le letture interpretative delle tabelle di valutazione titoli di cui agli Allegati B ai decreti ministeriali 26 ottobre 2023, n. 205 e n. 206 da parte delle singole commissioni giudicatrici si sono rivelate significativamente difformi, spesso anche nella medesima regione, e non è possibile intervenire a posteriori sulla determinazione del punteggio di graduatorie già utilizzate ai fini del reclutamento. In assenza della previsione in oggetto si verificherebbe la situazione per cui nell'elenco regionale della medesima classe di concorso nella medesima regione potrebbero venirsi a trovare aspiranti la cui posizione è determinata dalla diversa valutazione dei medesimi titoli. La misura opera nell'ambito degli aggiustamenti alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti (M4C1-R.2.1) concordati nell'ambito del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, che ha previsto l'istituzione di elenchi regionali utilizzabili esclusivamente in via residuale per coprire a tempo indeterminato i posti rimasti vacanti dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei concorsi ordinari.

Il **comma 4** interviene sul comma 1 dell'articolo 26-bis del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla L. 5 giugno 2025, n. 79, sostituendo il riferimento all'a.s. 2023/2024 con quello all'a.s. 2024/2025, quale anno "soglia" per la definizione del numero massimo di classi attivabili nella scuola secondaria di secondo grado a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027.

ART. 19

(Misure urgenti per la prosecuzione delle attività di verifica e controllo connesse alla realizzazione degli investimenti della Missione 4 - Componente 1 del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito)

L'articolo in commento intende garantire la regolare prosecuzione di tutte le attività di verifica e controllo connesse all'attuazione del PNRR nell'ambito della Missione 4, Componente 1, estendendo

le misure di supporto e organizzative fino al termine dell'operatività dell'Unità di missione per il PNRR.

A tal fine, il **comma 1, lettera a), numeri da 1 a 3** apporta modifiche all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

In particolare, la **lettera a), numero 1** interviene sulla previsione di cui al comma 1, primo periodo, riguardante il Gruppo di supporto al PNRR alle istituzioni scolastiche per garantire la piena attuazione del PNRR, prevedendone l'estensione fino all'anno scolastico 2027-2028, riducendo contestualmente il numero complessivo a 70 unità, collocate presso l'Amministrazione centrale.

La lettera a) numero 2 interviene sul comma 5 del citato articolo 47 del decreto-legge n. 36 del 2022, prevedendo che le risorse già utilizzate per i progetti in essere siano vincolate fino all'anno 2028, al fine di garantire una maggiore flessibilità nell'utilizzo delle risorse nazionali per i progetti in essere e per consentire anche pagamenti successivi alla scadenza del PNRR per la parte a valere sui fondi nazionali per i progetti in essere, oltre che per avere una possibile disponibilità di risorse a fronte di situazioni gravi di mancato completamento degli interventi per garantire il diritto allo studio.

La lettera a) numero 3 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'estensione della durata del Gruppo di supporto al PNRR per le istituzioni scolastiche.

Il **comma 1, lettera b)** interviene sull'articolo 1, comma 725, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevedendo una analoga estensione anche delle équipe formative territoriali per il loro ruolo di supporto alla formazione del personale scolastico nell'ambito del PNRR, fino all'anno scolastico 2027/2028.

Il **comma 1, lettera c)** interviene sull'articolo 24 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che reca misure in materia di progettazione di scuole innovative.

In particolare, la **lettera c), numero 1** apporta modifiche al comma 4, prevedendo l'estensione, fino al termine di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, della Task Force per consentire il supporto tecnico-amministrativo alle istituzioni scolastiche e agli enti locali per l'edilizia scolastica nelle fasi di monitoraggio finale, verifica e controllo dei progetti del PNRR. A tal fine, sono stanziati fino a un massimo di 40 milioni a valere sul Programma operativo complementare "Per la scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, del Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga all'articolo 242, comma 7, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che prevede una scadenza dei programmi complementari al 31 dicembre 2026.

La **lettera c), numero 2** interviene sul comma 5 del citato articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 2021, al fine di consentire, per tutta la durata di operatività dell'Unità di missione per il PNRR, di poter continuare l'avvalimento da parte della citata Unità di missione sui due Uffici legati all'utilizzo dei fondi strutturali.

Il **comma 2** prevede la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2026, 2027 e 2028, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

ART. 20

(Misure urgenti in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari per l'attuazione della Riforma 1.7 «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

Al fine di assicurare il consolidamento e la messa in sicurezza degli obiettivi raggiunti al 15 luglio 2026 con riferimento alla Missione 4, componente 1, del PNRR in materia di *housing* universitario

(che, come noto, non prevede soltanto la realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, ma anche la gestione a prezzi calmierati, per un periodo di 12 anni di cui i primi tre a valere su risorse europei, dei nuovi studentati assistiti dal contributo di gestione), il **comma 1** prevede la prosecuzione dell’incarico del Commissario straordinario per gli alloggi universitari, istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sino al 31 dicembre 2029.

Il Commissario straordinario, nominato con d.P.C.M. del 30 aprile 2024, opera presso il Ministero dell’università e della ricerca con i compiti e le funzioni previste dall’articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Lo stesso, inoltre, opera con tutti i poteri e secondo la modalità previsti dall’articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021.

L’obiettivo della norma è consentire al Commissario straordinario di proseguire nelle attività – propulsive e di controllo - di verifica funzionale della gestione degli studentati agevolati, anche mediante lo svolgimento di attività di indirizzo e controllo dell’operato dell’Agenzia del Demanio, per scongiurare i rischi di reversal in sede di audit sull’attuazione degli obiettivi legati all’*housing* universitario.

La riforma PNRR intende incoraggiare non soltanto la realizzazione, da parte di soggetti pubblici e privati, di residenze universitarie, bensì la loro gestione a prezzi calmierati per un periodo di 12 anni, assicurando la copertura di parte dei costi di gestione relativi ai primi tre anni di messa in esercizio delle strutture stesse.

La proroga si rende necessaria ed urgente, tenuto conto che le attività del commissario straordinario saranno destinate ad espletarsi anche successivamente alla data del 31 dicembre 2026, per l’organizzazione e supervisione delle già citate attività di controllo e verifica gestoria degli studentati agevolati, allo scopo di garantire che le tariffe agevolate previste per gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, siano mantenute per il periodo di gestione post-attuazione e che siano erogati a favore degli studenti ivi ospitati il complesso di servizi e prestazioni dichiarati dai gestori (wi-fi, palestra, lavanderia, mense, etc.).

Il **comma 2** prevede la modifica della legge 14 novembre 2000, n. 338, funzionale sia al raggiungimento della milestone M4C1-30 sopra richiamata sia alla realizzazione degli obiettivi di cui all’Investimento 5 (Fondo per gli alloggi destinati agli studenti) di cui alla medesima Missione – Componente 1.

In particolare, la proposta normativa mira ad agevolare gli interventi a valere sull’*housing* universitario, risolvendo alcune delle maggiori criticità denunciate dai candidati dal punto di vista delle spese e dei rischi cui sono esposti, così rinsaldando le possibilità di raggiungimento del target PNRR. Pertanto, tale misura reca carattere di necessità e urgenza ed è preordinata a consentire il tempestivo raggiungimento legato alla riforma Housing universitario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), a titolarità del Ministero dell’università e della ricerca.

L’intervento proposto, al **comma 2, lettera a)**, muove dalla considerazione che, in base alla lettera della legge (articolo 1-bis, comma 4, della legge n. 338 del 2000), il contributo di gestione “può” essere erogato anticipatamente e solo in tal caso è richiesta idonea garanzia bancaria o assicurativa. Tuttavia, in mancanza di una modifica normativa non è attualmente possibile soddisfare l’interesse, certamente meritevole di tutela, dei gestori che intendono optare per la soluzione alternativa di una fruizione del contributo *ex post*, così evitando di sopportare i rilevanti costi che compagnie assicurative e istituti bancari richiedono per la prestazione di una fideiussione di ammontare pari al 100% del contributo erogato ai sensi della disposizione citata.

Difatti, l’opzione in parola, che contempla la possibilità di erogare *ex post* il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell’immobile ai gestori che ne facciano richiesta, richiede l’organizzazione

di una gestione contabile *ad hoc*, in grado di proiettarsi oltre l’orizzonte temporale PNRR. Si propone, quindi, una modifica normativa che riconduce la gestione del corrispettivo/contributo al bilancio dello stato, attraverso il versamento in conto entrate e la riassegnazione su un capitolo di bilancio già istituito o di nuova istituzione.

La disposizione, al **comma 2, lettera b)**, reca modificazioni all’articolo 1-*quater* della legge n. 338 del 2000, così come introdotto dal decreto-legge 2 marzo 2024, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, (cd. “Decreto PNRR 4”):

lo scopo è quello di rassicurare i proprietari di immobili che hanno presentato la propria candidatura per l’housing universitario e, a tal fine, hanno avviato gli interventi edilizi necessari per mettere in disponibilità i posti letto oggetto della suddetta candidatura.

Dettagliatamente, si prevede che per gli interventi edilizi volti alla realizzazione di alloggi per studenti in aree già urbanizzate non occorre la previa approvazione di un piano attuativo (o piano di secondo livello comunque denominato) eventualmente previsto in diretta applicazione degli strumenti urbanistici generali; in tali casi gli interventi potranno essere realizzati con modalità diretta/permesso di costruire convenzionato. Ove gli alloggi per studenti siano siti in uno o più edifici che costituiscano parte di un ambito interessato da più ampio intervento di trasformazione per l’attuazione del quale lo strumento urbanistico generale prescrive il ricorso a piano attuativo (o piano di secondo livello comunque denominato), questo potrà essere realizzato – quale anticipazione sulla pianificazione attuativa successiva, che ne recepirà i contenuti – mediante permesso di costruire convenzionato *ex articolo 28-bis* del D.P.R. n. 380 del 2001 o diversa norma regionale.

La modifica prospettata consentirà di arricchire il Paese di nuovi posti letto destinati agli studenti, favorendo la creazione di valore sia immobiliare che sociale, duraturo nel tempo, a beneficio di tutti gli *stakeholders*.

ART. 21

(Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di efficientamento per il diritto allo studio universitario in attuazione dell’Investimento 1.7 «Borse di studio per l’accesso all’università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR)

L’articolo reca disposizioni urgenti in materia di diritto allo studio universitario in attuazione dell’Investimento 1.7 «Borse di studio per l’accesso all’università» della Missione 4 - Componente 1 del PNRR, nonché in materia di attività di ricerca di base e industriale in attuazione della Riforma 1.1 «Misure di sostegno di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità» della Missione 4 – Componente 1 del PNRR

In particolare, il **comma 1** prevede la possibilità per gli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario di accesso ai dati relativi agli studenti, trattati dal Ministero dell’università e della ricerca in archivi informatizzati di rilievo nazionale, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 679/2016 e decreto legislativo n. 196 del 2003). La disposizione garantirà, pertanto, una procedura semplificata in termini di erogazione dei benefici, come rivisti e implementati attraverso le misure PNRR, anche con riferimento alle particolari procedure legate alla riforma dell’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Veterinaria di cui al decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, nonché alle imminenti misure di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni per il diritto allo studio, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Inoltre, la misura consente anche di monitorare e di sostenere maggiormente l'azione di prevenzione e contrasto agli illeciti e possibili frodi per assegnazioni indebite di borse di studio in favore degli studenti universitari, garantendo, pertanto, l'efficientamento delle risorse e la corretta utilizzazione ed erogazione delle stesse, destinandole agli studenti meritevoli o in reali ed effettive condizioni economiche svantaggiate. La finalità precipua della disposizione è duplice: assicurare l'accesso ai benefici economici universitarie agli studenti riconosciuti meritevoli, in quanto risorsa strategica per lo sviluppo socio-economico del Paese e salvaguardare l'integrità delle risorse finanziarie dedicate all'effettivo esercizio del diritto allo studio.

Il **comma 2** stabilisce che mediante decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, vengano disciplinati gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali. Nel caso di specie, il predetto decreto stabilirà in modo puntuale le tipologie di dati personali trattati, nonché i relativi tempi di conservazione proporzionati rispetto alle finalità perseguitate, le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati in relazione al trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento 2016/679/UE, nonché all'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2023, n. 196, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati.

Il **comma 3** ha lo scopo di assicurare per l'anno accademico 2025/2026, nelle more della completa attuazione del presente articolo, che ottimizza e semplifica le procedure di erogazione delle borse di studio in coerenza con le misure del PNRR, il tempestivo ed efficace espletamento delle procedure di verifica delle autocertificazioni degli studenti.

Tale previsione si rende indispensabile per provvedere senza ritardi alla gestione all'eventuale trasferimento interregionale degli studenti che, avendo svolto il percorso formativo del semestre aperto presso un Ateneo con sede in un territorio regionale diverso da quello di successiva immatricolazione, necessitano di presentare domanda di accesso ai benefici per il Diritto allo Studio Universitario (DSU) presso la Regione di destinazione.

Come previsto dal D.M. MUR 11 luglio 2025, n. 447, infatti, gli organismi regionali di gestione del DSU sono tenuti a espletare le attività di verifica del possesso dei requisiti economici e di merito previsti dalla normativa vigente per gli studenti capaci e meritevoli ai quali è riconosciuto il godimento dei benefici DSU sia durante il semestre aperto che a seguito della conclusione dello stesso. (*rif. Artt. 2 e 3, D.M. MUR 447/2025 e Art. 1, co. 5, D.M. MUR 431/2025*).

La pubblicazione delle graduatorie nazionali di merito redatte sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto è avvenuta l'8 gennaio 2026, con l'indicazione della sede universitaria di assegnazione alla quale lo studente risulta immatricolabile. A partire da tale data e sino al 6 marzo 2026, gli studenti completeranno l'immatricolazione e potranno richiedere l'accesso ai benefici per la tutela del diritto allo studio per il secondo semestre (*rif. DM MUR 1115/2025*).

Il comma, per le suddette finalità, e in coerenza con la disciplina in materia di autocertificazione (D.P.R. 445/2000), individua un *set* ridotto di dati personali comuni (lettere da a) a h)) raccolti per la gestione nazionale del semestre filtro, e autorizza, in ossequio al principio di minimizzazione del trattamento, l'accesso agli organismi regionali di gestione del diritto allo studio universitario della regione di immatricolazione. Tale accesso, in coerenza con il principio di limitazione delle finalità, è inoltre circoscritto ai soli studenti che presentano domanda presso i medesimi organismi autocertificando il possesso dei requisiti, e al solo al fine di verificarne la sussistenza. Nel rispetto di tali presupposti, la semplificazione proposta persegue pertanto l'obiettivo di garantire che le procedure di verifica possano essere perfezionate efficacemente e tempestivamente già nelle prime

settimane del 2026. Di talché, sulla scorta di tali premesse, vengono poste le condizioni di base per assicurare la successiva erogazione senza ritardi agli studenti beneficiari immatricolati presso una sede universitaria ubicata in una Regione diversa a quella in cui è stato svolto il semestre filtro. La disposizione mira, pertanto, a realizzare un appropriato contemperamento tra l'esigenza di tutela della *privacy* e l'inderogabile necessità di permettere agli organismi preposti di esercitare le loro funzioni, previste, conformemente al dettato costituzionale, dalla competenza legislativa residuale delle Regioni in materia di diritto allo studio universitario.

Il **comma 4** prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, del comma 2 *bis*, recante l'esclusione dalle spese complessive del personale delle spese sostenute per i contratti di cui agli articoli 22 (contratti di ricerca), 22-*bis* (incarichi post-doc) e 22-*ter* (incarichi di ricerca) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché per i contratti a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera *a*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nel testo antecedente all'entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.

Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

L'applicazione di tale disciplina consente al Ministero dell'università e della ricerca di verificare e far rispettare i limiti per l'assunzione di nuovo personale agli Atenei valutando la sostenibilità finanziaria degli oneri di tale personale nei bilanci universitari sulla base degli indicatori di spesa previsti da tale norma.

In particolare, l'art. 5 del d.lgs. n. 49 del 2012, individua il limite massimo delle spese di personale. Il comma 1 di tale articolo prevede che *“l'indicatore per l'applicazione del limite massimo alle spese di personale delle università è calcolato rapportando le spese complessive di personale di competenza dell'anno di riferimento alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento assegnati nello stesso anno e delle tasse, soprattasse e contributi universitari. Le definizioni necessarie per il calcolo dell'indicatore sono contenute nei commi da 2 a 4”*. Il limite massimo di tale indicatore è previsto al comma 6, ed è pari all'80%.

Il comma 2 dello stesso articolo 5, nella formulazione vigente, individua le tipologie di personale che concorrono al calcolo del predetto indicatore. La disposizione prevede che *«per spese complessive di personale si intende la somma algebrica delle spese di competenza dell'anno di riferimento, comprensive degli oneri a carico dell'amministrazione, al netto delle entrate derivanti da finanziamenti esterni da parte di soggetti pubblici e privati aventi le caratteristiche di cui al successivo comma 5, relative a:*

- a) assegni fissi per il personale docente e ricercatore a tempo indeterminato e determinato;*
- b) assegni fissi per il personale dirigente, tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato e a tempo determinato;*
- c) trattamento economico del direttore generale;*
- d) fondi destinati alla contrattazione integrativa;*
- e) contratti per attività di insegnamento di cui all'articolo 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240».*

Lo scopo della disposizione è quello di incentivare le Università all'utilizzo dello strumento contrattuale di cui all'articolo 22 della legge 240 del 2010, come modificato dall'articolo 14, comma 6-*septies*, del decreto-legge n. 36 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 79 del 2022. Il contratto di cui al citato articolo 22 è stato introdotto in attuazione degli obiettivi PNRR (riforma 1.1. della M4C2) per promuovere la mobilità dei ricercatori ed evitare la dispersione delle

professionalità. L'introduzione dei contratti di ricerca è espressamente correlata alla finalità di dare attuazione, nell'ambito della Missione 4, Componente 2 (Dalla ricerca all'impresa) del PNRR, alle misure di cui alla Riforma 1.1 (Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità), mirata "a potenziare le attività di ricerca di base e industriale, favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e dall'approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all'investimento sui giovani ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo nazionale o con una vocazione territoriale".

In analogia a quanto già avviene per gli assegni di ricerca, si intende, inoltre, scomputare dalle spese per il personale le figure contrattuali dei ricercatori di tipo A (RTD-A), nonché i contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge n. 240 del 2010, gli incarichi post-doc e gli incarichi di ricerca di cui agli articoli 22-bis e 22-ter della predetta legge n. 240 del 2010, introdotti dalla legge n. 79 del 2025, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 45 del 2025.

ART. 22

(Disposizioni in materia di infrastruttura ferroviaria e concorrenza per l'attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Il presente articolo reca un insieme organico di modifiche a diversi testi legislativi vigenti, finalizzato alla piena e puntuale attuazione della Riforma 1.3 (M3C1) del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), intitolata “Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia”.

La riforma si articola su due pilastri fondamentali: il primo mira a un profondo efficientamento della pianificazione e della gestione degli investimenti infrastrutturali nel settore ferroviario; il secondo è volto a incrementare il livello di concorrenza nel mercato dei servizi di trasporto ferroviario regionale e intercity.

La disposizione in esame interviene sui seguenti corpi normativi:

1. il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, quale testo di riferimento per la *governance* dell'infrastruttura;
2. il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, quale fonte istitutiva dei poteri dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART);
3. la legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge sulla concorrenza), quale quadro normativo per i principi di affidamento dei servizi;
4. il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, per il coordinamento dei regimi sanzionatori.

La disposizione di cui al **comma 1** apporta modifiche al decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, novellando gli articoli 1 e 15. Tali nuove raggruppano gli interventi necessari all'attuazione della Parte A della Riforma relativa all'efficienza degli investimenti. In particolare:

Con la **lettera a) numero 1**), si procede alla modifica dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo n. 112/2015. La novella, in attuazione della milestone PNRR, interviene sul documento strategico esistente, ridenominato in Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM) per il quale si prevede una durata almeno decennale, in luogo della precedente durata quinquennale, e il cui contenuto viene arricchito con i principi e gli indirizzi strategici di lungo termine per lo sviluppo della rete, la mobilità dei passeggeri e merci per ferrovia, la promozione del trasporto multimodale e la piena integrazione delle esigenze del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale.

Con la **lettera a) numero 2)** si modifica l'articolo 1, comma 7-bis, del decreto legislativo 112/2015, al fine di prevedere espressamente, nell'ambito del procedimento di approvazione del DSPM, il coinvolgimento dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che si esprime in relazione alla coerenza degli investimenti previsti nel DSPM con le esigenze del mercato raccolte mediante i meccanismi di coordinamento tra gli Stati membri di cui all'articolo 7 sexies della direttiva 2012/34/UE.

Con la **lettera b)**, si introduce un pacchetto organico e complesso di modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, che disciplina i rapporti tra lo Stato e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, con particolare riferimento al Contratto di Programma (CdP).

Tale intervento normativo costituisce attuazione della Parte “*Efficiency and performance of public investment*” della Riforma PNRR. Le nuove proposte mirano a trasformare il Contratto di Programma da strumento contabile-gestionale a vero e proprio strumento di *performance management*, introducendo una rigorosa gerarchia della pianificazione e un sistema stringente di controlli, in piena coerenza con gli obiettivi PNRR.

In particolare, alla **lettera b) numero 1, punto 1.1)**, si prevede l'attuazione della milestone che impone di assicurare che il Contratto di Programma sia redatto in linea con gli obiettivi del Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM, definito all'art. 1, comma 7) ed in conformità alla direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Si sostituisce la precedente dicitura, più debole, con un vincolo di coerenza gerarchica cogente.

La modifica di cui alla **lettera b) numero 1, punto 1.2)** attua la milestone che richiede di introdurre nel CdP un sistema di milestones e targets (obiettivi intermedi e finali, traguardi), scadenze e indicatori di performance (KPIs) conformi all'Allegato V della citata Direttiva 2012/34/UE. L'inserimento di questi elementi è fondamentale per la misurabilità dei risultati.

Mediante la modifica di cui alla **lettera b) numero 2)**, si inserisce un nuovo comma 4-bis. Tale disposizione è la diretta conseguenza dell'introduzione di *milestones* e *target* ed attua la milestone PNRR che impone di legare il sistema di bonus per il management di RFI ai risultati del CdP. Il nuovo comma 4-bis stabilisce un obbligo di *corporate governance* per il gestore dell'infrastruttura, imponendo che la remunerazione variabile del management sia correlata al raggiungimento delle *milestones* e dei *target* definiti nel CdP ai sensi del comma 1.

La modifica di cui alla **lettera b) numero 3)** rafforza la gerarchia della pianificazione, in parallelo a quanto fatto al comma 1. Attua la milestone che richiede di assicurare che il “business plan” (identificato nel “piano commerciale” del gestore) sia “redatto in linea con” il DSPM. In particolare:

- Il **punto 3.1) sopprime** al comma 5, primo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 il debole vincolo del gestore dell'infrastruttura ferroviaria di “tener conto” del DSPM ai fini dell'elaborazione e aggiornamento di un piano commerciale, comprendente i programmi di finanziamento e di investimento, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e all'organismo di relazione.
- Il **punto 3.2) inserisce** al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 un precezzo esplicito che impone al piano di essere “redatto in linea con” il DSPM e “in conformità alla Direttiva 2012/34/UE”, assicurando la piena coerenza tra strategia (DSPM), pianificazione (Piano Commerciale) e attuazione (CdP).

La modifica di cui alla lettera b) **numero 4)** inserisce all'articolo 15 del decreto legislativo 112/2015 i **commi 5-bis, 5-ter e 5-quater**, volti a introdurre i nuovi poteri di vigilanza e i requisiti di trasparenza previsti dal PNRR.

In particolare, il **comma 5-bis** attua due distinte milestone, attribuendo all'Autorità di regolazione dei trasporti (ART), d'intesa con il MIT, il potere di identificazione degli indicatori di performance da allegare al CdP e, contestualmente, il potere di monitoraggio sul raggiungimento di *milestones*, *target* e indicatori.

Quale norma funzionale e attuativa, il **comma 5-ter** affida a un decreto ministeriale la definizione delle modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi e la conseguente attivazione del circuito finanziario e delle penalità per il gestore in caso di mancato conseguimento degli stessi.

Il **comma 5-quater** attua puntualmente la milestone relativa all'obbligo di integrare i progetti di fattibilità tecnica ed economica relativa ai grandi investimenti infrastrutturali ferroviari (di importo pari o superiore a 50 milioni €) da inserire nel CdP, con un'analisi costi-benefici (CBA). Tale disposizione recepisce integralmente i requisiti PNRR, imponendo l'uso di benchmark internazionali, la conformità alle linee guida europee, la consultazione pubblica (*ex ante*) dei risultati e la loro successiva pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, assicurando in tal modo trasparenza e rigore analitico nel processo di selezione degli investimenti.

La disposizione di cui al **comma 2** introduce una nuova lettera “n-bis” all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che definisce i compiti e le competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART).

L'intervento normativo ha lo scopo di attuare in modo puntuale e letterale uno degli obiettivi specifici della Riforma PNRR, con particolare riferimento alla Parte B (“*Competition*”) della Riforma medesima, attribuendo ad ART nuove e specifiche competenze nel settore dei contratti di servizio pubblico ferroviario.

La disposizione di cui al **comma 3** introduce un pacchetto organico di modifiche alla legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021). Questo intervento è di importanza cruciale, poiché attua la quasi totalità della Parte B (“*Competition*”) e la sezione finale sulla “*Capacity Building*” della Riforma 1.3 del PNRR.

Le modifiche intervengono sull'articolo 9 esistente e introducono i nuovi articoli 9-bis e 9-ter.

Con il comma 3, **lettera a) punto 1** si modifica l'articolo 9, comma 1, sostituendo le parole: “procedure di gara” con le seguenti: “procedure di affidamento ammesse dall'ordinamento”. Tale modifica attua la milestone PNRR che richiede di: “*extend the application of Article 9 of Law 118/2022 (Competition Law), including conformity with ART regulatory acts... to all direct and in-house awards...*”

L'articolo 9 vigente imponeva la conformità alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) alle sole “procedure di gara”. La sostituzione proposta estende tale obbligo di conformità a tutte le procedure di affidamento consentite, includendo esplicitamente gli affidamenti diretti e in-house. In questo modo, qualsiasi affidamento, anche se non competitivo, dovrà rispettare i principi e le misure di regolazione stabiliti da ART, realizzando pienamente l'obiettivo PNRR di rafforzare i controlli sulla concorrenza.

Con il comma 3, **lettera a) punto 2**, interviene sul trasporto pubblico ferroviario di competenza regionale e, nello specifico, prevede che l'Osservatorio, oltre a ricevere i calendari delle procedure a evidenza pubblica programmate, proceda ad un'analisi degli stessi, al fine specifico di identificare le sovrapposizioni temporali potenzialmente lesive della concorrenza. Sulla base di tale analisi, si affida al medesimo Osservatorio il compito di “promuovere il necessario coordinamento” tra gli enti concedenti interessati. L'obiettivo esplicitato è quello di favorire un adeguato scaglionamento temporale delle procedure di gara, massimizzando così le opportunità di partecipazione al mercato. Si precisa che tale funzione si configura come un'attività di supporto e facilitazione volta a favorire l'interlocuzione tra gli enti, senza in alcun modo sostituirsi alle piene e autonome competenze decisionali e programmatiche delle Regioni e delle Province autonome in ordine all'indizione delle

procedure. Coerentemente con l'introduzione di tale meccanismo si interviene sul periodo relativo alla pubblicazione. La modifica precisa che i calendari oggetto di pubblicazione sono quelli “eventualmente rimodulati” all'esito del processo di coordinamento promosso dall'Osservatorio (richiamando il nuovo terzo periodo introdotto dalla lettera a), riconoscendo così la natura dinamica e l'esito virtuoso della nuova procedura. Infine, si introduce uno strumento di trasparenza rafforzata e di responsabilizzazione. Inserendo un nuovo periodo dopo quello relativo alla pubblicazione, si stabilisce che i calendari pubblicati debbano recare “altresì evidenza delle eventuali sovrapposizioni temporali non risolte”. Tale previsione è volta a garantire la piena conoscibilità delle criticità residue, laddove il coordinamento non abbia sortito l'effetto auspicato. La pubblicazione di tale evidenza rimette per le opportune determinazioni agli stessi enti concedenti la valutazione finale del rischio (in termini di potenziale riduzione della platea dei concorrenti o di esiti sub-ottimali della gara) connesso al mantenimento della programmazione originaria, nonostante le criticità rilevate. L'intervento normativo non introduce nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le nuove funzioni di analisi e promozione del coordinamento attribuite all'Osservatorio sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste.

Con il comma 3, **lettera a) punto 3**, viene inserito un nuovo **comma 5-bis** al fine di introdurre un principio volto a promuovere e accelerare l'apertura alla concorrenza nel mercato dei servizi ferroviari, con particolare riferimento ai contratti di servizio pubblico già in essere.

La norma, infatti, stabilisce che le amministrazioni aggiudicatrici (siano esse lo Stato o le Regioni) debbano promuovere attivamente lo scorporo (*carve-out*) di lotti o di servizi parziali dai contratti vigenti, al fine precipuo di affidare tali lotti scorporati mediante procedure competitive (gare).

Con il comma 3, **lettera b)** si inseriscono due nuovi articoli (9-bis e 9-ter) che recepiscono i pilastri della riforma relativi alla concorrenza negli Intercity e Capacity Building.

Con l'**articolo 9-bis** viene introdotto un corpo normativo organico e specifico per i servizi ferroviari Intercity. In particolare, il comma 1 estende ai servizi Intercity oggetto di affidamento diretto, affidamento in-house o affidamento a operatori interni i rigorosi principi di trasparenza, motivazione e analisi comparativa previsti dal Testo Unico sulle Società Partecipate (TUSP) al fine di rendere tali procedure non competitive più trasparenti.

Il comma 2 sancisce l'obbligo formale per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di avviare la procedura competitiva (gara) per i servizi ferroviari Intercity. La norma recepisce altresì i tre requisiti procedurali imposti dalla milestone: la gara deve essere preceduta da una ridefinizione del perimetro del servizio (tramite market test), e i contratti dovranno essere suddivisi in lotti contendibili, secondo i criteri definiti dall'ART.

La disposizione di cui al **comma 4** introduce una modifica all'articolo 27, comma 2, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in tema di trasporto pubblico locale. In particolare, dispone la riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento si applica anche nel caso di “affidamenti non conformi” alle misure contenute nelle delibere dell'ART e non solo alle “gare non conformi”. L'estensione della previsione a tutte le tipologie di affidamento del servizio garantisce uniformità normativa senza distinguere le diverse modalità di assegnazione del servizio. In questo modo anche il meccanismo sanzionatorio, nei casi di violazione delle norme, si applica a tutti i tipi di affidamento, ricomprensivo l'affidamento diretto, o in house o gli affidamenti ad operatori interni ai sensi del Regolamento (CE) n. 1370/2007. In sostanza, l'estensione della norma a tutte le procedure di affidamento utilizzate, garantisce un equivalente sistema sanzionatorio senza creare disparità di trattamento.

ART. 23

(Istituzione di Asset Ferroviari Italiani S.p.A. – AFI in attuazione della Riforma 1.3 «Rafforzare l'efficienza dell'infrastruttura ferroviaria in Italia» della Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

Il presente articolo costituisce diretta attuazione degli impegni assunti dall'Italia nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e specificamente della Milestone M3C1-27, Riforma 1.3 (“*Boosting the efficiency of railway infrastructure in Italy*”), con scadenza fissata al secondo trimestre (Q2) 2026.

Tale Milestone prevede, quale adempimento vincolante, l'adozione degli atti fondamentali per la piena operatività della *Rolling Stock Company* (RoSCo) pubblica, includendo l'approvazione del piano finanziario e industriale, dello Statuto (Atto Costitutivo) e il trasferimento delle risorse e degli asset.

La norma in esame è lo strumento di diritto primario necessario per recepire nell'ordinamento nazionale i requisiti dettagliati dalla Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID), che impongono:

- la pubblicazione e approvazione dello Statuto da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- la definizione di un preciso ambito di attività, limitato all'operatività *in-house* per conto dello Stato e delle Autorità di trasporto pubblico e vincolato alle gare per i contratti di servizio pubblico;
- l'adozione di stringenti requisiti tecnici per il materiale rotabile (zero emissioni, campo 72-bis, e compatibilità ERTMS) e di un conseguente vincolo di fatturato (almeno 90% da asset conformi);
- l'implementazione di una *governance* qualificata, con requisiti di professionalità e indipendenza per gli organi sociali mutuati da quelli delle società quotate, unitamente a rigorose norme sui conflitti di interesse e sul *cooling-off*;
- l'approvazione di un piano industriale (2026-2029);
- il trasferimento di risorse (per almeno 1,2 miliardi di euro) e il trasferimento a titolo gratuito dei treni *intercity* (target M2C2-35 bis e M7-31).

L'articolo in esame, pertanto, istituisce il soggetto giuridico “RoSCo” e ne disciplina l'architettura fondamentale, in conformità con gli obblighi europei assunti.

In particolare, si introduce nell'ordinamento nazionale una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, avente la finalità di operare quale Rolling Stock Company (di seguito “RoSCo”) pubblica.

L'istituzione di tale soggetto giuridico risponde a esigenze strategiche ineludibili, poste in primo luogo dal quadro normativo europeo volto alla progressiva liberalizzazione del mercato del trasporto ferroviario e all'incentivazione di un'effettiva concorrenza per il mercato.

L'analisi del settore dei servizi di trasporto pubblico ferroviario, in particolare regionale e intercity, ha evidenziato come il principale ostacolo all'effettiva contendibilità dei contratti di servizio pubblico risieda nell'elevatissimo onere finanziario connesso alla disponibilità del materiale rotabile.

Il modello della Rolling Stock Company (RoSCo) è uno strumento giuridico ed economico concepito per superare questa critica barriera strutturale all'entrata.

Nel dettaglio, la RoSCo è un soggetto giuridico – distinto e indipendente dagli operatori ferroviari (le cosiddette *Train Operating Companies o TOCs*) – il cui scopo sociale è limitato all'acquisizione, alla proprietà, alla gestione e alla manutenzione di una flotta di materiale rotabile.

Il modello operativo disaggrega la proprietà dell'asset (il treno) dalla gestione del servizio (l'operatività ferroviaria). La RoSCo non eroga servizi di trasporto, bensì provvede a mettere a disposizione (generalmente mediante contratti di locazione o noleggio a lungo termine) il materiale rotabile all'impresa ferroviaria che si è aggiudicata la procedura competitiva per l'affidamento del servizio pubblico.

La funzione pro-concorrenziale è evidente: la disponibilità di una flotta “neutra”, accessibile a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie da parte di qualsiasi operatore, neutralizza il vantaggio competitivo derivante dalla proprietà degli asset. In tal modo, si consente anche a nuovi entranti, o a operatori di minori dimensioni, di partecipare alle gare pubbliche su un piano di parità (*level playing field*) con gli operatori storici (*incumbents*), potendo formulare un’offerta basata esclusivamente sulla propria efficienza industriale e qualità del servizio, senza dover sostenere l’immediato e ingente investimento per l’acquisto dei convogli.

L’intervento normativo in oggetto istituisce una RoSCo a totale partecipazione pubblica (nella forma della società in-house) per perseguire obiettivi che eccedono la mera funzione di mercato.

La RoSCo pubblica agisce, infatti, quale braccio operativo dello Stato per:

- assicurare che l’accesso al materiale rotabile avvenga in condizioni di assoluta imparzialità, prevenendo distorsioni della concorrenza;
- fungere da stazione appaltante unica per l’acquisizione massiva di nuovo materiale rotabile a “zero emissioni” e conforme ai più avanzati standard (es. ERTMS), in linea con gli obiettivi del PNRR.

La presente norma, pertanto, definisce la governance, la missione e il perimetro operativo di tale strategico veicolo societario.

Il **comma 1** autorizza la costituzione della Società (RoSCo), con la denominazione «Asset Ferroviari Italiani S.p.A. - AFI», definendone gli obiettivi: garantire la concorrenza nell’ambito delle gare per l’affidamento del servizio di trasporto ferroviario intercity e regionale e assicurare l’accesso effettivo e non discriminatorio degli operatori aggiudicatari al materiale rotabile. La disposizione disciplina altresì la struttura proprietaria e la governance: in particolare prevede che la Società sia partecipata dal Ministero dell’economia e delle finanze, che esercita i diritti dell’azionista d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La disposizione qualifica la società come in-house ai sensi del decreto legislativo n.175/2016 (TUSP) e ne attribuisce la vigilanza e il controllo analogo al MIT, secondo le modalità definite nello statuto sociale.

Il **comma 2** individua lo scopo societario nel garantire la disponibilità, l’efficienza e l’accesso non discriminatorio al materiale rotabile, supportando la concorrenza nel mercato del trasporto ferroviario intercity e regionale e promuovendo la transizione ecologica del settore. Viene conseguentemente identificato l’oggetto sociale (definito in dettaglio dallo statuto) nelle macro-attività di acquisto, gestione, manutenzione e locazione del materiale rotabile. Rientrano nell’oggetto sociale anche la stipula di convenzioni quadro con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per gli Intercity) e con le regioni (per il TPL) e l’attività di supporto tecnico e di consulenza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alle regioni nella pianificazione degli investimenti.

Il **comma 3** definisce i vincoli operativi. La Società opera esclusivamente per conto dello Stato e delle regioni per i contratti di servizio pubblico nel mercato del trasporto ferroviario intercity e regionale. La Società fornisce il materiale rotabile esclusivamente in relazione ai contratti di servizio pubblico affidati tramite procedure competitive aperte al mercato. Il comma introduce inoltre una norma di salvaguardia finanziaria, vietando alla Società di assumere debiti o passività di altre società a partecipazione pubblica, in qualunque forma, a tutela del proprio patrimonio e della sostenibilità economica.

Il **comma 4** recepisce gli specifici vincoli della Milestone PNRR precisando i requisiti tecnici (Zero emissioni, Campo di intervento 072-bis, e compatibilità con gli standard ERTMS) che la Società deve rispettare per l’acquisto del materiale rotabile a valere sulle specifiche risorse della Misura M3C1 - R1.3. La disposizione introduce un vincolo finanziario strategico prevedendo che almeno il 90% dei ricavi societari deve derivare attraverso la locazione di materiale rotabile conforme al campo di intervento 72-bis. Tale limite (fissato al 90% anziché al 100%) è coerente con la possibilità per la

Società di acquisire, utilizzando risorse finanziarie diverse da quelle del PNRR (quali, ad esempio, futuri ricavi operativi o proventi da finanziamenti), anche materiale rotabile di diversa tipologia, purché funzionale al perseguitamento dello scopo sociale e alla transizione ecologica del settore.

Il **comma 5** stabilisce la durata della società fino al 31 dicembre 2075, coerentemente con i cicli di vita degli investimenti ferroviari. Il secondo periodo del comma chiarisce poi che, al termine della durata, la società sarà soggetta alle ordinarie procedure di liquidazione previste dal Codice civile.

Il **comma 6** disciplina la costituzione ex lege della Società in deroga al diritto societario ordinario (atto notarile). La Società è costituita con effetto dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto. Con il medesimo decreto sono individuati, tra l'altro, gli organi sociali per il primo periodo di operatività e le relative remunerazioni, e sono individuati i criteri per la remunerazione degli amministratori cui il CdA conferisce particolari incarichi. Le successive modifiche allo statuto e le successive nomine dei componenti degli organi sociali sono deliberate a norma del Codice civile, nel rispetto della disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica e alle società in house.

Il **comma 7** reca la disciplina sulla composizione degli organi societari che riflette la governance del comma 1: il Consiglio di amministrazione è composto da 3 membri di cui uno designato dal MEF (azionista), con funzioni di presidente e due designati dal MIT (controllore); l'amministratore delegato è nominato tra i membri designati dal MIT; il Collegio sindacale è composto da cinque membri, di cui tre membri effettivi e due supplenti. La norma prevede poi che fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, gli esponenti aziendali siano selezionati tra persone che soddisfino requisiti di integrità, professionalità e indipendenza previsti dalle disposizioni applicabili alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e impone stringenti clausole di cooling-off (24 mesi) e di gestione dei conflitti d'interesse. In particolare, lo Statuto prevede divieti e limiti per i componenti del consiglio ad accettare incarichi presso operatori di mercato che siano concorrenti, controparti contrattuali rilevanti, fornitori strategici o clienti significativi della Società, nonché presso soggetti appartenenti ai rispettivi gruppi, per tutta la durata dell'incarico e per i ventiquattro mesi successivi dalla sua scadenza.

Il **comma 8** prevede che la Società sia iscritta di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui all'articolo 63 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Tale qualificazione è essenziale per consentire alla società di avviare immediatamente le complesse procedure di appalto per l'acquisto del materiale rotabile.

Il **comma 9** dispone che la Società provveda al reclutamento del personale nel rispetto della normativa vigente per le società a controllo pubblico secondo principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 175/2016. Per la concreta attuazione di tali principi, la Società si doterà di un apposito regolamento interno per il reclutamento. La disposizione prevede che la società possa anche avvalersi di personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni o da altre società partecipate dallo Stato, in regime di comando o di distacco e possa stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l'assistenza tecnica, operativa e gestionale, nonché conferire incarichi esterni ai sensi della vigente normativa in materia.

Si prevede altresì che, in fase di prima applicazione e al fine di assicurare il tempestivo avvio dell'operatività, la Società è autorizzata a stipulare un accordo quadro di avvalimento con il Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.A., avente ad oggetto la messa a disposizione, in distacco, di un contingente di trenta unità di personale dotate di adeguate esperienze e qualificazioni professionali in ambito tecnico e legale nelle attività di acquisto, gestione e manutenzione del materiale rotabile. Gli oneri relativi ai trattamenti economici del personale sono posti a carico della Società secondo criteri e modalità definiti nel medesimo accordo quadro.

Il **comma 10** stabilisce che il medesimo decreto di costituzione societaria approvi anche il piano industriale e finanziario preliminare della Società per il periodo 2026-2029. Il comma elenca i contenuti minimi obbligatori del piano (linee di sviluppo strategico e operativo, adeguatezza patrimoniale, investimenti programmati e relative coperture finanziarie, governance), assicurando l'allineamento tra operatività e mandato del PNRR.

Il **comma 11** definisce il capitale sociale iniziale della Società, determinandolo in euro 1.000.000 (un milione). La norma specifica che la copertura di tale onere deriva dalle risorse della Misura M3C1.R1.3 del PNRR. Questa scelta configura una struttura finanziaria che distingue il capitale di rischio minimo dalla dotazione patrimoniale operativa (gestita tramite patrimonio destinato).

Il **comma 12** disciplina la fase di avvio della Società. In considerazione dei tempi tecnici necessari all'aggiornamento dei decreti di assegnazione delle risorse, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad utilizzare, a titolo di anticipazione e nel limite massimo di euro 32.076.910,88, le risorse disponibili per l'espletamento degli adempimenti necessari al conseguimento degli obiettivi PNRR, ivi compresa la costituzione della Società. Per supportare tali attività di coordinamento e controllo, il contingente di esperti dell'Unità di Missione è incrementato di quattro unità fino al 31 dicembre 2026, a valere sulle medesime risorse.

Il **comma 13** disciplina il trasferimento delle risorse necessarie all'operatività della Società, distinguendo due flussi finanziari con diverse finalità:

a) risorse per investimenti: vengono trasferiti euro 1.168.000.000 a valere sulla Misura M3C1.R1.3 del PNRR, oltre a eventuali fondi derivanti da rimodulazioni di altre misure, destinati esclusivamente ad alimentare il patrimonio destinato di cui al comma 15;

b) risorse per la gestione: vengono trasferite le risorse residue della dotazione di start-up (di cui al comma 12) non utilizzate dall'Unità di Missione, per coprire i costi di funzionamento ordinario della Società.

Il **comma 14** autorizza la Società a costituire un patrimonio destinato specifico, denominato «materiale rotabile ferroviario», ai sensi dell'art. 2447-bis del codice civile. Tale istituto consente di segregare le risorse PNRR (1,168 miliardi di euro) e i beni conferiti rispetto al rischio d'impresa correlato alla gestione ordinaria della Società. Il patrimonio destinato e i suoi eventuali comparti (regionali) rispondono esclusivamente delle obbligazioni contratte per il loro scopo specifico (acquisto e gestione asset) e non possono essere aggrediti dai creditori generici della Società, garantendo la tutela degli investimenti pubblici.

Il **comma 15** disciplina il trasferimento in natura dei treni Intercity già acquisiti dallo Stato tramite altri target PNRR (M2C2-35 bis e M7-31). Tale trasferimento avverrà a titolo gratuito, mediante un accordo formale, incrementando il patrimonio della società.

Il **comma 16**, in aderenza a quanto previsto dalla milestone PNRR, impone alla Società specifici e continuativi obblighi di reporting verso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

I **commi 17 e 18** introducono disposizioni di chiusura, prevedendo rispettivamente la facoltà per la Società di avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e l'esenzione da imposte e tasse per tutti gli atti connessi alla costituzione della Società.

ART. 24

(Disposizioni in materia di investimenti relativi alle infrastrutture ferroviarie di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR)

L’articolo in esame reca disposizioni di semplificazione in materia di investimenti ferroviari di cui alla Missione 3 – Componente 1 del PNRR.

Al **comma 1** si introduce una disposizione volta a garantire la continuità operativa e finanziaria degli interventi ferroviari finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), ivi inclusi quelli affidati al contraente generale, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione non sia stato ancora conseguito il relativo target previsto nell’ambito del PNRR. Trattasi di interventi che, in ragione della loro strategicità o delle fonti di finanziamento che impongono scadenze particolarmente stringenti, sono sottoposti a procedure autorizzative e attuative semplificate.

Negli ultimi mesi, l’andamento dei lavori infrastrutturali ferroviari ha evidenziato criticità nella gestione dei flussi di cassa delle imprese appaltatrici, dovute principalmente:

- all’aumento dei costi dei materiali e delle lavorazioni;
- alla tempistica dei rimborsi e dei pagamenti connessi alla rendicontazione dei fondi PNRR e comunitari;
- alla necessità di anticipare risorse per l’esecuzione delle lavorazioni e per il rispetto dei cronoprogrammi vincolanti imposti dall’Unione europea.

In tale contesto, la norma introduce una misura straordinaria di **sostegno alla liquidità** degli affidatari dei lavori ferroviari, finalizzata ad assicurare la **prosecuzione tempestiva degli interventi** e ad evitare ritardi che potrebbero compromettere il conseguimento degli obiettivi e dei target del PNRR e degli altri programmi di investimento.

Nel dettaglio, la disposizione autorizza, fino al 30 marzo 2026, Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) a erogare ai soggetti affidatari una anticipazione provvisoria fino al 10 per cento dell’ammontare delle riserve già iscritte in contabilità alla data di entrata in vigore della legge, per le quali il collegio consultivo tecnico non si sia ancora espresso.

L’anticipazione è concessa:

- nel limite delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per ciascun intervento, in coerenza con le modalità di gestione delle risorse nazionali e comunitarie previste dal Contratto di Programma 2022–2026 – parte investimenti;
- a titolo provvisorio, previa presentazione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima richiesta, di importo pari alla somma anticipata.

Dal punto di vista procedurale, la norma prevede che l’erogazione dell’importo è subordinata alla costituzione da parte dell’affidatario di idonea garanzia bancaria o assicurativa a prima domanda di valore pari all’importo erogato maggiorato di interessi legali per il periodo di 270 giorni, da escludere nel caso di inadempimento all’obbligo di restituzione delle somme eventualmente risultanti non dovute. Entro 270 giorni dall’avvenuta erogazione del predetto importo, l’Affidatario sottopone, anche in modo frazionato, le riserve al collegio consultivo tecnico che si esprime entro il termine di cui all’articolo 4 dell’allegato V.2 al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36. Decorso inutilmente il termine di 270 giorni, l’affidatario restituisce a RFI S.p.A. senza ritardo, e comunque entro il termine di quindici giorni, l’importo ricevuto, in relazione alle riserve non sottoposte al collegio consultivo tecnico entro il predetto termine, maggiorato di interessi legali. In caso di mancata restituzione delle somme RFI S.p.A. è autorizzata a escludere la garanzia. Sulla base delle determinazioni assunte dal collegio consultivo tecnico, l’importo erogato è soggetto a conguaglio, in aumento o in diminuzione.

La norma risponde all'esigenza di mantenere la regolarità dei flussi finanziari nei cantieri ferroviari, prevenendo possibili interruzioni o rallentamenti delle lavorazioni riconducibili a temporanee carenze di liquidità delle imprese esecutrici. L'anticipazione disciplinata rappresenta uno strumento di equilibrio tra due esigenze fondamentali:

1. da un lato, fornire liquidità immediata agli operatori economici impegnati nella realizzazione di interventi strategici per il raggiungimento dei target PNRR;
2. dall'altro, garantire la tutela dell'interesse pubblico mediante un meccanismo prudenziale basato su garanzie finanziarie e sulla verifica tecnica delle riserve da parte di un organo terzo e qualificato, il collegio consultivo tecnico.

In tal modo si consente di sostenere la continuità produttiva delle imprese e di mitigare gli effetti negativi dei ritardi nei rimborsi o nei pagamenti legati alla rendicontazione dei fondi europei, senza generare nuovi oneri per la finanza pubblica.

L'operazione, infatti, si colloca entro i limiti delle risorse già stanziate a legislazione vigente e prevede la restituzione o il conguaglio delle somme erogate in base agli esiti tecnici e contabili.

L'attuazione della norma è destinata a produrre benefici diretti in termini di:

- miglioramento della capacità finanziaria delle imprese appaltatrici;
- riduzione del rischio di interruzione dei lavori;
- accelerazione dell'esecuzione delle opere ferroviarie rilevanti per il conseguimento dei traguardi e obiettivi del PNRR e dei programmi cofinanziati.

Il **comma 2** della disposizione introduce il comma aggiuntivo 1-*quater* all'articolo 53-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al fine di prevedere una semplificazione in materia di gestione e riutilizzo delle terre e rocce da scavo.

Come noto, il riutilizzo delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri, disciplinato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, presuppone, ove non sia possibile un riutilizzo interno al cantiere medesimo, la disponibilità di siti di destinazione finale esterni (*e.g.* cave, aree depresse) di proprietà pubblica o privata.

Al riguardo, con particolare riferimento ai cantieri relativi alla realizzazione di opere finanziate con risorse PNRR, sono emerse diverse criticità che rappresentano un fattore di forte rallentamento della gestione dell'appalto. Le principali criticità riscontrate afferiscono alla gestione dei rapporti con i proprietari delle cave deputati ad acquisire le autorizzazioni necessarie per l'approvazione dei progetti di riambientalizzazione della cava, alla reperibilità di siti nelle aree prossime ai cantieri, a sopraggiunte indisponibilità da parte dei proprietari delle cave.

Nel delineato contesto, si pone l'esigenza, strettamente connessa alla necessità di garantire la realizzazione delle opere nel rispetto delle tempistiche stabilite dal cronoprogramma dei lavori, di disporre, in via esclusiva, di aree per il conferimento delle terre e rocce da scavo prodotte dai cantieri ferroviari.

La disposizione in esame, dunque, al fine di promuovere politiche di sostenibilità ed economia circolare, incentivando operazioni di recupero e riutilizzo dei materiali provenienti dalla realizzazione degli interventi di infrastrutture ferroviarie mediante la riambientalizzazione delle aree individuate quali siti di conferimento, attribuisce a RFI S.p.A. il potere di procedere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, all'espropriazione delle medesime aree.

In particolare, la disposizione prevede la riambientalizzazione e il ripristino ambientale di aree destinate allo stoccaggio e deposito di terre e rocce da scavo provenienti da attività infrastrutturali al fine di restituire tali aree a condizioni di equilibrio morfologico, paesaggistico e ambientale,

assicurandone la compatibilità con l'ecosistema locale e la possibilità di successivi usi pubblici, nel rispetto dei criteri di sostenibilità, circolarità delle risorse e non consumo di suolo.

Per tale finalità, si prevede che il progetto dell'opera ferroviaria includa anche gli interventi di riambientalizzazione delle suddette aree, individuati di intesa con il Comune e la Regione territorialmente interessati, al fine di acquisire - nell'ambito dell'*iter* autorizzativo del progetto ferroviario - anche i titoli abilitativi necessari per la realizzazione del progetto di riambientalizzazione, ivi incluse le valutazioni ambientali da parte degli organi competenti.

La disposizione precisa, altresì, che gli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di riambientalizzazione, ivi inclusi quelli per l'acquisizione delle aree, sono a carico del quadro economico dell'infrastruttura ferroviaria, ferma restando l'attribuzione dell'utilizzo, a titolo gratuito, delle aree e delle opere di riambientalizzazione realizzate da RFI S.p.A in favore del Comune in cui è localizzato l'intervento.

Le procedure previste dalla disposizione in esame trovano applicazione anche con riferimento alle infrastrutture ferroviarie i cui progetti siano stati già approvati alla data di entrata in vigore della disposizione stessa, per le quali gli interventi di riambientalizzazione delle aree destinate al conferimento delle terre e rocce da scavo costituiscono variante al progetto approvato.

Negli ultimi anni, numerosi interventi di riambientalizzazione hanno interessato aree destinate allo stoccaggio di terre e rocce da scavo, con l'obiettivo di ripristinare le condizioni ambientali e paesaggistiche originarie. I progetti si sono sviluppati secondo diverse tipologie di intervento, tra cui la ricomposizione morfologica dei terreni, finalizzata a garantire la stabilità dei versanti e il corretto deflusso delle acque meteoriche, e la rinaturalizzazione vegetale, realizzata mediante la stesura di terreno fertile e la messa a dimora di specie autoctone in grado di favorire la rinascita spontanea degli ecosistemi. In altri casi, la riambientalizzazione ha previsto la riconversione delle aree in spazi verdi pubblici o in zone agricole, integrando sistemi di drenaggio sostenibile e soluzioni a basso impatto ambientale. Tali interventi si inseriscono nella logica dell'economia circolare, promuovendo il riutilizzo in situ dei materiali di scavo conformi e riducendo in modo significativo i volumi di materiale conferito a discarica.

I benefici derivanti da questi progetti si manifestano sotto molteplici profili: la riduzione dei costi di smaltimento e di gestione dei siti, il miglioramento della qualità del suolo e delle acque, l'aumento della biodiversità locale e il recupero di superfici prima improduttive. Dal punto di vista ambientale, la presenza di nuove aree verdi contribuisce all'assorbimento di anidride carbonica, alla mitigazione degli effetti del cambiamento climatico e alla prevenzione del rischio idrogeologico.

Tanto premesso, la disposizione rappresenta un intervento ad elevato valore ambientale, economico e sociale, in linea con gli obiettivi del PNIEC, del PNRR e delle strategie europee per la transizione ecologica.

L'operazione consente, infatti, di:

- recuperare superfici oggi marginali o inutilizzate;
- ridurre gli impatti ambientali cumulativi di attività finalizzate alla realizzazione di interventi ferroviari;
- contribuire alla decarbonizzazione e alla rigenerazione territoriale.

Il **comma 3** apporta modifiche all'articolo 1, comma 525, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, al fine di specificare i soggetti che possono usufruire delle semplificazioni amministrative e procedurali ivi previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili direttamente interconnessi alle infrastrutture di alimentazione della trazione ferroviaria.

In particolare, viene precisato che i soggetti che possono usufruire di tali regimi agevolati per la realizzazione dei suddetti impianti di produzione di energia sono il gestore dell'infrastruttura ferroviaria e le società ad esso collegate o appartenenti al gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Il **comma 4** apporta modifiche all'articolo 48, comma 5, ultimo periodo del decreto-legge n. 77 del 2021. La disposizione, in analogia a quanto previsto dall'articolo 158-bis, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in ordine alla delega del potere espropriativo dell'ente di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali, consente a RFI, in qualità di soggetto attuatore, di delegare, in tutto o in parte, il potere di esproprio relativamente agli interventi infrastrutturali ferroviari finanziati con le risorse previste dal PNRR, dal PNC o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea a una società collegata al gestore stesso o appartenente al gruppo FS, purché, per maggiore tutela delle parti, la delega risulti conferita nell'ambito di un apposito atto convenzionale i cui estremi devono essere specificati in ogni atto del procedimento espropriativo.

Tale disposizione mira a semplificare e velocizzare ulteriormente le procedure relative ad interventi PNRR e PNC, in vista della prossima scadenza degli stessi, e mantiene la coerenza con il principio di concentrazione procedurale e semplificazione introdotto dall'art. 53-bis del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021.

Il **comma 5** introduce una misura volta al sostegno e al rilancio del settore del trasporto ferroviario delle merci e della logistica, attraverso il reimpiego di risorse finanziarie derivanti da economie di spesa maturette nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nello specifico, si autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad avvalersi delle economie relative agli interventi delle seguenti misure M2C2 I.4.1, M2C2 I.4.4.2, M7 I.11 e M2C4 I.4. del PNRR, entro un limite massimo di spesa fissato in 20 milioni di euro.

L'intervento ha l'obiettivo di incentivare il rinnovo del parco rotabile e delle attrezzature di movimentazione, elementi essenziali per favorire la transizione ecologica e lo spostamento modale delle merci. A tal fine, la norma prevede l'erogazione di contributi in favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica operanti sul territorio nazionale. Tali incentivi sono destinati a finanziare l'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di movimentazione per il trasporto merci, ivi compresi quelli utilizzati nei terminal intermodali. L'intensità dell'aiuto è stabilita in una misura non superiore al 50 per cento dei costi sostenuti per i suddetti acquisti. La definizione delle modalità operative per l'erogazione delle risorse è demandata a un successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Inoltre, la disposizione prevede che l'efficacia della misura prevista dal presente articolo è subordinata a notifica preventiva alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

La norma pone inoltre particolare attenzione all'efficienza amministrativa e alla digitalizzazione delle procedure pubbliche. Viene infatti stabilito che, all'interno dello stanziamento complessivo, una quota specifica sia vincolata alla realizzazione di una piattaforma digitale dedicata. Tale strumento informatico sarà necessario per la ricezione delle istanze di contributo e per la completa informatizzazione del processo istruttorio ed erogativo, garantendo così celerità e trasparenza nella gestione dei fondi e semplificando gli adempimenti a carico delle imprese beneficiarie.

ART. 25

(Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico -attuazione dell'Investimento 4.5 «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche» della Missione 2 - Componente 4 del PNRR)

La disposizione si inserisce nel quadro della decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025, che approva la modifica del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dell'Italia, includendo l'aggiornamento delle misure, milestone e target, tra cui la Misura M2C4-I.4.5 – Grant scheme per le infrastrutture idriche. La norma istituisce uno strumento finanziario nazionale unitario

per la gestione e l'attuazione delle risorse PNRR destinate agli investimenti infrastrutturali idrici, garantendo continuità tra le linee di intervento europee e nazionali.

Il **comma 1** istituisce, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (FNISSI), destinato prioritariamente al finanziamento dei progetti del Piano nazionale degli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), già disciplinato dall'articolo 1, comma 516, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018).

Si ricorda che tale norma ha previsto che, per la programmazione e la realizzazione degli interventi necessari alla mitigazione dei danni connessi al fenomeno della siccità e per promuovere il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche, anche al fine di aumentare la resilienza dei sistemi idrici ai cambiamenti climatici e ridurre le dispersioni di risorse idriche, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con i Ministri della transizione ecologica, delle politiche agricole alimentari e forestali, della cultura e dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sia adottato il Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.

Il Decreto interministeriale n. 350 del 25 ottobre 2022 definisce le modalità e i criteri per la redazione e l'aggiornamento del “Piano per gli interventi nelle infrastrutture idriche primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico”. Il provvedimento attuativo è stato previsto dall'articolo 1, comma 516-bis, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come modificato dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nell'ambito della riforma prevista dal PNRR M2C4-R4.1- “Semplificazione normativa e rafforzamento della governance per la realizzazione di investimenti nelle infrastrutture di approvvigionamento idrico”.

Attualmente lo stralcio attuativo ha previsto l'impiego di risorse disponibili per le annualità sino al 2029. Si specifica, altresì, che, con riferimento al fabbisogno necessario all'attuazione del Piano (pari a circa 12 miliardi), detto importo complessivo fa riferimento ad interventi eterogenei quanto a fattibilità/cantierabilità/realizzabilità immediata, potendosi provvedere solo progressivamente, in ragione di stralci attuativi successivi, al finanziamento degli interventi che, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 4, comma 2 del decreto interministeriale citato n. 350 del 2022, soddisfino i requisiti di finanziabilità al momento di disponibilità delle risorse. Deve, pertanto, evidenziarsi che il quadro esigenziale di cui al Piano è un dato assoluto al momento di adozione del Piano stesso, il quale è soggetto, per sua natura, alla variabilità in ragione dell'evolversi delle proposte presentate e annesse al Piano. A titolo esemplificativo, infatti occorre evidenziare che dal momento della pianificazione al momento della programmazione con stralci, gli interventi possono subire variazioni del quadro economico necessario alla realizzazione.

In data 22 ottobre 2025 è stato pubblicato il decreto ministeriale di attuazione dello stralcio relativo all'annualità 2025 del PNISSI che prevede il finanziamento di 65 interventi per un importo complessivo di 957.062.827,86 euro con risorse articolate sulle annualità dal 2025 al 2029. Al momento sono in corso di predisposizione le convenzioni per il finanziamento.

Il **comma 2** stabilisce la dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1, pari a 1 miliardo di euro, a valere sulle risorse del PNRR ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di aggiornamento del decreto MEF 6 agosto 2021, recante la disciplina generale di gestione finanziaria delle risorse del Piano.

Il **comma 3** individua le modalità di riconoscimento dei contributi a valere sulle risorse del Fondo istituito ai sensi del comma 1, specificando che esse possono essere erogate:

- come contributi a fondo perduto;

- come contributi in conto interessi su finanziamenti concessi per la realizzazione delle opere;
- ovvero mediante partecipazione in fondi rotativi o altri strumenti finanziari destinati al cofinanziamento degli interventi infrastrutturali.

L'ultimo periodo del comma 3 individua i soggetti beneficiari delle risorse del Fondo, individuandoli nei gestori del servizio idrico integrato (SII) accreditati all'anagrafica operatrice ARERA ivi inclusi quelli operanti nei territori delle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi della delibera 347/2012/R/IDR. Tale anagrafica garantisce la tracciabilità dei soggetti che operano legittimamente nel settore e permette di concentrare i finanziamenti su operatori qualificati, in linea con le finalità di efficienza e sostenibilità del servizio idrico previste dall'articolo 147 e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente).

Il **comma 4** stabilisce che per l'attuazione delle attività connesse alla gestione del Fondo il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale, mediante apposito atto convenzionale e in coerenza con le previsioni del PNRR, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA S.p.A..

Il **comma 5** prevede che INVITALIA SpA entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 4 e, comunque, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce e rende pubblici:

- a) i termini e le modalità di presentazione delle proposte progettuali corredate dei relativi cronoprogrammi;
- b) i limiti massimi dei contributi e le modalità di erogazione, monitoraggio, riprogrammazione e revoca delle risorse;
- c) le modalità di verifica e controllo degli interventi, anche ai fini dell'inserimento dei relativi dati nei sistemi di monitoraggio della Ragioneria generale dello Stato per la verifica dell'avvenuta realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;
- d) i criteri di valutazione delle proposte, coerenti con gli obiettivi del PNIISSI e con le finalità del PNRR, privilegiando la leva finanziaria pubblico-privata e i partenariati.
- e) le modalità di gestione e di trasferimento alla Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia delle risorse del Fondo di cui al comma 1 ai fini dell'erogazione dei contributi ai soggetti beneficiari.

Il **comma 6** affida ad INVITALIA S.p.a. il compito di esaminare le proposte presentate e predisporre un elenco delle iniziative ammissibili a finanziamento. Tale procedura assicura la trasparenza, l'uniformità dei criteri di valutazione e la tracciabilità delle decisioni, in coerenza con le linee guida del MEF e della Ragioneria generale dello Stato per la gestione dei fondi PNRR e PNC.

Il **comma 7** stabilisce che gli oneri di gestione del Fondo da parte di INVITALIA sono posti a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del 4% annuo. Ciò consente di coprire i costi amministrativi, di assistenza tecnica e monitoraggio senza generare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il **comma 8** interviene sui termini da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista al comma 4, prevedendone la riduzione di un terzo rispetto a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. La norma è volta ad accelerare il completamento del procedimento di perfezionamento della convenzione, riducendo i tempi necessari alla sua efficacia e assicurando una più tempestiva operatività al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR e delle attività disciplinate dall'atto convenzionale. Sotto il profilo ordinamentale, l'intervento incide esclusivamente sulla scansione temporale dei controlli di legittimità-contabilità, senza modificare la ripartizione delle competenze tra amministrazioni né la natura degli atti sottoposti al controllo.

ART. 26

(Disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del ~~delle misure di interesse del Ministero delle imprese e del made in Italy~~)

L'articolo in esame reca disposizioni per l'attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2, del PNRR, dell'Investimento 2.3 «Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria» della Missione 4, Componente 2 del PNRR, nonché per la realizzazione degli ulteriori investimenti di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.

In particolare, il **comma 1** prevede che, in relazione all'Investimento 9 “Misura rafforzata: Transizione 4.0” della Missione 1, Componente 2, del PNRR, introdotto nell’ambito della VI revisione del PNRR, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi, ai fini della rendicontazione della misura, della collaborazione dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto degli obiettivi istituzionali e della capacità operativa di quest’ultima, e del Gestore dei servizi energetici (GSE), stabilendo in apposite convenzioni le specifiche modalità di avvalimento. Dette convenzioni dovranno in ogni caso prevedere, anche in deroga all’articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in tema di violazione del segreto d’ufficio, le procedure per il potenziamento delle attività di controllo, incluse le modalità per lo scambio dei dati, delle informazioni e della documentazione rilevanti, nonché l’individuazione dei tempi per assicurare il rispetto delle scadenze previste per i singoli target individuati dal PNRR. Le convenzioni in argomento dovranno stabilire, inoltre, il numero delle attività di controllo demandate all’Agenzia delle entrate e al GSE, limitate a quelle necessarie a garantire il controllo e la rendicontazione dell’Investimento.

Il **comma 2** è volto a specificare che, in relazione all’investimento di cui al comma 1, nonché all’investimento 2.3. “*Potenziamento ed estensione tematica dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria*” della Missione 4, Componente 2 del PNRR (M4C2- Investimento 2.3), il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di enti *in house* o di società o enti selezionati ai sensi della vigente normativa in materia di contratti pubblici. Sono quindi individuati gli oneri derivanti dall’attuazione delle misure in argomento, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo Next Generation EU-Italia.

Il **comma 3** prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy pubblica, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 2016/679, l’elenco dei beneficiari dei crediti di imposta afferenti agli investimenti finanziati con le risorse PNRR relative all’investimento “Transizione 4.0”. Ciò al fine di ottemperare alle previsioni di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e dell’articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018.

Il **comma 4** è volto a garantire la continuità operativa dei progetti Testing and experimentation facilities (TEF) AgriFoodTEF e AI-MATTERS. I c.d. “progetti TEF” sono iniziative paneuropee transfrontaliere, parte di un network promosso e cofinanziato dalla Commissione europea nell’ambito del Digital Europe Programme (DEP). Essi mirano a creare strutture permanenti di eccellenza per la sperimentazione e la certificazione di soluzioni di intelligenza artificiale in settori strategici, quali l’agroalimentare e il manifatturiero. Inizialmente, il cofinanziamento della quota nazionale di tali progetti era stato previsto a valere sulla misura M4C2, Investimento 2.3 del PNRR. Tuttavia, alla luce delle criticità riscontrate, in accordo con la Commissione europea è emersa l’esigenza di una riprogrammazione di tali progetti al di fuori del perimetro del PNRR. Le principali criticità emerse attengono, innanzitutto, al rischio di doppio finanziamento. La compresenza del finanziamento europeo (DEP) e di quello nazionale tramite PNRR (a sua volta di derivazione europea) avrebbe

imposto ai soggetti attuatori e all'Amministrazione complesse e onerose attività di rendicontazione e controllo per garantire la netta separazione dei costi, con un elevato rischio di future rettifiche finanziarie da parte della Commissione. Il secondo aspetto di criticità riguarda l'orizzonte temporale. Come noto, il PNRR impone la conclusione di tutte le attività e l'ammissibilità delle spese entro il 30 giugno 2026. I progetti TEF, per loro natura, hanno un orizzonte operativo pluriennale che si estende ben oltre tale data, essendo destinati a diventare infrastrutture di innovazione permanenti. Alla luce di tali considerazioni, si è ritenuto necessario escludere i due progetti TEF dal perimetro di finanziamento del PNRR e, al fine di garantire la continuità di tali iniziative, la stessa Commissione europea ha richiesto che il cofinanziamento fosse comunque assicurato a valere su fondi nazionali ordinari. Per tali motivi, il comma in esame disciplina l'autorizzazione di spesa necessaria a coprire l'impegno finanziario assunto dal Ministero delle imprese e del made in Italy.

Il **comma 5** reca disposizioni finanziarie relative agli oneri derivanti dal comma 4.

ART. 27

(Disciplina dei crediti di imposta relativi agli investimenti – attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR e dell'Investimento 1.5 «Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)» della Missione 5 – Componente 3 del PNRR)

L'articolo reca disposizioni relative alla fruizione dei crediti di imposta in attuazione dell'Investimento 9 «Misura rafforzata: Transizione 4.0» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR del PNRR e dell'Investimento 1.5 «Regime di credito d'imposta per gli investimenti nell'Italia meridionale e nella Zona Economica Speciale (ZES)» della Missione 5 – Componente 3 del PNRR.

In particolare, il citato Investimento 9 ha come obiettivo il sostegno alla trasformazione digitale delle imprese incentivando gli investimenti privati in beni e attività a sostegno della digitalizzazione e ad esso è collegata la milestone M1C2 34 in scadenza al 30 giugno 2026 e che prevede la “*concessione alle imprese di almeno 50 942 crediti d'imposta Transizione 4.0 per beni strumentali materiali 4.0, beni strumentali immateriali 4.0, beni strumentali immateriali standard, attività di ricerca, sviluppo e innovazione*”.

L'Investimento 1.5, invece, ha quale obiettivo la promozione della competitività e della crescita sostenibile delle imprese nelle regioni meridionali e/o nella ZES per il Sud, incentivando nel contempo gli investimenti privati e ad esso è collegata la milestone M5C3 14, in scadenza al 30 giugno 2026 e che prevede la “*concessione alle imprese di almeno 500.000.000 di euro di crediti d'imposta per investimenti di almeno 150.000 euro effettuati dal 2022 al 2025 nelle regioni meridionali e nella Zona Economica Speciale (ZES) per il Sud*”.

Tanto premesso, il **comma 1** reca modifiche all'articolo 1, comma 102, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)*”. Le modifiche apportate sono volte a specificare che il credito d'imposta previsto in favore delle strutture produttive del “Mezzogiorno” e disciplinato all'articolo 1, commi 98 e ss. della predetta legge n. 208 del 2015 è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finanziate con risorse nazionali ed europee.

Il **comma 2** innova l'articolo 1, comma 192, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”. Al riguardo, si osserva preliminarmente che l'articolo 1, commi 184 e ss. della predetta legge n. 160 del 2009, al fine di sostenere il processo di transizione digitale delle imprese, riconosce un credito di imposta per investimenti in beni strumentali in favore delle imprese che, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, ovvero entro il 30 giugno 2021 nel rispetto delle condizioni ivi previste, effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate

nel territorio dello Stato. Con la modifica in esame, si intende chiarire che il credito d'imposta in oggetto è cumulabile con altre agevolazioni purché le stesse siano finanziate con risorse nazionali ed europee, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 3** introduce modifiche all'articolo 1, comma 1059, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.*”. In particolare, la modifica al comma 1059, è volta a prevedere che il credito d'imposta per il sostegno al processo di transizione digitale delle imprese, riconosciuto ai sensi dell'articolo 1, comma 1058 e 1058-bis e ss. della legge n. 178 del 2020, per investimenti in beni strumentali realizzati dalle imprese a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024 nel rispetto delle condizioni ivi stabilite, nonché a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, alle condizioni ivi previste, è cumulabile con altre agevolazioni, purché finanziate con risorse nazionali ed europee, che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Il **comma 4** sostituisce, nei commi da 203 a 203-sexies dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, le parole «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuto per le stesse spese ammissibili» con le parole «assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi nazionali ed europei a qualunque titolo ricevuto per le stesse spese ammissibili». Non sono introdotte modifiche alla misura del credito d'imposta, ai requisiti soggettivi e oggettivi di accesso, né ai limiti massimi di beneficio previsti dalla disciplina vigente.

La finalità della disposizione è di carattere ricognitivo e chiarificatore, al fine di rendere esplicito che il coordinamento tra il credito d'imposta e altri strumenti di sostegno riguarda in particolare le sovvenzioni e i contributi riconducibili al bilancio nazionale e al bilancio dell'Unione europea. In tal modo si rafforza la coerenza con i principi in materia di cumulo degli aiuti pubblici e con gli orientamenti consolidati in sede di controllo della finanza pubblica e degli aiuti di Stato, senza incidere sull'ambito applicativo sostanziale dell'agevolazione.

La disciplina di cui all'articolo 1, commi da 203 a 203-sexies, della legge n. 160 del 2019 già prevede che le spese agevolabili siano considerate al netto di altri interventi di sostegno insistenti sulle medesime voci di costo. La precisazione relativa ai contributi “nazionali ed europei” si integra in continuità con il quadro normativo esistente, che impone di evitare duplicazioni di benefici pubblici sulle stesse spese e di preservare l'equilibrio complessivo dei saldi di finanza pubblica.

La modifica non determina ampliamenti o restrizioni della platea dei beneficiari né della tipologia di spese ammesse, non introduce nuove specie agevolabili e non modifica i limiti quantitativi o temporali del credito d'imposta. La sostituzione terminologica mira esclusivamente a migliorare il grado di determinatezza della norma, specificando la natura delle sovvenzioni e dei contributi da considerare ai fini del calcolo della base agevolabile.

Il **comma 5** reca disposizioni in materia di credito d'imposta per investimenti nella ZES unica. In particolare, si introducono modifiche all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, al fine di prevedere che lo stesso è cumulabile, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, finanziate con risorse nazionali ed europee.

ART. 28

(Misure urgenti in materia di mercato e concorrenza in attuazione della Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR)

La Riforma 2 «Leggi annuali sulla concorrenza» della Missione 1 - Componente 2 del PNRR prevede l'adozione con cadenza annuale della c.d. legge sulla concorrenza allo scopo di aumentare e procedure competitive di aggiudicazione degli appalti per i servizi pubblici locali (compresi risorse idriche, rifiuti e trasporti pubblici locali) “*evitando l'ingiustificata proroga delle concessioni agli operatori storici in molti settori, tra cui porti, autostrade, energia idroelettrica e trasporto regionale, prevedendo una corretta regolamentazione dei contratti di servizio pubblico mediante la revisione delle regole sull'aggregazione e l'applicazione di un principio generale di proporzionalità della durata dei contratti di servizio pubblico e della loro adeguata compensazione. Le leggi sulla concorrenza sosterranno la concorrenza e il miglioramento dell'efficienza della gestione e della qualità dei servizi nel settore del trasporto regionale, oltre ad aumentare gli incentivi per le Regioni a presentare offerte per i loro contratti di servizio pubblico per i servizi ferroviari regionali*”.

La milestone M1C2-13 del PNRR prevede l'entrata in vigore, entro il 31 dicembre 2025, della legge annuale sulla concorrenza 2025 e la successiva milestone M1C2-13bis l'entrata in vigore, entro il 30 giugno 2026, della legislazione (compresa quella secondaria e gli atti di esecuzione relativi alla legge annuale sulla concorrenza 2025) in materia di trasporto ferroviario regionale e di trasferimento tecnologico.

Nell'evidenziare che, in data 19 dicembre 2025, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana la legge 18 dicembre 2025, n. 190 (“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”), l'articolo in esame contiene alcune disposizioni necessarie al fine di conseguimento degli obiettivi di cui alle sopra menzionate milestone del PNRR.

Il **comma 1** interviene sul decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201. In particolare, **la lett. a) - punto 1** prevede che l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nello svolgimento delle attività di monitoraggio cui è preposta in tema di efficienza dei servizi pubblici locali, sia tenuta a sentire anche le altre competenti Autorità di regolazione di settore per le attività di vigilanza nei servizi a rete (i.e. ARERA, ART). Si tratta di un'attività di collaborazione istituzionale che viene ordinariamente effettuata nell'ambito dei compiti di monitoraggio cui le stesse sono preposte e pertanto dalla disposizione non discendono nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **La lett. a) - punto 2** precisa che è sufficiente il verificarsi di una sola delle condizioni indicate affinché l'andamento della gestione del servizio di trasporto pubblico locale e regionale sia considerata dall'ente locale insoddisfacente.

La lett. a) - punto 3 introduce una ulteriore fattispecie di risoluzione in capo all'ente locale del contratto di affidamento del servizio. Ciò dovrà avvenire non solo in caso di mancata attuazione del Piano di risanamento da parte del gestore, ma anche quanto il gestore non lo adotti entro il termine massimo di tre mesi o il predetto Piano sia valutato come del tutto insufficiente.

La lett. b) prevede che la diffida emessa da ANAC nei confronti degli enti locali - che rappresenta un passaggio preliminare all'applicazione di eventuali sanzioni pecuniarie - venga estesa ad altre specifiche ipotesi previste dalle disposizioni in esame.

ART. 29

(Programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale in relazione a investimenti in impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER di cui agli Investimenti 1.4, 1.1 e 1.2 della Missione 2 - Componente 2 del PNRR)

Nell'ambito della sesta revisione del PNRR di cui alla decisione di esecuzione del Consiglio UE del 27 novembre 2025, sono state apportate alcune modifiche relative alle misure Agrivoltaico, Comunità Energetiche, Biometanofunzionali al raggiungimento dei relativi obiettivi.

In particolare, è stata prevista l'istituzione di specifici programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale (grant) a sostegno degli investimenti della Missione 2 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Investimento 1.1 “Sviluppo di sistemi agri-voltaici” con un costo totale di euro 1.099.000.000,00, Investimento 1.2 “Promozione delle FER per le comunità energetiche e che agiscono congiuntamente consumatori autonomi di energie rinnovabili” con un costo totale di euro 795.500.000,00 e Investimento 1.4 “Sviluppo del biometano, secondo criteri di promozione dell'economia circolare” con un costo totale di euro 2.236.020.000,00, dotazioni interamente a carico del budget PNRR e quindi senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

I programmi di sovvenzione sono assegnati al Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A. (GSE), che era stato già individuato come soggetto gestore restando invariato i programmi di investimento originari e le procedure di selezione già effettuate.

Il rinnovato quadro attuativo consente di modificare il target finale degli investimenti originari nella sottoscrizione degli accordi di finanziamento con i soggetti beneficiari degli investimenti a saturazione dei relativi costi totali assegnati agli strumenti finanziaria in lugo del completamento dei relativi interventi originariamente previsto.

Le regole PNRR afferenti all'attuazione della misura prevedono che per ogni misura tra il GSE ed il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica siano sottoscritti specifici accordi attutativi che garantiscano puntualmente le regole di selezione, valutazione, controllo, monitoraggio, rendicontazione e gestione finanziaria. Gli strumenti attuativi dovrebbero inoltre garantire il subentro del GSE al Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica nell'erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

La norma si pone in coordinamento con il quadro normativo primario definito per le misure in parola dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.

Di seguito si illustrano le finalità e il contenuto dei singoli commi di cui si compone l'articolo in commento.

Il **comma 1** istituisce i programmi di sovvenzione PNRR per la concessione di contributi in conto capitale inerenti impianti di produzione di biometano, agrivoltaici e CACER. In particolare, viene previsto che le misure originarie siano incluse in un programma di incentivi finalizzato a concedere contributi a fondo perduto per progetti rientranti negli investimenti “Sviluppo agrovoltai” (M2C2 Investimento 1.1), “Promozione delle rinnovabili per comunità energetiche e autoconsumo” (M2C2 Investimento 1.2) e “Sviluppo del biometano, secondo criteri di economia circolare” (M2C2 Investimento 1.4). Viene dunque definito il quadro normativo di riferimento che consente l'attivazione di tali strumenti incentivanti, collegandoli esplicitamente alle linee di investimento del PNRR sopra indicate e richiamando le finalità strategiche ad esse sottese (incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, promozione dell'autoconsumo collettivo e valorizzazione del biometano da fonti agricole).

Il **comma 2** individua nel Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A.- il soggetto incaricato della gestione dei tre programmi di sovvenzione. La norma definisce l'obbligo di stipulare per ogni

programma di investimento degli specifici accordi attuativi che tra il GSE ed il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con la specifica della descrizione del processo decisionale, i requisiti della politica di sovvenzionamento associata, l'importo coperto dall'accordo di attuazione, con l'obbligo di utilizzare i proventi non utilizzati del regime, anche oltre il 2026, per gli stessi fini politici ed i requisiti di monitoraggio, audit e controllo, per come puntualmente riportata all'interno del PNRR. Con la stipula dell'accordo di attuazione, la norma stabilisce anche il subentro del GSE al Ministero dell'Ambiente della Sicurezza Energetica nell'erogazione dei contributi, nonché nei rapporti in essere con i soggetti già selezionati o beneficiari dei medesimi contributi sulla base dei provvedimenti già adottati alla data di entrata in vigore del decreto.

Il **comma 3** garantisce continuità e coordinamento con il quadro normativo primario definito dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e in particolare con l'articolo 14, comma 1, lettere b), c) ed e), che disciplina gli strumenti di attuazione delle misure PNRR "Biometano", "Agrivoltaico" e "Comunità Energetiche Rinnovabili". In tale contesto, si conferma che i programmi di investimento originariamente previsti e disciplinati dai relativi provvedimenti attuativi (Decreti Ministeriali) non subiscono modifiche sostanziali, né sotto il profilo oggettivo (finalità, soggetti beneficiari, tipologia dei costi ammissibili), né sotto il profilo procedurale (regimi di selezione) con esclusione delle disposizioni concernenti il termine di entrata in esercizio, che è stabilito negli atti di concessione ovvero nei relativi addenda di cui al comma 6 e comunque non potrà superare due anni dalla comunicazione degli atti di concessione; il mancato rispetto di tale termine comporta la decadenza dai benefici. Restano pertanto pienamente vigenti e operativi i decreti attuativi già adottati in attuazione delle citate lettere del D.lgs. 199/2021, i quali disciplinano nel dettaglio le misure agevolative di riferimento, e continuano a costituire il quadro normativo di riferimento per l'attuazione delle relative linee PNRR. Giova inoltre, precisare che tutti e tre i regimi di aiuto - Biometano, Agrivoltaico, Comunità energetiche - sono stati notificati alla Commissione europea ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, e hanno ottenuto decisione di compatibilità ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. Pertanto, la norma in oggetto non introduce nuovi regimi di aiuto, ma si limita a regolare e razionalizzare la fase gestionale e finanziaria delle misure già notificate, in coerenza con le relative decisioni autorizzative della Commissione Europea. Il mantenimento dell'impianto originario assicura continuità giuridica e certezza regolatoria per i beneficiari, evita interruzioni o duplicazioni procedurali.

Il **comma 4** introduce la clausola generale che vincola l'attuazione dei programmi di investimento in linea con quanto originariamente già accadeva, al pieno rispetto del principio del "*Do No Significant Harm*" (DNSH) e delle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio. A tal riguardo si rimanda alla lista di esclusione già richiamata per ogni investimento all'interno delle relative misure PNRR ed alle relative note presenti nel testo del Piano.

Il **comma 5** dispone la non cumulabilità dei contributi a fondo perduto concessi nell'ambito dei presenti programmi PNRR con altri contributi, crediti di imposta o agevolazioni, comunque denominati, a valere su risorse dell'Unione europea.

Il **comma 6** definisce il cronoprogramma essenziale per l'attuazione delle misure e la realizzazione degli interventi finanziati, in coerenza con le tempistiche stringenti del PNRR. In primo luogo, viene fissato il termine ultimo entro cui i progetti devono sottoscritti gli accordi di finanziamento con i beneficiari finali (30 giugno 2026) a saturazione del costo totale di ogni programma di investimento.

Il **comma 7** stabilisce che le decisioni di assegnazione dei contributi in conto capitale da parte del GSE sono assunte a maggioranza da un comitato indipendente per l'investimento all'uopo istituito.

Il **comma 8** descrive i meccanismi operativi e procedurali attraverso cui il programma verrà messo in pratica, prevedendo in particolare l'adozione di specifici strumenti di regolazione operativa. I regolamenti operativi - che saranno pubblicati sul sito istituzionale della GSE e tempestivamente comunicati ai potenziali interessati - conterranno le regole tecniche e procedurali di dettaglio: tempistiche per l'erogazione dei contributi (compreensive di eventuali acconti/saldi), obblighi dei

beneficiari in fase di realizzazione e post-realizzazione (es. mantenimento dell’impianto in esercizio per un minimo di anni, divieto di dismissione/svendita, ecc.). Inoltre, i regolamenti dovranno recepire tutte le condizioni normative (ad es. divieti di cumulo, soglie massime, criteri DNSH già menzionati) assicurando coerenza con la disciplina nazionale ed europea.

Il **comma 9** disciplina gli aspetti finanziari e contabili della gestione del programma, con particolare riguardo alle modalità di erogazione transitoria dei contributi da parte del GSE ai beneficiari finali, nelle more della formalizzazione degli accordi attuativi con il MASE, e nei confronti dei beneficiari con progetti già attivi e che necessitano di trasferimenti finanziari a seguito di presentazione di specifica rendicontazione dei costi sostenuti. Il GSE ha la facoltà di anticipare i contributi di cui al presente articolo mediante risorse nella propria disponibilità, nel limite del dieci per cento dell’ammontare complessivo di cui al comma 1, e garantendo in ogni caso l’equilibrio economico finanziario del bilancio. La previsione stabilisce anche che le somme esistenti sui conti correnti della Tesoreria centrale dello Stato destinati a realizzare gli interventi del PNRR nonché sulle corrispondenti contabilità speciali intestate alle Amministrazioni dello Stato per la gestione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, non possono essere soggette ad esecuzione forzata. Sui medesimi fondi non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Questa disposizione garantisce che tutte le risorse PNRR, sono non solo vincolate alle finalità programmatiche, ma anche protette contro qualsiasi tentativo di aggressione da parte di terzi tramite pignoramento o sequestro forzoso, fino all’integrale utilizzo per gli scopi previsti.

Il **comma 10** dispone la copertura finanziaria nazionale degli investimenti già impegnati nell’ambito della misura “Interventi per l’utilizzo dell’idrogeno in settori hard-to-abate”, originariamente prevista nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 2, Componente 2, Investimento 3.2 e successivamente disattivata a seguito della revisione del Piano approvata il 27 novembre 2025. In particolare, la norma autorizza l’utilizzo di risorse nazionali, fino a un massimo di 16 milioni di euro per l’anno 2026, per far fronte agli impegni giuridicamente già assunti nell’ambito della suddetta misura (compresi i costi di assistenza tecnica connessi: convenzione con Invitalia). L’attuazione degli interventi residui è affidata al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), che provvederà all’iscrizione delle occorrenti risorse sui pertinenti capitoli di bilancio ministeriali.

La misura “Idrogeno settori hard-to-abate” mirava a promuovere la decarbonizzazione dei settori industriali a più elevata intensità di emissioni (ad esempio cemento, cartiere, ceramica, vetro), sostenendo progetti innovativi per l’impiego dell’idrogeno verde laddove la riduzione dei combustibili fossili risulta più difficile. Tale investimento contribuiva allo sviluppo di tecnologie pulite e al rafforzamento della sicurezza energetica per le imprese, in coerenza con la strategicità della filiera dell’idrogeno su cui il Ministero puntava fortemente. Ciononostante, nel corso del 2025 è emerso che la piena realizzazione della misura entro la scadenza del Piano non era più perseguitabile a causa di circostanze oggettive legate al cambiamento o all’assenza della domanda industriale prevista. Già nella quinta revisione del PNRR si era profilata la necessità di un ripensamento generale della misura, con la conseguente proposta di definanziamento di gran parte delle risorse ad essa destinate (640 milioni di euro sul miliardo di euro originarie). In sede di negoziato con la Commissione europea della sesta revisione, si poi concordato di stralciare l’investimento dal Piano, riallocando le relative risorse verso altri interventi più maturi. La Decisione di esecuzione del Consiglio del 27 novembre 2025 ha formalizzato lo stralcio eliminando dal programma il residuo contributo previsto di 360 milioni di euro.

A seguito della disattivazione della misura nel PNRR, permangono obbligazioni giuridiche già assunte a valere su di essa, nella fattispecie due progetti pilota in corso di attuazione, oltre al contratto di assistenza tecnica con Invitalia, per un importo complessivo di circa 16 milioni di euro come si evince dalla tabella che segue.

CUP	Titolo Progetto	Ragione sociale	Importo concesso
C57B2300010000 4	Bruciatore ad idrogeno per cartiere	POLIDORO SPA	877.969,02
C57B2300015000 4	ALCODE	SARLUX S.r.l.	7.988.580,41
C47B2300020000 5	ALCODE	Politecnico di Milano	1.255.393,75
F53D22000880006	CONVENZIONE Invitalia per supporto tecnico-operativo	Invitalia	5.013.360,32
TOTALE			15.135.303,50

Tali impegni a cui si aggiunge un possibile adeguamento tecnico del 5% per eventuali incrementi costi per un totale di 16 milioni di euro, pur essendo stati assunti conformemente alla disciplina PNRR allora vigente, non possono più essere coperti mediante i fondi europei venuti meno con il definanziamento della misura (pari ai citati 360 milioni di euro). La disposizione consente di dare continuità agli investimenti avviati, preservando la fiducia degli operatori coinvolti e il raggiungimento, sia pure per altra via, dei risultati ambientali attesi, il tutto entro gli orizzonti temporali del Piano (gli interventi dovranno comunque completarsi entro il 2026).

La prosecuzione con fondi nazionali delle progettualità già avviate garantisce la piena coerenza con gli obiettivi strategici del MASE in materia di transizione ecologica e innovazione tecnologica. Gli interventi in questione, infatti, si inseriscono nel quadro delle politiche per lo sviluppo dell'idrogeno verde quale vettore energetico chiave per la decarbonizzazione dei settori “hard-to-abate”, contribuendo alla riduzione delle emissioni di gas serra nei compatti industriali più complessi e al contempo favorendo la crescita di competenze e tecnologie nazionali nel campo dell'idrogeno. La continuità degli investimenti già selezionati, resa possibile dalla norma in esame, consente di non disperdere i risultati finora conseguiti e di raggiungere comunque, seppur fuori dal perimetro del PNRR, i benefici ambientali e tecnologici originariamente previsti.

ART. 30

(Misure urgenti in materia di investimenti finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

L'articolo in commento contiene disposizioni finalizzate ad un utilizzo più efficace ed efficiente delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, mediante la modifica della disciplina relativa agli Accordi per la coesione di cui all'articolo 1 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, nonché prevedendo il finanziamento di specifici interventi indifferibili ed urgenti.

In particolare, i **comma 1** reca, alla lettera a), modifiche all'articolo 1, comma 3, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, allo scopo di attuare quanto previsto dall'Intesa sancita, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nella seduta della Conferenza Stato – Regioni del 29 dicembre 2025 sull'atto concernente misure per sostenere la priorità Housing nell'ambito della riprogrammazione connessa alla Mid-term Review (MTR) dei programmi regionali della politica di coesione europea. In particolare, nell'ambito di detta Intesa, lo Stato ha assunto l'impegno di dare riscontro positivo, con specifico riferimento allo slittamento dei cronoprogrammi relativi all'anno 2025 degli Accordi per la coesione sottoscritti con le Regioni e le Province autonome “in ragione della sovrapposizione delle scadenze del PNRR e dei Programmi europei, nonché degli impegni di cui alla presente Intesa, fermo restando il perfezionamento delle modifiche dei cronoprogrammi attraverso la vigente procedura di modifica degli Accordi per la coesione, ai sensi

del comma 3 dell'art. 1 DL 124/2023, tenuto conto anche dell' opportunità di prevedere un aggiornamento della normativa che includa, oltre alle cause non imputabili ai soggetti attuatori, anche la possibilità di intese sulla modifiche dei cronoprogrammi, fermo restando il rispetto dei limiti finanziari annuali relativi al FSC 2021/2027 di cui all'art. 131 della Legge di Bilancio 2026". Tanto premesso, la disposizione prevede l'integrale riscrittura del terzo periodo dell'articolo 1, comma 3, del decreto – legge n. 124 del 2023 al fine di consentire la modifica dei cronoprogrammi degli Accordi per la coesione non solo laddove l'Amministrazione assegnataria delle risorse fornisca adeguata dimostrazione dell'impossibilità di rispettare il predetto cronoprogramma per circostanze non imputabili a sé ovvero al soggetto attuatore dell'intervento o della linea d'azione, ma anche, in coerenza con la natura "pattizia" degli Accordi per la coesione, in ogni altro caso individuato d'intesa tra le Parti, fermo restando il rispetto della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione in termini di competenza e di cassa.

Alla **lettera b)**, il medesimo comma 1 incrementa dal 10 per cento al 20 per cento l'entità delle anticipazioni di cassa previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto – legge n. 124 del 2023 concedibili entro ciascuno anno finanziario e per ciascun Accordo per la coesione, compatibilmente con le disponibilità annuali di cassa.

Il **comma 2** inserendosi nel quadro delle politiche di sostegno e rilancio del settore turistico nazionale, rafforza, nella misura complessiva di 200 milioni di euro, la dotazione finanziaria destinata alle iniziative di valorizzazione del patrimonio turistico previste dall'articolo 178 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha istituito un quadro programmatico per il sostegno al settore turistico attraverso misure straordinarie orientate al rilancio strutturale del comparto.

In particolare, il citato articolo 178 ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (attuale capitolo 7120, in gestione al Centro di Responsabilità n. 7 del Ministero del turismo) un fondo finalizzato alla sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio e fondi di investimento, gestiti da società di gestione del risparmio, in funzione di acquisto, ristrutturazione e valorizzazione di immobili destinati ad attività turistico-ricettive. Il Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2020, è stato incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2022, di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile.

Tanto premesso, il comma 2 dell'articolo in commento prevede l'assegnazione al Ministero del turismo di ulteriori 200 milioni di euro per il finanziamento delle iniziative sopra richiamate mediante apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPESS), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e che, come precisato nel successivo **comma 3**, dovrà indicare il cronoprogramma procedurale e finanziario delle iniziative finanziabili, in coerenza con le disponibilità annuali del Fondo per lo sviluppo e la coesione in termini di competenza e di cassa-

Il **comma 4**, prevede lo stanziamento di 90 milioni di euro, ripartito in 10 milioni di euro per l'annualità 2026 e 80 milioni di euro per l'annualità 2027, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge n. 178/2020, da destinare al finanziamento di interventi relativi alla rete viaria interna nei Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne, ivi inclusi ponti, viadotti, gallerie, muretti di contenimento, e simili, al fine di concorrere alla prevenzione del rischio sismico nei predetti territori. L'intervento normativo si inserisce nel quadro della Strategia per le Aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2021-2027 ed è coerente con il Piano Strategico Nazionale Aree interne, di cui all'articolo 7 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124. La disposizione, infatti, è finalizzata a sostenere Comuni ricompresi nella mappatura delle aree interne per il ciclo 2021-2027 (presentata al CIPESS nella seduta del 15 febbraio 2022), caratterizzati da carenze infrastrutturali e di servizi,

nonché da condizioni di svantaggio geografico e difficoltà di accessibilità, particolarmente rilevanti in occasione del verificarsi di eventi calamitosi. La norma demanda ad un apposito bando, adottato congiuntamente dal Dipartimento per le politiche di coesione e dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, la definizione dei criteri di selezione degli interventi ammissibili, nonché le modalità di erogazione delle risorse e di rendicontazione degli interventi.

Il **comma 5**, prevede che le risorse non impegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 36/2020 del 28 luglio 2020, di integrazione della dotazione finanziaria del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 47/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 2017, che viene corrispondentemente ridotto, sono destinate, con apposita delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPES), adottata su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione al finanziamento:

- a) del completamento dell'investimento relativo al complesso de La Balzana situato nel comune di S. Maria La Fossa, in provincia di Caserta, nell'ambito del Piano per la valorizzazione dei beni confiscati esemplari nel Mezzogiorno di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) n. 61/2020 del 24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019;
- b) dell'infrastruttura di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto.

Il **comma 6** prevede la copertura finanziaria degli oneri discendenti dal comma 5.

ART. 31 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo in commento istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Fondo per gli interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza, individuando, altresì, le tipologie di investimenti e di iniziative finanziabili con le risorse del Fondo.

Il **comma 1** provvede, in primo luogo, alla formale istituzione del fondo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, stabilendone, di conseguenza, l'iniziale dotazione (pari a 350 milioni di euro per l'anno 2026, reperite secondo le modalità indicate dal comma 4), da destinare al finanziamento:

- degli investimenti correlati a quelli previsti dal PNRR;
- degli investimenti diretti ad assicurare l'operatività e a potenziare l'efficacia degli interventi finanziati tramite il PNRR, anche in vista della conclusione di quest'ultimo secondo il cronoprogramma fissato dalla Commissione europea;
- di specifiche iniziative, relative alle attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione, di audit e di controllo del PNRR e alla gestione dei relativi flussi finanziari.

Il **comma 2** chiarisce le modalità di alimentazione periodica del fondo, per la quale è previsto l'utilizzo delle seguenti risorse:

- a) economie di spesa maturate nell'ambito delle misure del PNRR di titolarità delle diverse Amministrazioni centrali;

- b) economie maturate a seguito del completamento dei progetti da parte dei soggetti attuatori degli interventi inclusi nel Piano, quali risultanti dal sistema «ReGiS» alla data del 30 giugno 2026 e del 31 dicembre 2026.

Ai presenti fini, un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, provvederà a determinare l'entità delle economie destinate ad alimentare il Fondo.

Il **comma 3**, poi, precisa che la concreta ripartizione delle risorse del Fondo in favore delle Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR sarà definita con un prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La norma si premura di chiarire gli ulteriori contenuti del predetto decreto, con il quale saranno altresì definiti:

- a) i criteri di ripartizione tra le Amministrazioni beneficiarie delle risorse destinate al finanziamento degli investimenti e delle iniziative di cui al comma 1;
- b) i criteri di selezione degli investimenti ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di erogazione delle risorse;
- d) le procedure di monitoraggio, controllo e rendicontazione delle risorse assegnate, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di gestione dei fondi del PNRR.

Il **comma 4**, infine, provvede ad individuare le modalità di finanziamento iniziale del fondo.

ART. 32 (Clausola di salvaguardia)

La disposizione chiarisce che l'applicazione delle previsioni contenute nel presente decreto si applichino anche nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

ART. 33 (Entrata in vigore)

L'articolo reca disposizioni per l'entrata in vigore del provvedimento.

Allegato 1

(Art. 7, comma 1)

Regione	Provincia/province
Abruzzo	Chieti
Basilicata	Potenza
Calabria	Cosenza, Crotone, Reggio Calabria, Vibo Valentia
Campania	Caserta
Emilia-Romagna	Bologna, Rimini, Piacenza, Ravenna
Friuli-Venezia Giulia	Pordenone, Udine
Lazio	Roma
Liguria	La Spezia, Savona
Lombardia	Bergamo, Como, Milano, Mantova, Pavia, Sondrio
Marche	Ancona, Ascoli Piceno
Molise	Campobasso
Piemonte	Asti, Cuneo, Torino
Puglia	Brindisi
Sardegna	Cagliari
Sicilia	Caltanissetta, Catania, Messina
Toscana	Arezzo, Massa Carrara
Trentino-Alto Adige/Südtirol	Bolzano/Bozen
Umbria	Terni
Veneto	Treviso, Venezia, Verona

Allegato 2

(Art. 16, comma 7)

Tabella – ambito di competenza delle Direzioni territoriali del Dipartimento della giustizia tributaria
del Ministero dell'economia e delle finanze

Direzione territoriale del Dipartimento della giustizia tributaria	Ambito territoriale di competenza -Regioni in cui sono presenti le sedi delle Corti di giustizia tributaria
Sede di Milano	Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Veneto, Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Valle d'Aosta
Sede di Roma	Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Sardegna, Toscana e Umbria
Sede di Napoli	Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia